

DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI PER L'APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. N. 33 DEL 2013. ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019

Sommario

PARTE PRIMA – Obblighi generali.....	4
1. Ambito di applicazione	5
2. Semplificazione delle modalità di pubblicazione. Artt. 9 e 9-bis e Allegato B. 6	
3. Responsabilità e sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza	7
4. La nuova disciplina dell'accesso civico	10
5. Tutela della privacy	14
6. Pubblicazioni ulteriori. Art. 7-bis, comma 3 e Art. 3 L.R. 1/2012.	15
7. Casi di esclusione esplicita degli obblighi di pubblicazione.....	17
PARTE SECONDA – Pubblicazioni concernenti i procedimenti	19
Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 12, 23, 26, 27, 33 e 35 del d.lgs. n. 33 del 2013	19
8. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale ai sensi dell'articolo 12.....	19
9. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 1 co. 16 lett. a) e d) della legge n. 190 del 2012	23
10. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, previsti dagli articoli 26 e 27.	26
11. Obblighi di pubblicazione concernenti l'utilizzo delle risorse pubbliche, i tempi di pagamento e la situazione debitoria. Artt. 4-bis e art 33 del d.lgs. n. 33 del 2013 37	
12. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati previsti dall'articolo 35, comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013.....	40
PARTE TERZA – Pubblicazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Pubblica amministrazione.....	47
Attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 14, 15, 15-bis, 18, 22 e 30 del d.lgs. n. 33 del 2013 e della legge regionale n. 1 del 2012. Misure organizzative della Regione per gli adempimenti degli enti pubblici, delle società	

e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalla Regione ex art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.	47
13. Premessa. Novità derivanti dalla revisione della disciplina degli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, di cui al Capo II del D.lgs. n. 33 del 2013.....	47
14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici e amministrativi (dirigenziali e di p.o.) previsti dall'art. 14 d.lgs. n. 33 del 2013	48
15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza previsti dall'articolo 15 del d.lgs. n. 33 del 2013.....	67
16. Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate ai sensi dell'art. 15-bis	70
17. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici previsti dall'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013.	73
18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato previsti dall'art. 22 d.lgs. n. 33 del 2013.....	78
19. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio previsti dall'articolo 30 del d.lgs. n. 33 del 2013.	88
PARTE QUARTA – Pubblicazioni concernenti i contratti della Pubblica amministrazione.....	90
20. Obblighi di pubblicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 37 del d.lgs n. 33 del 2013. Rinvio al Codice dei Contratti pubblici, d.lgs.18 aprile 2016, n. 50	90

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione ex **A.V.C.P.** (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture soppressa con il decreto legge 90/2014 convertito in Legge 114/2014. Le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici sono state trasferite all'A.N.A.C.) ex **C.I.V.I.T.** (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche diventata A.N.A.C. con decreto legge 101/2013 convertito in Legge 125/2013)

GARANTE

Garante per la protezione dei dati personali

Codice dei contratti pubblici

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”

Codice privacy

Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

D.F.P.

Dipartimento della Funzione Pubblica

O.I.V.

Organismi Indipendenti di Valutazione della performance

P.T.P.C.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

R.P.C.T.

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

PARTE PRIMA – Obblighi generali

Premessa

La materia della trasparenza e della prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni è stata recentemente oggetto di un'ampia e profonda revisione. Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, attuando la delega dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, modifica sia il decreto legislativo n. 33 del 2013 sia la legge n. 190 del 2012.

A queste importanti modifiche si aggiunge l'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) che contiene anch'esso sostanziali novità in tema di obblighi di trasparenza relativi ai contratti di lavori, forniture e servizi.

Si rende quindi necessario sostituire con il presente atto i precedenti "indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n.33/2013" contenuti nell'allegato F della delibera di Giunta n. 66 del 2016 e per l'Assemblea legislativa nell'Allegato II.2 della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 10 del 28 gennaio 2016.

Queste indicazioni interpretative recepiscono le linee e gli indirizzi che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Garante per il trattamento dei dati personali hanno emanato sin ora per l'attuazione del d.lgs. n.33 del 2013, comprese quelle di recentissima adozione:

- determinazione ANAC n. 1310 del 2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" e relativo Allegato 1) Elenco degli obblighi di pubblicazione;
- determinazione ANAC n. 1309 del 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013";
- determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016", così come pubblicata sul sito dell'Autorità.

Occorre comunque tener conto che è prevista l'adozione di ulteriori atti da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione. In particolare, ANAC potrà indicare i dati, le informazioni e i documenti per i quali sarà possibile sostituire la pubblicazione in forma integrale con informazioni riassuntive (comma 1-bis dell'art. 3) e i casi in cui potrà essere ridotta la durata dell'obbligo di pubblicazione (comma 3-bis dell'art.8).

Per quanto riguarda poi gli aspetti tecnici ed organizzativi, il presente atto integra e si raccorda con gli ulteriori atti dell'amministrazione regionale contenenti indicazioni volte ad assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi e a "promuovere maggiori livelli di trasparenza", in primo luogo le misure organizzative contenute nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e allegata

Mappa degli obblighi, approvato con DGR n. 89 del 30 gennaio 2017 (per l'Assemblea legislativa con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 6 del 25 gennaio 2017), la determinazione n. 12096 del 25 luglio 2016 di "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 d.lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66" (per l'Assemblea legislativa determinazione n. 529 del 28 luglio 2016) e ogni altro atto o circolare volto a definire le modalità per il corretto e uniforme adempimento da parte delle strutture dell'amministrazione regionale degli obblighi disposti dal d.lgs. n. 33 del 2013.

Si ricorda che il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2019, in conformità con le recenti modifiche apportate all'art. 10 del d.lgs. n. 33 del 2013, assorbe i contenuti del Programma triennale per la trasparenza, che cessa di esistere come documento a sé stante. Come contenuto minimo, ogni amministrazione dovrà indicare all'interno del Piano triennale di prevenzione della corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

1. Ambito di applicazione

Il presente atto di indirizzo è rivolto alla Giunta regionale, all'Assemblea legislativa e alle rispettive strutture amministrative. È rivolto inoltre agli altri enti pubblici che fanno parte del "Sistema delle amministrazioni regionali", come individuati all'art. 1, comma 3-bis, lett. d) della legge regionale n. 43 del 2001 e ss.mm., e ad altri enti pubblici nei cui confronti la Regione Emilia-Romagna ha compiti di vigilanza e controllo anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 2, lettere a), b) e c), del d.lgs. n. 33 del 2013, il presente atto di indirizzo è rivolto anche, per quanto compatibile, a:

- a) enti pubblici economici, vigilati o controllati dalla Regione Emilia-Romagna;
- b) società in controllo regionale;
- c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, controllate o vigilate dalla Regione Emilia-Romagna, e che abbiano un bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Per verificare il superamento o meno dei cinquecentomila euro, di cui alla lettera c), occorre fare riferimento all'ammontare del patrimonio netto.

Inoltre, ai sensi del comma 3 del richiamato art. 2-bis, il presente atto di indirizzo è rivolto anche in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società partecipate dalla Regione Emilia-Romagna, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della Regione Emilia-Romagna o la gestione di servizi pubblici regionali.

Data l'estensione e l'eterogeneità dei soggetti pubblici destinatari della presente direttiva, essa fornisce indicazioni sui contenuti essenziali degli obblighi di trasparenza avendo ben presente che gli adempimenti previsti a seguito delle modifiche normative richiedono un adattamento e un

coordinamento tra la Regione e la relativa realtà organizzativa del singolo ente controllato o partecipato dalla stessa.

Per quanto riguarda invece gli enti privati controllati, finanziati o partecipati dalla Regione si rinvia agli atti di indirizzo dell'amministrazione contenenti le misure organizzative e gestionali per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A tal fine l'amministrazione ha avviato un percorso per attivare un sistema di monitoraggio e vigilanza sugli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale allo scopo di verificare che le relative gestioni perseguano i principi di efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, legalità e rispetto dei vincoli di finanza pubblica (deliberazione di Giunta n.1107 del 2014).

Con deliberazione di Giunta n.1175 del 2015 è stato approvato l'atto di indirizzo destinato alle società in house per assicurare l'applicazione unitaria ed omogenea della disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza per le attività concernenti il personale, l'acquisizione di beni e servizi e l'affidamento di lavori.

In ragione del fatto che il d.lgs. n. 97 del 2016 non solo ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013, abrogando l'art. 11 e introducendo l'art. 2 bis, ma è anche intervenuto nella ridefinizione di diversi obblighi di pubblicazione, dovranno essere adeguati i provvedimenti regionali volti ad assicurare l'applicazione della disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli enti privati sopra citati.

2. Semplificazione delle modalità di pubblicazione. Artt. 9 e 9-bis e Allegato B

Il novellato art. 9 consente all'amministrazione di adempiere agli obblighi di pubblicazione mediante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali. Questo significa che si potranno evitare duplicazioni e rimandare dalle sezioni o sottosezioni di "Amministrazione trasparente" a documenti, dati o informazioni già presenti in altre pagine o banche dati del web regionale.

Vincolo a questa opportunità è che i dati, le informazioni o i documenti altrove pubblicati devono, ogni caso, essere resi indicizzabili dai motori di ricerca. Inoltre ne deve essere assicurata la qualità, come definita dall'art. 6 del d.lgs. n. 33 del 2013, e cioè *"l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7"*. L'art. 7 prevede altresì che vengano pubblicati utilizzando un "formato di tipo aperto" ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.

Ulteriori modalità semplificate di pubblicazione sono stabilite dall'art. 9 bis. La norma prevede che le amministrazioni titolari di banche dati "centrali" che contengono dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte di tutte le altre PA, debbano renderle pubbliche in modo tale che i soggetti a cui si applica il d.lgs. n. 33 del 2013, quindi anche la Regione, possano assolvere agli obblighi di pubblicazione del decreto inserendo in "Amministrazione trasparente" un link ipertestuale alle stesse banche dati. L'elenco delle banche dati e dei corrispondenti obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 è contenuto nell'Allegato B del decreto. Quindi, in base all'art. 9 bis, l'amministrazione regionale dovrà sostituire nelle apposite sottosezioni in "Amministrazione trasparente" il dato di origine con il corrispondente collegamento ipertestuale alla banca dati. Poiché

tuttavia l'adeguamento da parte delle amministrazioni titolari delle banche dati "centrali" è previsto entro un anno dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del 2016 (23 giugno 2017) e poiché l'obbligo per le altre pubbliche amministrazioni esiste nella misura in cui i dati oggetto di pubblicazione sono effettivamente contenuti nelle banche dati "centrali", prima di poter inserire i link ipertestuali la Regione Emilia-Romagna effettuerà verifiche sia in ordine alla corrispondenza dei dati, sia in ordine alla loro effettiva pubblicazione in chiaro da parte delle banche dati "centrali".

Nel caso in cui la Regione deciderà di continuare a pubblicare direttamente in "Amministrazione trasparente" i dati oggetto di comunicazione alle banche dati, dovrà comunque essere verificata l'esatta corrispondenza tra dati comunicati e dati pubblicati.

3. Responsabilità e sanzioni per violazione degli obblighi di trasparenza

In base all'art. 1 comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013 gli obblighi di trasparenza integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dall'amministrazione a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art.117 secondo comma lett. m) della Costituzione.

In Regione, l'attuazione di detti obblighi costituisce obiettivo trasversale comune a tutte le Direzioni generali, rilevante ai fini della valutazione delle prestazioni dei Direttori generali e della performance individuale dei dirigenti e dei responsabili di procedimento.

Nel d.lgs. n. 33 del 2013 le responsabilità sono incardinate, oltre che nella figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche nei **dirigenti responsabili degli uffici** (o dell'amministrazione in generale), che siano "responsabili della pubblicazione" o "responsabili della trasmissione" dei documenti, delle informazioni e dei dati. Infatti, l'art. 10 prevede che l'amministrazione debba indicare i responsabili della trasmissione e della pubblicazione all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda i dirigenti responsabili degli uffici, in base all'art. 43, comma 3, devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Inoltre, come chiarisce la modifica al comma 4 dell'art. 43, ricade sotto la loro responsabilità anche il controllo della regolare attuazione dell'accesso civico, attese le rilevanti finalità del nuovo istituto.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione (insieme all'illegittimo rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso civico) costituisce, ai sensi dell'art. 46, elemento di valutazione della **responsabilità dirigenziale**, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale. Tuttavia, il responsabile non risponde dell'inadempimento se prova che è dipeso da causa a lui non imputabile.

La norma non prevede responsabilità dirigenziale per i responsabili della trasmissione dei dati, suggerendo che questi ultimi **possano non essere dirigenti amministrativi**, a differenza di chi è indicato, nel Piano triennale, come responsabile della pubblicazione.

In relazione alla loro gravità, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza deve segnalare i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblica-

zione all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il Responsabile deve segnalare gli inadempimenti anche al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

È poi prevista una specifica responsabilità nel caso di mancata pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 comma 2 (estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, soggetto percettore, ragione dell'incarico e ammontare erogato). La mancata pubblicazione comporta, nel caso di pagamento del corrispettivo, la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, se accertata con procedimento disciplinare e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno del destinatario (art. 15 comma 3).

Infine, ai sensi dell'art. 45, l'ANAC può ordinare di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. La mancata pubblicazione entro il termine previsto costituisce illecito disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Le norme sulla responsabilità dei dirigenti degli uffici vanno integrate con quanto previsto dalla legge n. 241 del 1990 in ordine ai **responsabili di procedimento**, anche qualora non siano dirigenti amministrativi.

Infatti, le pubblicazioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 costituiscono parte del procedimento amministrativo e rientrano tra i compiti del singolo responsabile di procedimento (ovvero del soggetto titolare del potere sostitutivo) il quale, ai sensi del co.1 lett. d) dell'art. 6, "cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste da leggi e dai regolamenti".

Ai fini dell'individuazione del soggetto cui è attribuito il "potere sostitutivo"- in attesa di formale adozione da parte della Regione delle modalità di individuazione di tale figura all'interno dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni organizzative vigenti che attribuiscono il predetto potere al Direttore Generale rispetto agli atti competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 lettera h) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43. Riguardo agli atti di competenza dei direttori generali della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa si applica l'articolo 42 di detta legge regionale che prevede il potere sostitutivo in caso di ritardo o inerzia nell'adempimento degli atti.

3.1 Sanzioni per casi specifici. Art. 47

Esistono delle sanzioni specifiche, previste dall'art. 47, per violazione di alcuni specifici obblighi di trasparenza, che vengono irrogate direttamente dall'ANAC. La procedura seguita è quella definita con il Regolamento ANAC 16 novembre 2016. Sono riassunte nella seguente tabella. La sanzione pecuniaria dell'art. 47 (oltre alle responsabilità previste dall'art.46) viene richiamata anche dal d.lgs. n. 175 del 2016 nel caso di mancata pubblicazione dei provvedimenti previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 19 del medesimo decreto (su questo si veda il par.18).

NORMA	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	SANZIONE
art. 14	Informazioni e dati concernenti i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, titolari di cariche di amministrazione, di direzione o	La mancata o incompleta comunicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria

NORMA	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	SANZIONE
	<p>di governo, salvo nel caso in cui siano attribuite a titolo gratuito, e titolari di incarichi dirigenziali.</p> <p>Dati da pubblicare: l'atto di nomina, il curriculum, i compensi, i dati e i compensi relativi all'assunzione di altre cariche in enti pubblici o privati, i dati e i compensi relativi ad incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado.</p>	<p>(da 500 a 10.000 euro) a carico di colui che è tenuto a fornire i dati all'ente, cioè il <u>responsabile della mancata comunicazione</u>, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione.</p>
<p>art. 14 co. 1-ter</p>	<p>Emolumenti complessivi percepiti dai dirigenti a carico della finanza pubblica.</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del dirigente che non effettua la comunicazione all'amministrazione presso la quale presta servizio Stessa sanzione a carico del responsabile della mancata pubblicazione dei dati. Pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione.</p>
<p>art. 22 co. 2</p>	<p>Dati sugli enti pubblici istituiti, finanziati, vigilati o con cariche nominate dalla Regione, sulle società partecipate e sugli enti di diritto privato in controllo)</p> <p>Dati da pubblicare (indicativamente): la ragione sociale, la misura della partecipazione pubblica, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a carico della Regione, il numero dei rappresentanti della Regione negli organi di governo, il loro trattamento economico, i risultati di bilancio, i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente con trattamento economico.</p>	<p>La mancata pubblicazione dei dati dà luogo ad una sanzione pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della violazione.</p>
<p>art. 4 bis co. 2</p>	<p>Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.</p>	<p>La mancata pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della mancata comunicazione, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione.</p>

4. La nuova disciplina dell'accesso civico

4.1 Presupposti soggettivi e oggettivi

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha introdotto nell'ordinamento una nuova figura di accesso. Al tradizionale accesso civico, inteso come "il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria qualora le pubbliche amministrazioni abbiano omessa la loro pubblicazione", si affianca una nuova figura più ampia, mutuata in parte da altri ordinamenti, come ad esempio quella disciplinata dal "*Freedom of information Act*", legge sulla libertà di informazione, emanata negli Stati Uniti.

Tale istituto è definito da ANAC "accesso civico generalizzato" ed è oggetto di una specifica determinazione, la n. 1309 del 2016 "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013", alla quale si rimanda per le parti di interesse regionale.

L'accesso civico generalizzato consiste nel diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione** obbligatoria; chiunque può presentare istanza di accesso, non essendo richiesta alcuna legittimazione soggettiva, esattamente come per il tradizionale accesso civico. Gli unici limiti al diritto di accesso generalizzato sono quelli previsti dall'art. 5 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, e attengono alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

L'istanza di accesso civico generalizzato, come per il tradizionale accesso civico, deve identificare i dati, i documenti o le informazioni richieste. Non rilevano richieste generiche che non forniscono all'Amministrazione indicazioni utili all'individuazione di quanto richiesto. L'istanza non richiede alcuna motivazione.

Considerando la presenza nell'ordinamento di ulteriori forme di accesso, si riassumono per chiarezza le diverse fattispecie:

- diritto di accesso documentale "tradizionale", riconosciuto per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante, regolato dalla legge n. 241 del 1990 (ed enunciato dall'articolo 6 della legge regionale n. 32 del 1993);
- diritto di accesso civico per gli obblighi di trasparenza, riconosciuto a chiunque richieda le informazioni sulle quali esiste già per P.A. un obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013 (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013);
- nuovo diritto di accesso civico generalizzato, che si sostanzia nel diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di determinati limiti (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013);
- diritto all'accesso ai propri dati personali, ex art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice privacy), come diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, di conoscerne modalità e finalità del trattamento ed eventualmente di chiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi;

- diritto di accesso all'informazione ambientale, previsto dal d.lgs. n. 195 del 2005, riconosciuto a chiunque senza obbligo di motivazione al fine di consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale.

Si ricorda che a seguito dell'abrogazione della specifica disciplina contenuta nella legge regionale n. 32 del 1993 è direttamente applicabile in Regione la disciplina statale che regola il diritto di accesso contenuta nella legge n. 241 del 1990, che nella materia rappresenta livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Il d.lgs. n. 33 del 2013 all'art. 5 comma 3 prevede che le istanze di accesso civico possano essere rivolte alternativamente a diversi uffici o soggetti. Al fine di garantire la corretta ed omogenea attuazione dell'istituto da parte di tutte le strutture regionali e di consentire al responsabile della corruzione e della trasparenza, oltre che ai dirigenti responsabili degli uffici, il controllo della sua regolare attuazione (art. 43 comma 4), la Regione individua nell'Ufficio relazioni con il pubblico il punto di accesso di tutte le istanze di accesso sia civico che documentale, con il compito di gestire il registro delle richieste e di inoltrare le istanze ai soggetti competenti a rispondere.

La Regione, cogliendo il suggerimento contenuto nelle linee guida ANAC n. 1309 del 2016, si riserva di adottare apposite disposizioni organizzative per coordinare l'esercizio delle varie tipologie di accesso da parte delle strutture della Giunta e dell'Assemblea legislativa; tali disposizioni svolgeranno la funzione del "regolamento interno" richiesto da ANAC. ferma la gratuità del diritto d'accesso, potranno anche essere stabiliti i casi in cui, a fronte del rilascio di documenti e informazioni in formato cartaceo, si potrà chiedere il rimborso dei costi sostenuti per la riproduzione. E' opportuno anche che le suddette disposizioni contengano precisazioni in ordine al temperamento tra diritto d'accesso e interesse al buon andamento, considerato che possono esservi casi in cui richieste massive possono generare un pregiudizio serio e immediato all'amministrazione.

4.2 Il procedimento amministrativo di accesso civico

Si forniscono indicazioni essenziali in ordine al procedimento di accesso civico, rimandando per gli aspetti non trattati alle disposizioni organizzative regionali di prossima adozione e alle Linee Guida ANAC già ricordate.

Il responsabile dell'ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni dovrà innanzitutto individuare la tipologia di accesso. Se si tratta di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria dovrà attivarsi affinché si proceda entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza alla loro pubblicazione nel sito regionale "Amministrazione trasparente", e alla comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a riscontro dell'istanza. Se invece si tratta di dati o documenti che non sono oggetto di pubblicazione obbligatoria dovrà valutare, a prescindere dall'individuazione fattane dal richiedente, se è in presenza di una richiesta di accesso documentale ai sensi della legge n. 241 del 1990 oppure di una richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5 e ss. del d.lgs. n. 33 del 2013. Ai fini della corretta individuazione della fattispecie rileverà innanzitutto l'oggetto della richiesta di accesso che, nel caso di accesso documentale, deve essere un atto o documento e la presenza di una motivazione adeguata a

dimostrare “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”.

Nel caso in cui l'accesso non verta su un documento o l'interesse all'accesso non sia tale da ricadere nella fattispecie della legge n. 241 del 1990, il responsabile dovrà comunque considerarla come richiesta di accesso civico generalizzato e valutarla ai sensi delle norme contenute negli art. 5 e ss. del d.lgs. n. 33 del 2013.

Tra le prime valutazioni che il responsabile del procedimento deve fare c'è quella in ordine all'identificazione nell'istanza dei dati, dei documenti o delle informazioni richieste. Non va dato seguito, infatti, a richieste generiche che non forniscono all'Amministrazione indicazioni utili all'individuazione di quanto richiesto (art. 5 comma 3). In questo caso il responsabile del procedimento può chiedere al richiedente di precisare la domanda. ANAC specifica inoltre che, per quanto l'amministrazione sia tenuta a dare seguito anche alle domande di accesso ad un numero ingente di dati, documenti o informazioni, se il numero è “manifestamente irragionevole” e il pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione è serio e immediato, si deve rigettare la domanda precisandone le ragioni nella motivazione.

Il responsabile deve poi verificare se si è in presenza di uno dei casi di esclusione assoluta dall'accesso, come quelli individuati dall'art. 5 bis comma 1 (sicurezza pubblica, ordine pubblico, etc.) o se si è in presenza di uno dei casi in cui la legge vieta l'accesso o lo subordina al rispetto di specifiche condizioni. Il comma 3 dell'art. 5 bis fa riferimento esplicito ai casi di divieto elencati dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e cioè segreto di Stato, procedimenti tributari, procedimenti selettivi limitatamente ai dati psicoattitudinali e l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emana-zione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. Rilevano a tal fine i regolamenti, o altri atti, con i quali la Regione individua ai sensi del comma 2 dell'articolo citato, le categorie di documenti da essa formati o comunque rientranti nella sua disponibilità sottratti all'ac-cesso ai sensi del comma 1.

In subordine a questa verifica, il responsabile dovrà valutare la presenza di eventuali controinteressati e cioè soggetti che dall'accesso potrebbero ricevere un pregiudizio concreto rispetto ad un loro interesse privato relativo alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza, ad interessi economici e commerciali sia nel caso di persona fisica che giuridica, compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali (art. 5 bis comma 2).

A titolo di chiarimento si fa presente che i limiti al diritto di accesso civico generalizzato sono più ampi di quelli previsti per l'accesso documentale, in quanto quest'ultimo richiede la presenza di una situazione giuridica qualificata. Potrebbero verificarsi casi in cui, in presenza di una situazione giuridica qualificata, dovrà essere consentito l'accesso ex legge n. 241 del 1990 ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato.

Per una disamina completa dei limiti al diritto di accesso generalizzato si rimanda al paragrafo 8 delle Linee guida ANAC in materia, atto n. 1309 del 2016, adottate d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali.

Nel caso in cui siano presenti controinteressati, il responsabile dovrà attivare la procedura di cui all'art. 5 comma 5 per consentire a questi ultimi di opporsi alla richiesta di accesso. Si ricorda che in ogni caso il procedimento di accesso civico deve concludersi entro 30 giorni con un provvedimento espresso e motivato.

4.3 Accesso e durata degli obblighi di pubblicazione. Art. 8 comma 3 e 3 bis

L'introduzione della nuova figura di accesso civico generalizzato ha determinato modifiche anche rispetto alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti oltre i termini previsti dalla legge. Infatti, se prima, decorsi i 5 anni di durata dell'obbligo di pubblicazione (art. 8, comma 3), o diversa data prevista (l'art. 14 comma 2 e l'art. 15 comma 4 prevedono una durata di tre anni per la pubblicazione dei dati a decorrere dalla cessazione del mandato o dell'incarico), i dati dovevano esser comunque conservati e resi disponibili in un'apposita sezione archivio di "Amministrazione trasparente" ora il legislatore ha previsto che, decorsi i termini della pubblicazione, i relativi dati e documenti siano accessibili ai sensi dell'articolo 5. Nel caso in cui si ritenga di lasciarli in pubblicazione, essi andranno trattati ai sensi dell'art. 7-bis comma 3 e cioè come dati ulteriori dei quali non è richiesta la pubblicazione. Questo implica che i dati personali eventualmente presenti dovranno essere anonimizzati e che la pubblicazione potrà essere fatta solo dopo aver valutato l'assenza di pregiudizio ad uno degli interessi pubblici i privati indicati dall'art. 5-bis (esclusioni e limiti all'accesso civico). Come ricordato, l'ANAC con suo atto potrà determinare i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

Sul tema della durata degli obblighi di pubblicazione, lo stesso articolo 8 richiama anche la normativa in materia di trattamento dei dati personali. Nelle Linee guida adottate dal Garante con provvedimento n. 243 del 2014 è previsto che in tutti i casi di pubblicazioni obbligatorie di atti e provvedimenti amministrativi che contengono dati personali (quindi anche oltre la portata del d.lgs. 33 del 2013) la pubblica amministrazione deve rendere tali dati accessibili solo per l'ambito temporale individuato dalle diverse normative di settore e, in mancanza, deve fissare congrui periodi di tempo entro i quali mantenere dati e informazioni on line. Tale lasso di tempo non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati personali stessi sono resi pubblici.

Va ricordata, infine, l'introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto "diritto all'oblio" da parte del Regolamento europeo (UE) 2016/679. Sarà compito del legislatore nazionale allineare entro due anni la normativa, compresa eventualmente anche quella in materia di trasparenza, alle prescrizioni introdotte dal Regolamento, che diventerà definitivamente applicabile in tutto il territorio UE a partire dal 25 maggio 2018.

Nello specifico, il diritto all'oblio consentirà agli interessati di ottenere la cancellazione dei propri dati personali, anche on line e anche da parte delle amministrazioni, in presenza di determinate condizioni, tra cui quella per cui "i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stato raccolti". I dati dovranno essere "dimenticati" dalle banche dati, dai mezzi di informazione e dai motori di ricerca.

A questo diritto si accompagna l'obbligo per il titolare del trattamento che ha pubblicato i dati di comunicare la richiesta di cancellazione a chiunque li stia trattando, nei limiti di quanto tecnicamente possibile. Il diritto all'oblio potrà essere limitato solo in alcuni casi specifici: per esempio, per garantire l'esercizio della libertà di espressione o il diritto alla difesa in sede giudiziaria; per tutelare un interesse generale (ad esempio, la salute pubblica); oppure quando i dati, resi anonimi, sono necessari per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche.

5. Tutela della privacy

Nonostante l'introduzione nel nostro ordinamento del nuovo diritto di accesso generalizzato non sembrano essersi modificati sostanzialmente i rapporti tra trasparenza e privacy. Anche il diritto di accesso generalizzato, infatti, incontra il limite della "protezione dei dati personali in conformità della disciplina legislativa in materia" (art. 5-bis comma 2) e quindi del Codice Privacy. Poiché le informazioni oggetto di accesso sono considerate pubbliche e pertanto, una volta rese accessibili, potenzialmente conoscibili da parte di chiunque, nella valutazione dell'eventuale pregiudizio ai danni di soggetti terzi, particolare attenzione dovrà essere posta alla protezione dei dati personali eventualmente presenti. Si ricorda a tale riguardo che secondo la definizione di dato personale non rientrano in tale novero i dati delle persone giuridiche, enti e associazioni.

Le Linee guida del Garante Privacy del 15 maggio 2014 n. 243, continuano a definire il quadro unitario di misure cautelative che i soggetti pubblici, e gli altri soggetti destinatari delle norme vigenti, sono tenute ad applicare nei casi in cui effettuano attività di diffusione di dati personali sui propri siti web istituzionali per finalità di trasparenza o per altre finalità di pubblicità dell'azione amministrativa. Le linee guida contengono inoltre indicazioni utili per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti obbligati all'applicazione del d.lgs. n.33 del 2013 nei casi in cui la pubblicazione e la diffusione di dati, informazione e documenti comportino il trattamento di dati personali. In tale contesto i soggetti obbligati sono chiamati a verificare, caso per caso, se sussistono i presupposti per la pubblicazione dei dati personali e laddove ricorre l'obbligo di pubblicazione devono essere opportunamente temperate le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché con la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali

I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (c.d. "**principio di necessità**" di cui all'art.3, comma 1, del Codice).

Anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti e documenti previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili e giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 7 bis comma 4 del d.lgs. n.33 del 2013).

Alla luce delle anzidette considerazioni è consentita la diffusione dei dati personali laddove in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (c.d. "**principio di pertinenza e non eccedenza**" di cui all'art.11, comma, lett. d), del Codice).

L'Amministrazione regionale procederà comunque a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti ovvero i dati sensibili o giudiziari, ai sensi dell'art. 4 commi 1 lett. d) ed e) del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), laddove la pubblicazione di dette informazioni non sia indispensabile rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione. Inoltre, in applicazione dell'art 26, comma 4, del d.lgs. n. 33 del 2013 l'amministrazione non procederà alla pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di

vantaggi economici qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati.

Per tutte le altre attività di comunicazione e diffusione di dati personali (ad esclusione di quelli sensibili e giudiziari) che vengono svolte dalle strutture della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa ma che non si riferiscono agli obblighi di pubblicazione previsti da leggi statali e regionali ai fini della trasparenza, si rimanda al Regolamento regionale n. 2 del 2007 e ss.mm.

6. Pubblicazioni ulteriori. Art. 7-bis, comma 3 e Art. 3 L.R. 1/2012.

Nel nuovo art. 7-bis, comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, "Limiti alla trasparenza", è stata ribadita per le Amministrazioni pubbliche la facoltà di disporre la diffusione e la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che esse non hanno l'obbligo legale di pubblicare, introducendo il rispetto dei limiti in materia di accesso indicati dall'art. 5-bis e procedendo, come stabilito precedentemente, all'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

Il legislatore ha previsto infatti la possibilità di estendere anche ad altri ambiti dell'organizzazione e dell'attività amministrativa l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici e privati rilevanti come elencati nell'art. 5-bis.

La diffusione da parte dell'amministrazione di dati e informazioni è soggetta alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni previste a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali fissate dalle disposizioni di diritto europeo e nazionale in materia. Al riguardo si osserva che laddove la pubblicazione comporti un trattamento di dati personali, l'amministrazione deve opportunamente contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Le pubbliche amministrazioni non sono "libere di diffondere" "dati personali" ulteriori, non individuati dal d.lgs. n. 33 del 2013 o da altra specifica disposizione di legge o regolamento.

L'eventuale pubblicazione di dati, informazioni e documenti, che non si ha l'obbligo di pubblicare, è legittima solo "procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente esistenti".

La Regione ritiene opportuno garantire un livello di trasparenza e a tal fine si avvale della facoltà prevista dal citato articolo 7-bis comma 3 del d.lgs. n.33 del 2013 di disporre la diffusione e la pubblicazione di dati, informazioni e documenti non previsti obbligatoriamente dalla legge o regolamento.

In particolare, in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3, il Responsabile per la Trasparenza con proprio atto può disporre la pubblicazione a cadenza annuale di informazioni concernenti i seguenti atti:

- a) monitoraggio dei dati pubblicati;
- b) elenco mensile degli assegni vitalizi erogati ai titolari di cariche elettive;
- c) atti amministrativi della Giunta Regionale, decreti del Presidente e degli assessori della Giunta Regionale, atti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e

determinazioni dirigenziali la cui pubblicazione non è richiesta ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013;

- d) finanziamenti regionali a progetti e ad attività la cui attribuzione non è predeterminata da atti di carattere generale dell'amministrazione che fissa criteri e modalità;
- e) liquidazioni di somme per importi superiori ad un milione di euro che non siano oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 33 del 2013.

In ordine ai dati di cui alla lettera a) si precisa che vengono pubblicati nella sottosezione "altri contenuti" le informazioni relative agli esiti del monitoraggio svolto dai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza a seguito di controlli a campione, per verificare completezza, aggiornamento e precisione dei dati oggetto di pubblicazione.

In ordine ai dati di cui alla lettera b) si precisa che vengono pubblicati i dati relativi ai vitalizi erogati mensilmente. Trattasi di dati che l'Amministrazione considera rilevanti ai fini della trasparenza e che pubblica in forma aggregata, da non associare al nominativo del destinatario. La Responsabilità della pubblicazione è del Servizio Funzionamento e gestione.

In ordine ai dati di cui alla lettera c) si precisa che sono pubblicate le delibere degli organi di indirizzo politico della Giunta regionale, i decreti del Presidente e degli assessori della Giunta Regionale, gli atti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa. La pubblicazione in tale sottosezione viene realizzata mediante link di collegamento sul sito istituzionale ER nella home 'entra in Regione' – "Atti della Giunta e dell'Assemblea Legislativa". A tale riguardo si veda la determinazione n. 12096 del 25 luglio 2016 di "Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art 7 comma 3 d.lgs. 33/2013, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n.66" (per l'Assemblea legislativa determinazione n. 529 del 28 luglio 2016), che prevede anche la pubblicazione delle determinazioni dirigenziali ulteriori rispetto a quelle la cui pubblicazione è obbligatoria, previa anonimizzazione dei dati personali.

In ordine ai dati di cui alla lettera d) si specifica che in tale contesto rientrano anche i finanziamenti erogati a titolo di "provvista finanziaria". Questi rapporti si distinguono dai procedimenti di concessione di contributi e sussidi - di cui tratteremo in dettaglio più avanti – perché in tali fattispecie la Regione non è amministrazione procedente all'individuazione dei beneficiari della concessione dei contributi ma si limita al mero trasferimento di fondi ad altro ente pubblico per la realizzazione di finalità istituzionali. A titolo meramente esemplificativo si richiamano i trasferimenti di risorse del Servizio Sanitario Regionale (SSR) che la Regione eroga alle Università per il finanziamento dei contratti aggiuntivi a quelli statali per le scuole di specializzazione medica. Sulla base di una ricognizione dei bisogni formativi della professione medica e della relativa ripartizione dei contratti di formazione il Ministro della Sanità, sentito il M.I.U.R., definisce la percentuale di fabbisogni professionali nazionali e autorizza il finanziamento a contratti aggiuntivi da finanziare con fondi del SSR. All'assegnazione dei contratti provvedono le Università che individuano i beneficiari previa selezione e valutazione dei candidati.

In ordine ai dati di cui alla lettera e) si precisa che l'amministrazione pubblica anche gli atti di impegno e liquidazione di finanziamenti superiori ad 1 milione di euro ad enti pubblici e privati che non siano già stati pubblicati in altra sotto sezione del sito Amministrazione trasparente. La Responsabilità della pubblicazione è in capo al Direttore generale competente all'attività ovvero al progetto da realizzare. Dalle pubblicazioni suindicate vanno altresì distinte le pubblicazioni a cui la

Regione provvede in attuazione di previsione normative contenute in leggi diverse dal d.lgs. n.33 del 2013 e che non trovano una collocazione specifica nelle sottosezioni di Amministrazione trasparente.

La sotto-sezione “Dati ulteriori” sarà, infine, oggetto di implementazione con la pubblicazione dei dati, in forma aggregata, relativi alle istanze di accesso civico generalizzato pervenute e del primo catalogo del patrimonio informativo della Regione.

Inoltre, nella sotto-sezione “Dati ulteriori”, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2012, saranno pubblicate con le stesse modalità, contenuti e formati previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le informazioni concernenti i seguenti nominati dall’Assemblea legislativa:

- Presidente e componenti della Consulta di garanzia statutaria;
- Presidente e componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom);
- Difensore Civico Regionale;
- Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;
- Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza;
- Presidente dell’Istituto per i beni culturali;
- Revisori dei conti.

7. Casi di esclusione esplicita degli obblighi di pubblicazione

Per esigenze di chiarezza si ritiene di escludere in modo esplicito l’assoggettamento all’obbligo di pubblicazione per i seguenti atti:

- Atti di reiscrizione di impegni di spesa in perenzione amministrativa con contestuale liquidazione della spesa per riconoscimento di corrispettivi per acquisizione di beni, servizi ed esecuzione lavori, contributi, sussidi, sovvenzioni, corrispettivi, compensi (vantaggi economici in genere) a favore di soggetti pubblici e/o privati. Trattasi di atti che si rende necessario adottare per reiscrivere a bilancio poste giustificative della spesa reclamate dai soggetti creditori in esecuzione di impegni contabili di spesa assunti prima del 1° gennaio 2012 e quindi anteriori agli obblighi di trasparenza previsti all’art.18 D.L. n.83 del 2012 e al d.lgs. n.33 del 2013 con utilizzo di capitoli di spesa corrente che in conto capitale.

Si ritiene che non generano obblighi di pubblicazione di dati o informazioni per tutte le categorie di soggetti e fattispecie indicate in tutti i paragrafi del presente documento le risultanze finanziarie oggetto di provvedimenti di reiscrizione della spesa. A legislazione vigente i vantaggi economici per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n.33 del 2013 da reiscrivere a bilancio negli esercizi finanziari futuri saranno oggetto di pubblicazione per soddisfare le condizioni della voce “importo del vantaggio economico corrisposto” di cui all’art.27 comma 1 lett. b) del medesimo decreto.

- Restituzione (Rimborso) a terzi di somme erroneamente versate a titolo di tributi e/o sanzioni amministrative. Nella fattispecie non si configura l’ipotesi di un vantaggio economico in quanto il

riconoscimento dell'importo è a totale ristoro di quanto percepito in eccesso o erroneamente versato all'amministrazione regionale.

- Restituzione a terzi di somme indebitamente versate per oblazione per illeciti edilizi. Nella fattispecie non si configura l'ipotesi di un vantaggio economico in quanto il riconoscimento dell'importo è a totale ristoro per le somme indebitamente versate e percepite dall'Ente.
- Restituzione depositi cauzionali. Trattasi di importi riconosciuti a titolo di recupero degli oneri corrisposti all'Ente per partecipare a procedure di gara per l'affidamento di appalti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- Provvedimento di indennità di esproprio/occupazione.
- Atti di mera quantificazione dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi di legge per il versamento dell'IVA-IRAP che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.
- Quantificazione oneri di spesa per l'esecuzione pagamenti obbligati per violazione norme del Codice della strada o altre infrazioni.
- Atti di mera quantificazione dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi di legge per il versamento di ICI, IMU, TARI, TASI, Imposte di registro che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.
- Atti di mera quantificazione dell'onere finanziario di spesa finalizzata agli obblighi contrattuali per il versamento di canoni di locazione, spese condominiali, oneri accessori, che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.
- Atti di mera quantificazione dell'onere finanziario di spesa finalizzata al versamento di contributi consortili, contributi dovuti a consorzi fitosanitari e consorzi strade, che determinano la registrazione contabile di spesa (impegno) a valere su un esercizio finanziario.

PARTE SECONDA – Pubblicazioni concernenti i procedimenti

Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 12, 23, 26, 27, 33 e 35 del d.lgs. n. 33 del 2013

8. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale ai sensi dell'articolo 12

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
Art.12 OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Atti di carattere normativo Da pubblicare e aggiornare tempestivamente	Statuto, leggi regionali e regolamenti regionali.
E' data attuazione agli obblighi di pubblicazione mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali – alla banca dati “Demetra” che contiene i riferimenti a “Normattiva” per le leggi dello Stato. Le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a Demetra assicurano anche l'aggiornamento automatico.	
Atti di carattere amministrativo generale Da pubblicare e aggiornare tempestivamente	Provvedimenti amministrativi contenenti direttive, circolari, istruzioni, programmi e ogni atto previsto dalla legge o comunque adottato che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano l'amministrazione regionale o dettano disposizioni per l'applicazione delle stesse. I documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti dell'Oiv.
Ai responsabili della pubblicazione viene data tempestiva comunicazione dell'avvenuta adozione di atti a carattere amministrativo generale per la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”. I soggetti coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere amministrativo generale sono l'Assemblea legislativa, la Giunta regionale, i relativi Direttori generali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, l'Oiv.	

Ambito di applicazione

La disposizione si applica agli atti a carattere normativo e a carattere amministrativo generale adottati dagli organi di indirizzo politico e dagli organi di amministrazione secondo le modalità di seguito indicate.

Atti a carattere normativo

Per quanto riguarda la pubblicazione degli atti a carattere normativo di cui al primo capoverso del l'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 – “riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati *Normattiva* che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività – si rileva che in tale ambito vanno ricompresi le leggi statali e regionali che disciplinano l'organizzazione, regolamentano funzioni e attività della Regione.

In particolare l'art. 12 (rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale”) prevede, al comma 1, che “*Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.*”.

Per le Regioni, questa disposizione trova poi una specificazione nel comma 2 di detto articolo: “*Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.*”. A questi obblighi risulta già data attuazione nella sezione “Amministrazione trasparente” sia mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto e le leggi regionali – alla banca dati “Demetra” (la quale contiene i riferimenti a “Normativa” per le leggi dello Stato), sia mediante la pubblicazione dei principali atti amministrativi che regolano l'attività dell'ente. Avuto poi riguardo a “gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati” degli Statuti e delle norme regionali la Regione adempie all'obbligo in quanto, nel curare le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a *Demetra*, assicura anche il loro aggiornamento automatico.

Modalità di attuazione

È data attuazione agli obblighi di pubblicazione mediante il collegamento – per quanto riguarda lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali – alla banca dati “Demetra” che contiene i riferimenti a “Normattiva” per le leggi dello Stato. Le pubblicazioni previste tramite link di collegamento a Demetra assicurano anche l'aggiornamento automatico.

Atti a carattere amministrativo generale

Per quanto riguarda invece gli atti a carattere amministrativo generale gli adempimenti in materia di trasparenza riguardano una categoria più ampia rispetto a quella anzidetta.

Il citato comma 1 dell'articolo 12 prevede, infatti, al secondo capoverso, un obbligo di pubblicazione degli atti amministrativi a carattere generale. Vanno dunque pubblicati:

a) atti che dispongono in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'amministrazione e atti nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano l'amministrazione o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse;

b) documenti di programmazione strategico –gestionale;

c) misure integrative di prevenzione della corruzione, individuate ai sensi dell'art.1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012;

d) atti degli organismi indipendenti di valutazione;

e) codici di condotta.

In particolare, le misure integrative di prevenzione della corruzione riguardano le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica, ma non lo Stato, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti pubblici non economici, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.lgs. n. 231 del 2001, quindi non la Regione.

Nella sostanza, gli atti che vengono in considerazione paiono essere quelli di carattere generale contenenti: direttive, circolari, istruzioni (in generale atti che dettano un indirizzo, lasciando margini di discrezionalità, ovvero una interpretazione), ovvero “programmi”. Tali atti sono rilevanti in quanto riguardino l'organizzazione, le funzioni o gli obiettivi dell'ente.

Per quanto riguarda gli atti dell'Oiv, erano già oggetto di pubblicazione le attestazioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza (accompagnate da griglia di rilevazione e scheda di sintesi) e la validazione della relazione sulle performance, rese, rispettivamente, sulla base dell'art. 14, comma 4 lettere g) e c) del d.lgs. n. 150 del 2009. La norma introdotta dalla novella all'art. 12 sembra estendere questo obbligo di pubblicazione ad altri atti eventualmente adottati da tale organismo in quanto previsti dalla legge. Sempre con riferimento al d.lgs. n. 150 del 2009, art. 14, comma 4, che ne disciplina i compiti, sono atti dell'Oiv: la relazione annuale, le comunicazioni sulle criticità riscontrate da inoltrare alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e, infine, le proposte all'organo di indirizzo politico-amministrativo per la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione delle premialità.

Per quanto invece riguarda l'esplicitazione dell'obbligo di pubblicare i documenti di programmazione strategico –gestionale introdotta dalla novella all'art. 12, va assolto integrando la sezione “Atti generali” con ulteriori link, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33 del 2013, alle pagine istituzionali della Regione che contengono i documenti di programmazione regionale ulteriori rispetto al Documento di economia e finanza regionale (Defr). Ad esempio, i documenti di programmazione sui Fondi strutturali, e i programmi di finanziamento regionali, quali il Programma per la ricerca e il trasferimento tecnologico, il Piano telematico, il Piano energetico, il Piano regionale integrato dei trasporti, il Piano d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile, etc.

Restano esclusi dalla pubblicazione ex art. 12 il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, con i relativi aggiornamenti annuali, previsti dall'art. 21 del Codice dei Contratti pubblici, la cui pubblicazione deve avvenire nelle pagine del Profilo del Committente, come previsto dal medesimo articolo al comma 7.

Gli organi coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere amministrativo generale sono **l'Assemblea legislativa, la Giunta regionale, i relativi Direttori generali**, ciascuno per il proprio ambito di competenza, e da ultimo l'Organismo indipendente di valutazione (Oiv) della Regione, unico per Giunta Regionale e Assemblea Legislativa.

Tra i soggetti coinvolti nei processi di pubblicazione degli atti di carattere normativo ai sensi del Piano triennale per la prevenzione della corruzione rientrano **anche le gestioni commissariali**, ivi inclusa quella relativa al commissario delegato alla ricostruzione del sisma 2012, nonché il **sistema delle "Agenzie regionali"** che tale Programma individua: l'Agenzia regionale per le erogazioni in Agricoltura (AGREA), l'Agenzia di sviluppo dei mercati telematici (Intercent-ER), l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTePC), Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), Agenzia regionale per il lavoro e l'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali (IBACN). Tali soggetti pubblicano nella propria sezione "Amministrazione trasparente" i riferimenti normativi alle norme di legge statale, agli Statuti e alle norme di legge regionali di relativa competenza che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività di competenza.

Ai fini della corretta attuazione di tale disposizione le Direzioni generali e gli altri soggetti emananti, devono segnalare la presenza di atti di tale natura al fine di una loro pubblicazione (anche mediante apposito link), nonché curare che le Agenzie e gli altri soggetti titolari di una propria sezione "Amministrazione trasparente" abbiano ottemperato agli obblighi.

Per completezza della trattazione, sono da ricomprendere nell'ambito degli atti amministrativi generali **anche alcuni atti adottati dai Direttori generali** (dell'Assemblea legislativa e della Giunta Regionale) quali quelli aventi ad oggetto atti generali di indirizzo e di regolazione ai sensi dell'art. 40, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia Romagna). La competenza dei Direttori generali ad adottare detti atti è prevista anche nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 2008 avente ad oggetto "indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali".

Pertanto tutti i provvedimenti contenenti direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, devono essere tempestivamente comunicati al responsabile della pubblicazione. Tale responsabile è individuato dal programma triennale per la trasparenza come segue:

- per gli atti della Giunta regionale e delle proprie strutture organizzative, nel Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato;
- per gli atti dell'Assemblea legislativa e delle proprie strutture organizzative, in via generale, nel Direttore generale dell'Assemblea e, con specifico riferimento agli "estremi e testi ufficiali dello Statuto e delle norme di legge regionale che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività", nel Responsabile del Servizio Affari legislativi e coordinamento delle Commissioni assembleari dell'Assemblea medesima.

Per garantire il regolare flusso informativo di tali atti amministrativi generali dalle strutture coinvolte al responsabile della pubblicazione, occorre che, prima della pubblicazione di tali atti nella

sezione “Amministrazione trasparente”, il responsabile verifichi l’attinenza di tali atti rispetto a quanto richiesto dall’articolo 12 del d.lgs. n. 33 del 2013. Nella sottosezione livello 2 " atti generali" sono pubblicati anche il Codice disciplinare e il Codice di condotta, inteso come Codice di Comportamento. La responsabilità della pubblicazione è in capo al Direttore Generale Organizzazione e al Direttore generale dell’Assemblea legislativa.

Modalità di attuazione

Per dare attuazione agli obblighi di pubblicazione degli atti a carattere amministrativo generale le competenti strutture della Giunta e dell’Assemblea legislativa danno tempestiva comunicazione ai responsabili della pubblicazione dell’avvenuta adozione di atti a carattere amministrativo generale.

9. Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell’art. 1 co. 16 lett. a) e d) della legge n. 190 del 2012

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE Art. 23 d.lgs. n. 33 del 2013+ art. 1 co. 16 lett. a) e d) legge n. 190 del 2012	CONTENUTO DELL’OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
Provvedimenti adottati da organi di indirizzo politico e provvedimenti adottati da dirigenti Da pubblicare e aggiornare ogni sei mesi in formato tabellare	Elenco dei provvedimenti finali dei procedimenti di: <ul style="list-style-type: none"> • scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta; • accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche 	La mancata pubblicazione dell’elenco non incide sulla validità e l’efficacia dei singoli atti. La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.

Premessa

L’art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 è stato parzialmente abrogato dal d.lgs. n. 97 del 2016, che ha di fatto cancellato l’obbligo di pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti di autorizzazione e

concessione e dei procedimenti relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera. È stato inoltre abrogato il comma 2 del suddetto articolo che specificava gli elementi da pubblicare per ciascun provvedimento e la forma di tale pubblicazione.

Nelle "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute del d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016", adottate in via definitiva con la delibera 1310/2016, pur rilevando una mancanza di coordinamento con la legge 190/2012, ANAC conferma che tali obblighi di pubblicazione sono di fatto abrogati.

Tuttavia, nel Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 la Regione, in coerenza con quanto disposto dall'art. 1, comma 16, lett. a) e d) della legge n. 190 del 2012, nonostante l'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 97 del 2016, ha individuato quali ulteriori misure per la trasparenza, le pubblicazioni inerenti gli elenchi dei provvedimenti finali dei procedimenti relativi ad autorizzazioni e concessioni nonché a concorsi e prove selettive del personale e progressioni di carriera.

In questo caso la pubblicazione dei provvedimenti, va effettuata ai sensi e nei limiti dell'art. 7-bis.

Ambito di applicazione

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione di cui alla lett. b) "scelta del contraente" – si rileva che in tale ambito vanno ricompresi i provvedimenti finali relativi alle procedure di affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto appalti di acquisizioni di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di lavori anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta dall'amministrazione.

In tale ambito rientrano le determinazioni dirigenziali di aggiudicazione a seguito dell'espletamento di una procedura per l'affidamento di un appalto pubblico.

Non rileva, ai fini della trasparenza, che il provvedimento di aggiudicazione, alla data della sua adozione, non sia ancora in grado di esplicare i suoi effetti in quanto subordinato all'esito positivo dei controlli ex lege, in quanto comunque si tratta dell'atto finale della procedura di scelta del contraente. Nel caso in cui l'atto di impegno sia successivo e distinto da quello di aggiudicazione definitiva, non è necessario pubblicarlo in aggiunta a quest'ultimo. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, debba essere modificato l'aggiudicatario, andrà pubblicato anche il successivo atto di aggiudicazione.

Non vanno pubblicati, in quanto non costituiscono provvedimenti finali di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 23, gli atti di liquidazione, le determinazioni a contrarre laddove non siano anche di contestuale affidamento, gli eventuali atti di proroga del contratto e i provvedimenti relativi a contratti aventi ad oggetto varianti in corso d'opera che superino il quinto dell'importo complessivo dell'appalto (cosiddetto 5° d'obbligo). Questo indipendentemente dall'attribuzione di un nuovo CIG. Al contrario l'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 23 riguarda anche i provvedimenti di ripetizione di servizi analoghi e servizi supplementari (ex complementari) sebbene collegati ad un contratto stipulato antecedentemente.

Nella tipologia degli atti di cui all'art 23, comma 1, lett. b) sono ricompresi anche i provvedimenti finali relativi ai procedimenti che prevedono la formazione di graduatorie a seguito di bandi per la raccolta di manifestazioni di interesse ovvero per gli inviti a presentare progetti (concorso di idee).

Nell'ambito di applicazione della norma non rientrano i provvedimenti che sono già oggetto di pubblicazioni ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di provvedimenti di concessione di contributi, sussidi ed altri vantaggi economici.

Per quanto riguarda la tipologia di atti di cui alla lett. d) dell'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013 – “accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni” si fa esplicito riferimento agli atti di cui all'art. 11 (per gli accordi con i privati) e all'art 15 (per gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni) della legge n. 241 del 1990.

Si pensi a titolo esemplificativo agli accordi stipulati tra la pubblica amministrazione e i privati aventi ad oggetto accordi integrativi ovvero accordi sostitutivi dei provvedimenti amministrativi finalizzati al perseguimento di un pubblico interesse. In questi casi il contributo e la partecipazione dei privati può costituire un elemento rilevante per la promozione di interessi pubblici collegati alla promozione di obiettivi di maggiore sviluppo economico e di occupazione in determinate aree del territorio.

In ordine agli accordi tra Pubblica amministrazione e i privati si ricorda che l'articolo 1 comma 47 della legge n. 190 del 2012 ha integrato e modificato l'art 11, comma 3, della legge n. 241 del 1990 come segue: “Gli accordi previsti al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'art 3 della legge n. 241 del 1990.”

Tra gli accordi stipulati dall'amministrazione da pubblicare rientrano anche i protocolli d'intesa e le convenzioni tra pubbliche amministrazioni, oltre agli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, a prescindere che contengano o meno la previsione dell'eventuale corresponsione di una somma di denaro. Diversamente, non vi rientrano i contratti stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni. Non rientrano nel novero degli accordi da pubblicare nemmeno le fattispecie di cd. “programmazione negoziata” tra la Pubblica amministrazione e i privati la cui pubblicazione è già prevista dall'art. 39 “Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio” e dall'art. 41 “Trasparenza del servizio sanitario nazionale”.

Per quanto riguarda “gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni” di cui all'art. 15 della legge n. 241 del 1990 si rinvia alla nozione di “pubbliche amministrazioni” contenuta nell'art. 2 bis del d.lgs. n. 33 del /2013.

Tra gli accordi rientrano anche i provvedimenti di programmazione operativa adottati dalla Regione in attuazione degli accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti col Governo per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo del territorio. Trattasi di strumenti di programmazione operativa che consentono di dare immediato avvio agli investimenti in specifici settori e aree di intervento a cui sono allegati specifici allegati tecnici in cui si dà atto della coerenza delle scelte con i principali strumenti in atto sul territorio. Nell'Accordo di programma quadro sono inoltre indicate le risorse ordinarie, nazionali e comunitarie necessarie alla realizzazione degli interventi.

Modalità di attuazione

Poiché è stato abrogato il comma 2 dell'art. 23 che specificava gli elementi da pubblicare per ciascun provvedimento, non è più necessario che siano pubblicati il contenuto, l'oggetto, la spesa

prevista e i principali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento. Inoltre, non è più necessario che la pubblicazione avvenga tramite una scheda sintetica prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.

È dunque sufficiente procedere alla pubblicazione dei provvedimenti in elenchi semestrali, mantenendo il riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. n.50 del 2016 per i provvedimenti finali relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Sempre con riferimento a tali provvedimenti viene fatta salva la possibilità, prevista dall'art. 9-bis, di adempiere all'obbligo di pubblicazione mediante le eventuali comunicazioni alle amministrazioni centrali titolari di banche dati e la corrispondente pubblicazione sulle pagine di Amministrazione trasparente del collegamento ipertestuale a tali banche dati.

La Regione dispone che le pubblicazioni avvengano in elenchi, distinti per gli atti adottati dagli organi di indirizzo politico e per gli atti adottati dai dirigenti, relativi alle date del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno: entro 1 mese da tali date sarà reso pubblico l'elenco relativo ai provvedimenti adottati nel semestre precedente.

10. Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, previsti dagli articoli 26 e 27.

Gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevedono gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE Art. 26 e art. 27	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE
Sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, vantaggi economici	Atti di determinazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari	La mancata o incompleta pubblicazione costituisce violazione degli obblighi di trasparenza.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE Art. 26 e art. 27	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE
Pubblicazione tempestiva	Atti di concessione. Per ciascun provvedimento va pubblicato: <ol style="list-style-type: none"> 1) nome dell'impresa o dell'ente e C.F. o nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del procedimento amministrativo 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto 7) link al curriculum del soggetto selezionato 	La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario

Premessa

L'articolo 26 (rubricato "Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati" e che di seguito sarà citato come articolo 26) individua gli atti soggetti a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, gli effetti della pubblicazione, nonché della sua omissione, incompletezza o ritardo, e i casi di esclusione per i dati identificativi delle persone fisiche. L'articolo 27 (rubricato "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari e che di seguito sarà citato come articolo 27) individua invece le informazioni da pubblicare.

Art. 26, comma 1. Criteri e modalità

Il comma 1 dell'articolo 26 introduce l'obbligo di pubblicare i criteri e le modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi per l'erogazione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, in una sotto-sezione di 2° livello della sezione "Amministrazione trasparente."

Ne deriva che i provvedimenti amministrativi (delibere dell'Assemblea legislativa o della Giunta Regionale) predisposti per l'approvazione di criteri, procedure, percorsi amministrativo-contabili per l'erogazione dei contributi ed in genere di vantaggi economici devono essere obbligatoriamente oggetto di pubblicazione quale presupposto legittimante l'attività amministrativa.

Nel caso in cui gli atti che determinano i criteri e modalità per la concessione di contributi siano adottati da amministrazione diversa – bandi e avvisi comunitari e statali – non è necessario pubblicare questi atti. Gli atti di fonte comunitaria o nazionale che contengono i criteri e le modalità non rientrano nel novero degli atti da pubblicare obbligatoriamente ai sensi dell'art.26, comma 1, del d.l.gs. n. 33 del 2013 dal momento che l'obbligo di pubblicazione di questi atti è stato già adempiuto dai soggetti che hanno adottato gli atti.

Articoli 26, comma 2, e 27. Atti di concessione

Al comma 2 dell'art 26 è disciplinato invece l'obbligo di pubblicazione delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da distinguere in due categorie, per ciascuna delle quali appare necessario definire l'ambito oggettivo e/o soggettivo di applicazione.

Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari alle imprese

Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le imprese.

Ambito oggettivo: qualunque forma di sovvenzione finanziaria comunque denominata.

Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 a persone, enti pubblici e privati

Ambito soggettivo: atti che hanno come destinatari le persone, gli enti pubblici e gli enti privati

Ambito oggettivo: gli atti di concessione ricompresi in questa categoria sono caratterizzati dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un "vantaggio economico" riconducibile all'articolo 12 della legge n. 241 del 1990. La locuzione "vantaggio economico" deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente.

Sono compresi:

- i contributi, anche ad enti pubblici, per la realizzazione di specifiche attività o l'attuazione di programmi (cui il pubblico ha interesse);

- gli atti di attribuzione di finanziamenti a favore di soggetti pubblici e privati in cui la Regione coordina altri soggetti quale Ente capofila di Progetti e Piani approvati dall'UE e dallo Stato.

Esclusioni

Si ritiene che in linea generale siano escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 26 le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione. L'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, infatti, è testualmente riferito alla “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari” e alla “attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”; tale formulazione, pur molto ampia, sembra comunque non ricomprendere le transazioni commerciali collegate a rapporti sinallagmatici.

Sono altresì esclusi i meri trasferimenti di somme finalizzati ad assicurare la provvista finanziaria per l'attuazione di funzioni pubbliche, oggetto di trasferimento o delegate dalla Regione, poiché tali fattispecie non risultano attratte dall'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 26 e 27.

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione da parte della Regione, per ciascuno degli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché partecipazioni in società di diritto privato, dei dati e delle informazioni indicate dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n.33 del 2013 e dell'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del d.lgs. n. 33 del 2013. Per un approfondimento degli adempimenti previsti all'art. 22, si rimanda al Par. 18.

Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 26:

- i provvedimenti aventi ad oggetto compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali. In questo caso l'Amministrazione provvede alla pubblicazione dei compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, secondo quanto previsto dall'art.15, 15-bis e 15-ter del d.lgs. n. 33 del 2013.

- le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo per l'esecuzione di lavori pubblici, servizi e forniture. In questo caso in applicazione dell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art.1 co. 32 della legge n. 190 del 2012 le somme liquidate dall'Amministrazione, dagli enti pubblici nazionali, dalle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dalle società da esse controllate, limitatamente all'attività di pubblico interesse, sono pubblicate nella sotto-sezione di primo livello” Bandi di gara e contratti” della sezione “Amministrazione trasparente”;

- gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre pubbliche amministrazioni che trovano invece disciplina all'articolo 23 lett. d) e in specifiche disposizioni del d.lgs. n. 33 del 2013, relative, ad esempio, alla trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio (art. 39) o alla trasparenza del servizio sanitario nazionale (art. 41);

- i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi, in ragione degli specifici obblighi di pubblicazione in materia di personale previsti agli art. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

- le assegnazioni e le erogazioni di risorse finanziarie ai Comuni - eventualmente stanziata dalla Regione o dallo Stato - a copertura di contributi per l'autonoma sistemazione di nuclei familiari sfollati dalle abitazioni nonché per le concessioni di contributi a favore di persone fisiche e di imprese per i danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi.

Non costituiscono sovvenzione in quanto non determinano nessuna effettiva attribuzione di un vantaggio economico:

- i rimborsi di spese. Il rimborso spese è oggetto di pubblicazione se è previsto nella normativa vigente uno specifico obbligo di pubblicazione. Ad esempio, l'art.14 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare i dati relativi agli importi di viaggio di servizio e missioni pagati con i fondi pubblici;

- i risarcimenti di danni e provvedimenti di indennizzo. Tali atti non determinano alcuna effettiva attribuzione economica assimilabile ad un riconoscimento di un vantaggio economico da pubblicare ai sensi dell'art.26 del d.lgs. n. 33 del 2013;

- l'attribuzione ad altra amministrazione di quote di tributi;

- le prestazioni sanitarie erogate dal servizio sanitario nazionale;

- l'accreditamento di soggetti. Si osserva al riguardo che i provvedimenti di accreditamento sono atti amministrativi aventi natura autorizzatoria e non concessoria. A titolo semplificativo si richiamano i provvedimenti amministrativi a favore delle strutture ospedaliere private accreditate per la fornitura di prestazioni ospedaliere. La pubblicazione di questi provvedimenti avviene con cadenza semestrale in elenchi secondo le modalità specificatamente previste dall'art. 23 del d.lgs. n. 33 del 2013. Si rileva inoltre che l'art 41, comma 4, del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare con cadenza annuale l'elenco delle strutture private accreditate e gli accordi intercorsi tra la Regione e le strutture private accreditate per la fornitura del servizio sanitario.

Individuazione dell'atto o del presupposto che determina l'obbligo di pubblicazione e del momento in cui la pubblicazione deve avvenire

I commi 1 e 2 dell'articolo 26 individuano due distinte sottosezioni all'interno delle quali devono essere pubblicati i documenti, le informazioni e i dati relativi rispettivamente ai "criteri e modalità" e agli "Atti di concessione".

Nella prima sottosezione si pubblicheranno i criteri e modalità cui l'Amministrazione si attiene per la concessione dei provvedimenti di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990; nella seconda sezione si pubblicheranno le informazioni, i dati e il testo integrale dell'atto di concessione.

Per quanto riguarda la prima sottosezione, si procederà a pubblicare solo l'atto amministrativo adottato dalla Regione che predetermina i criteri e le modalità di concessione (avviso, bando, ecc.). Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 33 del 2013 la pubblicazione di tali atti è tempestiva a garanzia dell'accessibilità totale e trasparenza delle informazioni pubblicate. Sarebbe auspicabile che detta pubblicazione avvenga nell'immediatezza dell'adozione degli atti e comunque in data anteriore al termine iniziale del procedimento di presentazione delle istanze per accedere alla concessione dei contributi, sussidi ed altri vantaggi economici. Il responsabile del procedimento dovrà autorizzare la pubblicazione dell'avviso o bando successivamente al consolidamento del provvedimento nella sottosezione "criteri e modalità".

In ogni caso, se è prevista la pubblicazione dell'atto sul BURERT, è necessario attendere tale pubblicazione prima di procedere a quella in "Amministrazione trasparente".

Nel caso in cui i criteri e le modalità di cui al comma 1 dell'art. 26 siano contenuti in un atto normativo regionale (legge o regolamento) occorrerà aspettare, prima della pubblicazione nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, i termini di *vacatio legis* per la sua entrata in vigore. Tuttavia, si sottolinea che l'atto normativo deve essere pubblicato solo nel caso in cui non vi siano successivi atti amministrativi regionali (delibere di Giunta o Assemblea) con i quali vengono ulteriormente specificati i criteri e le modalità di attribuzione del vantaggio. Infatti, in questo caso, va pubblicato l'atto amministrativo e non l'atto normativo.

Per quanto riguarda la seconda sottosezione, si procederà a pubblicare il testo integrale dell'atto di concessione congiuntamente ad una scheda descrittiva che riporti le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 27, comma 1, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo anzidetto.

Individuazione dei soggetti obbligati ad eseguire la pubblicazione

L'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013 è definito dall'art. 2-bis, che stabilisce che per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Ovvero: "tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,

tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

In merito all'individuazione del **soggetto obbligato** ad eseguire la pubblicazione all'interno dell'Amministrazione regionale, si rileva che l'articolo 6 della legge n. 241 del 1990 al co. 1, lett. d) prevede fra i compiti del responsabile del procedimento il seguente: “cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti”. A tale normativa fa riferimento anche l'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 1993 (“Norme per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto d'accesso”) quando afferma che il responsabile del procedimento “... svolge i compiti previsti dall' art. 6 della legge n. 241 del 1990. L'inadempimento costituisce, ai sensi dell'art. 46, elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. A rilevare la mancata, incompleta o ritardata pubblicazione debbono essere gli organi di controllo; può rilevarla anche il destinatario dell'attribuzione del vantaggio e chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

Si ricorda che, comunque, esattamente come prima delle modifiche all'art. 26, ai sensi dell'art. 43 i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Nel caso degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 26 la pubblicazione degli atti deve essere tempestiva e avvenire, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

Informazioni e documenti da riportare sul sito internet

Come si è già illustrato, l'articolo 27 così elenca le informazioni e i documenti che debbono essere resi pubblici sul sito internet, affinché sia integrato l'obbligo di pubblicità previsto dall'articolo 26:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente ed i relativi dati fiscali, o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato.

In merito a tale documentazione si precisa quanto segue:

- con riferimento alla lett. a) per l'individuazione del beneficiario occorre indicare la ragione sociale e i relativi dati fiscali se trattasi di impresa o ente ovvero il nome del beneficiario se persona fisica;

- con riferimento alla lett. b) per importo del vantaggio economico corrisposto deve intendersi l'ammontare dell'importo di spesa a carico del bilancio dell'Ente determinato nell'atto di liquidazione della spesa di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari in attuazione di un provvedimento. Al fine di soddisfare la condizione prevista nella fattispecie in esame sarà necessario procedere sia alla pubblicazione del provvedimento di concessione con il relativo importo, sia delle risultanze contabili dedotte dagli atti di liquidazione, sia infine degli atti eventuali che modificano l'importo iniziale riconosciuto per garantire l'aggiornamento tempestivo e la continuità dei dati a sistema. La data di pubblicazione dell'atto di concessione è l'elemento temporale da cui decorrono gli effetti dei provvedimenti di concessioni e attribuzioni superiori a mille euro. Si deve quindi ritenere che la disposizione si riferisca a tutti quei provvedimenti che, sulla base della normativa vigente, sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l'erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l'effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse;
- con riferimento alla lett. c) per "norma o titolo a base dell'attribuzione", deve intendersi preferibilmente come riferita all'atto regionale recante i "criteri e le modalità" in base ai quali il vantaggio è stato attribuito. Se tali criteri e modalità sono contenuti in un atto già pubblicato ai sensi del co. 1 dell'art. 26, tale atto va richiamato come "norma o titolo a base dell'attribuzione" da pubblicare ai sensi del comma 2 mediante apposito link alla banca dati del comma 1. Nel caso in cui i criteri e le modalità per l'attribuzione del vantaggio siano contenuti in un atto non regionale (di fonte comunitaria o nazionale) e dunque non pubblicato ai sensi del comma 1 dell'art. 26, esso va comunque indicato in quanto "norma o titolo a base dell'attribuzione". A titolo meramente esemplificativo si richiamano i regolamenti dell'UE che predeterminano criteri e modalità per misure di sostegno a favore di categorie di soggetti pubblici o privati che presentano progetti in aree di intervento finanziate con fondi europei ovvero per misure attive a sostegno del mercato del lavoro. Al riguardo si precisa che l'avvio della procedura per l'erogazione di contributi finanziati con risorse comunitarie dalla Regione è generalmente preceduta da atti di programmazione regionali e da accordi con amministrazioni statali e altri enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto; in tal caso è opportuno richiamare l'atto di programmazione regionale che individua la norma o titolo che costituisce la base dell'attribuzione dell'atto di concessione;
- con riferimento alla lett. f) nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari senza la presentazione di un progetto ovvero di un curriculum, questi documenti non devono essere acquisiti ai soli fini della pubblicazione. In questi casi dovrà essere reso esplicitato che il curriculum e il progetto non sono tra i requisiti richiesti dalle norme per l'attribuzione del vantaggio. Nei casi in cui l'ordinamento consente la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari sulla base di una domanda dell'interessato corredata da documentazione, l'individuazione di quale documenti debbano essere pubblicati deve prendere le mosse dall'individuazione della ratio ispiratrice della previsione normativa. In particolare, il link appare come la modalità più semplice ed immediata per creare un collegamento tra la pubblicazione e la fattispecie concreta ad essa connessa. Due sono i problemi interpretativi da affrontare: cosa si intende con il termine "progetto" e quali sono i problemi tecnici di cui l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione deve tenere conto. Per quanto riguarda la definizione di "progetto" si ritiene che ad essa siano riconducibili – e quindi

debbano essere pubblicati – solo quei documenti che illustrano gli elementi essenziali dell'intervento per il quale il vantaggio economico è concesso, cioè gli elementi che ne consentono l'identificazione e che non sono protetti da diritto d'autore o da segreto professionale o industriale.

I documenti a corredo della domanda possono essere molto corposi e quindi la loro gestione informatica potrebbe rivelarsi difficile e costosa, mentre l'articolo 51 del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni debbono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La soluzione a tale inconveniente va ricercata nell'applicazione di un principio di ragionevolezza, secondo il quale l'obbligo di pubblicazione non si estende agli atti e ai documenti che contengono elementi di mero supporto, nonché agli atti ed ai documenti richiesti soltanto per attestare la regolarità legale e amministrativa del progetto o della domanda. Si deve ricordare, infatti, che per garantire la conoscenza e la conoscibilità degli atti e dei documenti non pubblicati su internet si applica la normativa vigente in merito al diritto di accesso. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che debbano essere pubblicati la relazione descrittiva degli interventi ed il relativo piano dei costi.

In ogni caso l'amministrazione deve accertare che le pubblicazioni dei dati e delle informazioni contenute nel progetto selezionato siano pertinenti e non siano eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza previste dalla legge. Prima di pubblicare sul sito istituzionale il progetto selezionato, il titolare del trattamento deve verificare se i dati ivi contenuti possono essere liberamente resi pubblici ovvero possono essere oggetto di una specifica tutela in quanto protetti dal diritto d'autore o da segreto professionale. Per ovviare a tali problemi può essere utile impartire opportune istruzioni agli interessati nel bando o avviso predisponendo modelli o fac-simile di scheda progetto che i candidati devono compilare ai soli fini della pubblicazione prevista all'art.27, co. 1 lett. d) contenenti dati e informazioni utili ad assolvere alle finalità previste dalla legge. A titolo meramente esemplificativo si allega al presente atto un modello di scheda progetto che le strutture potranno di volta in volta adattare a seconda delle caratteristiche e della tipologia dell'avviso o bando di concessione di contributi. Si ritiene infine che – qualora il beneficiario del vantaggio economico sia una persona fisica – si debba acquisirne il curriculum laddove la valutazione delle esperienze professionali sia rilevante ai fini dell'attribuzione, nonché nei casi in cui l'acquisizione stessa sia espressamente prevista dalla normativa vigente.

Si ritiene che debba essere utilizzato, quale modello-tipo, il curriculum in formato europeo, fatto salvo quanto definito, in relazione a determinati procedimenti, da normativa speciale o da linee-guida applicabili. Sarà pertanto necessario che gli avvisi pubblici forniscano un fac-simile di curriculum idoneo alla pubblicazione sul web, rispettoso della disciplina sulla riservatezza dei dati; non sarà richiesta l'informativa all'interessato in quanto i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge (art.13, comma 5 lett. a), del d.lgs. n.196 del 2003). Ai sensi dell'art 35, comma 1, lett. d) le strutture inoltre sono tenute a pubblicare preventivamente il modello europeo di curriculum, o diverso modello se richiesto, quale documentazione da allegare per l'assegnazione dei relativi provvedimenti, laddove necessario. In tale prospettiva, sono pertinenti le informazioni riguardanti i

titoli di studio e professionali, le esperienze lavorative (ad esempio gli incarichi ricoperti), nonché le ulteriori informazioni di carattere professionale (conoscenze linguistiche oppure competenze sull'uso di tecnologie, come pure la partecipazione a convegni e seminari oppure la redazione di pubblicazioni da parte dell'interessato) Non devono formare oggetto di pubblicazione dati eccedenti, quali ad esempio, i recapiti personali oppure il codice fiscale.

In tema di tutela della riservatezza, il comma 4 dell'articolo 26 esplicitamente esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al medesimo articolo 26, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. L'articolo 27 stabilisce poi esplicitamente che debba essere pubblicato il codice fiscale soltanto dell'impresa e dell'ente beneficiario e non di altri soggetti; stabilisce cioè che non si debba pubblicare il codice fiscale delle persone fisiche.

In generale, la pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di vantaggi economici deve avvenire nel rispetto delle norme sul trattamento e sulla protezione dei dati personali, come richiamate dall'art. 7-bis del d.lgs. n.33 del 2013.

Per ulteriori precisazioni in merito alle limitazioni all'obbligo di pubblicazione di cui all'art.26 si rinvia alle " linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati", Parte I, paragrafo 9 c (delibera del Garante per la protezione dei dati personali 15 maggio 2014 n. 243).

Modalità di attuazione delle norme

In conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A) del d.lgs. n. 33 del 2013 la pubblicazione dei documenti, informazioni e dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici deve essere organizzata sul sito istituzionale dell'amministrazione nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» in una sotto-sezione di 1° livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" distinta a sua volta in due sotto-sezione di 2° livello denominate rispettivamente "Criteri e modalità" (il cui contenuto rinvia all'articolo 26 c. 1) e "Atti di concessione" (il cui contenuto rinvia all'articolo 26 c. 2).

Il comma 2 dell'articolo 27 stabilisce che le informazioni devono essere riportate secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 e devono essere organizzate annualmente in un unico elenco.

In ordine alla qualità delle informazioni si richiamano le indicazioni definite all'allegato 2 della deliberazione ANAC (ex Civit) n. 50 del 2013 avente ad oggetto "Le linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza e l'integrità 2014-2016".

La deliberazione prevede che le informazioni, suddivise per anno, debbano essere pubblicate in elenchi, consultabili sulla base di criteri funzionali (ad esempio, titolo giuridico di attribuzione, ammontare dell'importo, ordine alfabetico etc.).

Superamento della soglia economica di mille euro

Come già ricordato, al contrario delle disposizioni rinvenibili negli altri articoli del d.lgs. n. 33 del 2013, l'articolo 26 si applica soltanto alle "concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare".

Il dettato normativo stabilisce che l'ammontare del vantaggio economico che determina l'obbligo della pubblicazione, al raggiungimento dell'importo complessivo superiore di mille euro, deve essere riconosciuto al medesimo soggetto beneficiario nel corso dell'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre di ogni esercizio finanziario di riferimento) indipendentemente dal titolo giuridico per il quale il vantaggio viene concesso/attribuito.

Sotto il profilo tecnico-operativo acquista valenza probatoria la necessità di disporre di dati identificativi dei "soggetti beneficiari" di vantaggi economici che possono essere reperiti attraverso l'obbligo di caricamento per le proposte di impegno utilizzato nell'ambito della gestione dei provvedimenti amministrativi che hanno riflessi contabili sul versante della spesa.

Si vuole dire che la tracciabilità sul sistema di registrazione contabile degli impegni di spesa richiesti con la prenotazione (proposte di impegno) che le diverse strutture regionali devono redigere sui provvedimenti amministrativi sottoposti a controllo contabile rientranti in questa fattispecie, potrebbe costituire, se validato dalla competente struttura in materia di controllo contabile con la registrazione dell'impegno di spesa un primo punto di riferimento per accertare se nell'esercizio finanziario di competenza (anno solare) il beneficiario abbia avuto il riconoscimento di un vantaggio economico.

Nel caso di attribuzioni di vantaggi economici effettuate su base pluriennale si deve ritenere inoltre che l'amministrazione sia comunque tenuta a pubblicare l'atto di concessione, ancorché emesso in epoca precedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013, ove le somme erogate siano di pertinenza del bilancio di previsione degli anni successivi al suddetto decreto.

Peraltro, tenuto conto che, in applicazione dell'art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013, la pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di concessione è condizione di efficacia, i suddetti atti devono essere pubblicati tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del beneficio.

Effetti derivanti dall'omessa o incompleta pubblicazione

In merito agli effetti della pubblicazione, il comma 3 dell'articolo 26 stabilisce che essa "costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi di controllo.

Le stesse regole valgono anche per i casi di pubblicazione incompleta. Rispetto alla "completezza" della pubblicazione restano però valide tutte le osservazioni contenute nel presente documento.

Atti di revoca, riduzione e modifica del vantaggio economico e atti di modifica delle informazioni e dei documenti pubblicati

Gli articoli 26 e 27 non contemplano espressamente gli atti di revoca o riduzione del vantaggio già concesso, né gli atti che modificano le informazioni o i documenti già pubblicati; l'art. 8, comma 2, del decreto legislativo prevede però che i documenti contenenti informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati e mantenuti aggiornati.

Pertanto qualora l'amministrazione provveda a modificare o revocare un atto di concessione di vantaggi economici, le informazioni già pubblicate sul sito istituzionale non devono essere sostituite ma soltanto integrate da apposita comunicazione in cui si dà atto delle avvenute modificazioni.

11. Obblighi di pubblicazione concernenti l'utilizzo delle risorse pubbliche, i tempi di pagamento e la situazione debitoria. Artt. 4-bis e art 33 del d.lgs. n. 33 del 2013

PRINCIPALI DATI DI SINTESI		
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE
Art. 4-bis Utilizzo delle risorse pubbliche Pubblicazione con cadenza trimestrale (semestrale in fase di prima attuazione della norma)	Dati sui pagamenti con riferimento alla: - tipologia di spesa - ambito temporale di riferimento - beneficiari	La mancata pubblicazione dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 10.000 euro) a carico del responsabile della mancata comunicazione, con pubblicazione del provvedimento sul sito dell'amministrazione (art. 47)
Art. 33 Tempi medi di pagamento Da pubblicare con cadenza trimestrale e annuale	Per acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture risulta necessaria la pubblicazione dei tempi medi di pagamento (indicatore di tempestività dei pagamenti – ITP)	
Art.33 Situazione debitoria Da pubblicare con cadenza annuale	L'ammontare complessivo del debito maturato e il numero delle imprese creditrici	

Utilizzo delle risorse pubbliche

Per quanto riguarda gli obblighi contenuti nel nuovo art. 4-bis “Ciascuna amministrazione pubblica nella sottosezione “Pagamenti dell’amministrazione” della sezione “Amministrazione trasparente” i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.”

Le linee Guida ANAC, delibera n. 1310 del 2016, individuano le tipologie di spesa cui le Amministrazioni devono riferirsi in attesa di ulteriori chiarimenti normativi.

Uscite correnti:

- Acquisto di beni e di servizi
- Trasferimenti correnti
- Interessi passivi
- Altre spese per redditi da capitale
- Altre spese correnti

Uscite in conto capitale:

- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Contributi agli investimenti
- Altri trasferimenti in conto capitale
- Altre spese in conto capitale
- Acquisizioni di attività finanziarie

Per ciascuna di tali tipologie l’Amministrazione individua la natura economica delle spese e pubblica un prospetto con i dati sui propri pagamenti, evidenziando i nominativi dei “beneficiari” e, quale “ambito temporale di riferimento”, la data di effettivo pagamento.

Nel caso di mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti il responsabile, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 47 è soggetto alla sanzione di cui al comma 1 del medesimo articolo e una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 con pubblicazione del relativo provvedimento sul sito internet dell'amministrazione. In Regione Emilia-Romagna è responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati sui pagamenti il Servizio Gestione della spesa regionale e, per l’Assemblea legislativa, il Servizio “Funzionamento e gestione”.

Vista la presenza della norma contenuta nell’art. 33 sui tempi medi di pagamento si esclude che tra i dati sui pagamenti la cui pubblicazione è richiesta dal 4-bis si annoveri anche quello relativo al tempo medio di pagamento.

Per quanto riguarda la tipologia di spesa sostenuta sono espressamente escluse le spese relative al personale, dal momento che si applicano gli articoli dal 15 al 20 del d.lgs. n. 33 del 2013. Per le restanti tipologie si farà riferimento al Piano dei Conti Integrato di cui all’art. 4 comma 7-bis del d.lgs. n. 118 del 2011 corretto e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014 utilizzando, quale dettaglio, il IV livello. La pubblicazione deve avvenire in fase di prima attuazione a cadenza semestrale, poi trimestrale.

Tempi medi di pagamento

Il primo degli obblighi di pubblicazione contenuti nell'art. 33 concerne i tempi medi dei pagamenti eseguiti per gli acquisti di beni, servizi e forniture e, dopo le modifiche introdotte con il d.lgs. n. 97 del 2016 anche per le prestazioni professionali. Con riferimento ad ogni esercizio finanziario, sia con cadenza annuale che trimestrale, la Regione procede all'analisi statistica dei tempi medi impiegati per l'esecuzione dei titoli di spesa. Le specifiche di calcolo e pubblicazione sono contenute nel d.p.c.m. 22 settembre 2014, in particolare artt. 9 e 10.

Rientrano nel novero dell'elaborazione concernente l'indice di tempestività dei pagamenti le "transazioni commerciali" aventi ad oggetto l'acquisizione di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture nonché quelle relative ai lavori pubblici. ANAC chiarisce nelle linee guida che la misurazione dei tempi riguarda ogni tipo di contratto stipulato dall'amministrazione, affidato nel rispetto della normativa vigente in materia.

Si ricorda che in Regione sono ricomprese nelle transazioni commerciali anche le spese relative ai contratti di mera utilizzazione di beni a fronte di un corrispettivo di denaro come la locazione e l'affitto nonché i contratti di servizio in senso ampio delle società in house (circolare NP/2015/15246 del Servizio gestione della spesa regionale).

In base all' art. 10 del d.p.c.m. 22 settembre 2014, l'indicatore annuale va pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento mentre l'indicatore trimestrale entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce. La pubblicazione dell'indicatore deve avvenire nell'apposita sotto sezione di secondo livello "Indicatore di tempestività dei pagamenti/ammontare complessivo dei debiti" della sezione Amministrazione trasparente in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Situazione debitoria

Il d.lgs. n. 97 del 2016 introduce l'obbligo di pubblicare su base annuale l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici della Regione.

Con cadenza annuale, nella sezione "Amministrazione trasparente", andrà pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti e il numero totale (non i riferimenti) delle imprese creditrici. Rientreranno nel novero i debiti maturati a fronte dell'acquisizione di beni, servizi e prestazioni professionali e lavori pubblici. Per debito maturato si intende la somma degli importi delle fatture non pagate dalla Regione, ricevute nel corso dell'anno di riferimento. La pubblicazione del dato deve avvenire non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

A tale riguardo si rileva che, in base all'art. 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (come modificato in sede di conversione dalla legge n. 64 del 2013), le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni del credito, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa (30 aprile dell'anno successivo) con l'indicazione dei dati identificativi del

creditore. I debiti ai quali si fa riferimento sono somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali.

12. Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati previsti dall'articolo 35, comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 35	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p align="center">Tipologie di procedimento</p> <p align="center">Da pubblicare tempestivamente</p>	<p>Per ciascuna tipologia di procedimento pubblicare le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) descrizione sintetica 2) principali riferimenti normativi 3) dati relativi all'Ufficio responsabile del procedimento e ove diverso dell'Ufficio responsabile dell'adozione del provvedimento finale 4) eventuali pagamenti previsti e modalità per effettuarli 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative al proprio procedimento 6) termine finale di conclusione del procedimento e altri eventuali termini procedurali rilevanti 7) casi in cui il provvedimento finale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero in cui il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale 9) nome del soggetto al quale è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia 10) eventuali servizi on-line <p>Per i soli procedimenti ad istanza di parte, pubblicare anche le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 11) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi fac-simile per le autocertificazioni 12) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione di indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Premessa

L'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede l'obbligo di pubblicare, in un'apposita sezione di "Amministrazione trasparente", i dati relativi alle tipologie di procedimento amministrativo di competenza dell'Amministrazione Regionale.

I procedimenti considerati ai fini della pubblicazione sono sia quelli attivati ad “istanza di parte”, sia quelli attivati d’ufficio, i quali abbiano rilevanza esterna in quanto si rivolgono a cittadini, imprese, altri soggetti privati e pubbliche amministrazioni. In Regione, vengono pubblicati i dati delle seguenti tipologie procedurali: autorizzazioni, riconoscimenti o iscrizioni in appositi elenchi, albi e registri, accreditamenti, concessioni ed eventuali categorie residuali a rilevanza esterna.

Il d.lgs. 97 del 2016 è intervenuto sul comma 1 dell’art. 35 eliminando l’obbligo di pubblicazione delle indagini di customer satisfaction e sostituendo all’obbligo di indicare il nome del responsabile del procedimento con l’obbligo di indicare l’Ufficio.

Elenco dei dati e delle informazioni da pubblicare

In base al comma 1 dell’art. 35 i dati da pubblicare per le tipologie di procedimento indicate sono i seguenti:

- a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria;
- c) l’Ufficio responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, unitamente al recapito telefonico e alla casella di posta elettronica istituzionale;
- d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
- e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano;
- f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell’amministrazione;
- h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
- i) il link di accesso al servizio *on line*, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
- l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Potere sostitutivo

Per quanto concerne l'obbligo di pubblicazione contenuto nella lettera m) del comma 1 dell'art. 35 relativo al soggetto cui è attribuito il "potere sostitutivo", in attesa di formale adozione da parte della Regione delle modalità di individuazione di tale figura all'interno dell'Amministrazione, si applicano le disposizioni organizzative vigenti che attribuiscono il predetto potere al direttore generale rispetto agli atti competenza del dirigente responsabile dell'adozione del provvedimento finale, ai sensi dell'articolo 40, comma 1 lettera h) della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43. Riguardo agli atti di competenza del direttore generale si applica l'articolo 42 di detta legge.

In ogni caso, ove l'interessato al procedimento, non concluso nei termini previsti, attivi il meccanismo volto a superare l'inerzia amministrativa, si applica il complesso delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 9-bis e ss., legge n. 241 del 1990. Pertanto, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo comunica tempestivamente all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, il nominativo del responsabile inadempiente, per valutare l'avvio nei suoi confronti del procedimento disciplinare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Infatti, va ricordato che ai sensi dell'art. 2, comma 9, legge n. 241 del 1990, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente o del funzionario inadempiente.

In caso di inottemperanza al predetto obbligo di comunicazione, il soggetto cui è attribuito, di volta in volta, il potere sostitutivo, oltre alle proprie, assume le stesse responsabilità di cui è titolare il responsabile del provvedimento conclusivo del procedimento (comma 9-bis).

Va notato che il meccanismo attivabile dal privato per superare l'inerzia amministrativa consente che, una volta scaduto il termine per la conclusione del procedimento, egli si possa rivolgere al soggetto titolare del potere sostitutivo affinché adotti il provvedimento conclusivo in un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, avvalendosi delle strutture tecniche competenti per quel procedimento (comma 9-ter).

Inoltre, a prescindere dalla formale individuazione all'interno dell'Amministrazione Regionale della figura prevista all'art. 2, comma 9-bis, legge n. 241 del 1990, il soggetto cui, di volta in volta, è attribuito il potere di sostituzione deve, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunicare alla Giunta Regionale e all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa l'elenco dei procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione (comma 9-quater).

L'obbligo di comunicazione è adempiuto con la comunicazione agli organi regionali di governo dei risultati del monitoraggio dei tempi di conclusione svolto nell'anno precedente alla comunicazione, nella quale vanno evidenziati gli eventuali casi di applicazione dell'art. 2, comma 9-ter.

Si ricorda inoltre che corre l'obbligo di indicare sempre nei provvedimenti attivati su istanza di parte, e adottati con ritardo, il termine previsto dalle norme e quello effettivamente impiegato (comma 9-quinquies).

Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti

Per consentire all'Amministrazione regionale di dare corretta applicazione ai commi 9 bis e ss. dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 sul potere sostitutivo in caso di ritardo amministrativo, ma anche di individuare puntualmente e superare le anomalie nella conclusione dei procedimenti, eventualmente emerse nel corso del monitoraggio dei termini svolto ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge n. 190 del 2012, occorre riepilogare quanto segue:

- nei casi di sospensione del termine conclusivo di un procedimento di competenza regionale, il responsabile del procedimento deve comunicare formalmente all'interessato la sospensione e predeterminarne la durata;
- ciò vale anche nella fattispecie di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 32 del 1993. In tal caso è inoltre possibile, motivatamente e per il tempo strettamente necessario a consentire all'interessato di compiere gli adempimenti a suo carico, rimodulare il termine sospensivo assegnato. Di conseguenza l'amministrazione non può essere considerata in ritardo e non è possibile attivare il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990;
- se il termine sospensivo assegnato non viene rispettato, o se la sospensione non è stata predeterminata o comunicata formalmente, il responsabile del procedimento è comunque tenuto a concludere l'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo espresso, per evitare l'insorgere di un ritardo amministrativo.

Si tenga inoltre presente che il ritardo amministrativo, determinatosi a seguito del mancato rispetto dell'obbligo di fissare un termine sospensivo nell'esclusivo interesse del destinatario del provvedimento finale, deve essere comunque segnalato nell'ambito del monitoraggio sopra richiamato e dà luogo alle responsabilità previste dal comma 9 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e dalle altre norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Data la motivazione per la quale possono determinarsi, questi casi di ritardo non danno tuttavia luogo all'applicazione dei commi 9 bis e ss. dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 (potere sostitutivo) e delle norme sulla richiesta di indennizzo contenute nell'art. 28 del decreto legge n. 69 del 2013.

Si ricorda che l'inerzia del responsabile del procedimento può comportare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, della legge regionale n. 43 del 2001.

Al fine di evitare l'indefinito protrarsi del procedimento amministrativo in forza dell'applicazione della lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge regionale n. 32 del 1993, i responsabili dei procedimenti hanno l'obbligo di fissare, per i procedimenti ancora in corso a tale data, un termine per gli adempimenti a carico dell'interessato.

Indennizzo

Con l'entrata in vigore dell'art. 28 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito nella legge 8 agosto 2013, n. 98, è stata introdotta la possibilità per gli interessati di richiedere all'amministrazione precedente l'indennizzo per il ritardo nell'adozione dei provvedimenti amministrativi conclusivi dei procedimenti avviati su istanza di parte e finalizzati a dare avvio ad attività di impresa.

L'art. 28 del decreto legge n. 69 del 2013 impone altresì l'obbligo per l'amministrazione di fare menzione del diritto all'indennizzo, delle modalità e dei termini per conseguirlo, sia nelle comunicazioni di avvio dei relativi procedimenti sia nelle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 33 del 2013. Pertanto la pubblicazione dei dati e delle informazioni relative alle tipologie procedimentali cui si riferiscono le attività amministrative svolte dalle strutture regionali ai sensi dell'art. 35 deve essere integrata con le indicazioni utili a garantire l'esercizio del diritto alla corresponsione dell'indennizzo.

Nello specifico tale integrazione, - in base alla direttiva 9 gennaio 2014 del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione, - deve avvenire laddove vengono indicati gli "strumenti di tutela", amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato.

In considerazione del fatto che gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale sono comuni a tutte le tipologie procedimentali, si ritiene possibile adempiere all'obbligo di pubblicazione anche mediante la predisposizione di una pagina comune che li preveda tutti, circostanziandone le modalità di attivazione.

Ai sensi dell'articolo 28 citato, in caso di inosservanza del termine legale per la conclusione del procedimento, fatti salvi i casi di concorsi pubblici, di silenzio significativo e tutti i casi in cui non sussiste in capo all'Amministrazione precedente l'obbligo di emanare un vero e proprio provvedimento (es. Segnalazione Certificata di Inizio Attività), l'interessato può fare formale richiesta di indennizzo all'amministrazione precedente. Quest'ultima, ricorrendone i presupposti, deve corrispondere al richiedente una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo e complessivamente non superiore a 2.000 euro, con decorrenza dalla data di scadenza del termine legale per la conclusione del procedimento.

Per ottenere l'indennizzo, l'interessato, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, deve rivolgersi al soggetto titolare del potere sostitutivo richiedendo l'emanazione del provvedimento non adottato e contestualmente la corresponsione dell'indennizzo da ritardo. L'indennizzo andrà liquidato, come precisato dalla direttiva 9 gennaio 2014 del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione, solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo non venga adottato nel termine assegnato al titolare del potere sostitutivo: termine pari alla metà di quello stabilito per la conclusione del procedimento iniziale, ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3 e 4 della legge n. 241 del 1990. Il soggetto titolare del potere sostitutivo dovrà verificare la sussistenza di un ritardo, escludendo ogni valutazione relativa alle ragioni per cui si è verificato e alla legittimità dell'azione amministrativa. Va sottolineato che, nel caso di procedimenti che coinvolgono più amministrazioni, ove il ritardo sia imputabile ad altra amministrazione, l'onere di corrispondere l'indennizzo spetta a quest'ultima e non a quella precedente. L'interessato ha tuttavia facoltà di rivolgere la richiesta di indennizzo all'amministrazione precedente, che inoltra

tempestivamente la richiesta al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Nel caso in cui l'indennizzo non sia corrisposto nei termini e con le modalità stabilite, l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. ai sensi dell'articolo 117 del Codice del processo amministrativo, oppure, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell'articolo 118 dello stesso Codice.

Documentazione da allegare all'istanza, modulistica e fac-simile per le autocertificazioni

Particolare rilevanza assume inoltre l'obbligo previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 35 per i procedimenti "ad istanza di parte". L'obbligo di pubblicazione in questo caso concerne le informazioni relative alla documentazione da allegare all'istanza, la modulistica e i fac-simile per le autocertificazioni.

In relazione a ciò, è importante ricordare che il comma 2 dell'art. 35 vieta di richiedere l'uso di moduli o formulari non preventivamente pubblicati e di respingere l'istanza adducendone il mancato utilizzo. Sempre per effetto del comma 2, l'Amministrazione Regionale, ove non abbia pubblicato l'elenco completo della documentazione da allegare all'istanza, non può, neanche in questo caso, respingerla, ma è tenuta ad invitare l'interessato a fare le opportune integrazioni in un termine congruo.

Peraltro, le strutture regionali devono avviare i procedimenti anche in assenza dei suddetti moduli e formulari. Poiché l'obbligo di pubblicazione previsto dalla lettera d) viene adempiuto mediante collegamento internet alle pagine web dell'Amministrazione Regionale, le strutture regionali devono provvedere a verificare la completezza e correttezza di tali informazioni e documenti sulle pagine istituzionali di propria competenza, ovvero alla loro tempestiva predisposizione e pubblicazione.

Modalità di attuazione

Va innanzitutto notato che gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art 35, a differenza di altri non sono collegati a specifiche sanzioni (fatto salvo, in particolare, quanto stabilito in ordine al regime delle responsabilità discendenti dall'applicazione dell'art. 2, commi 9-bis e ss., legge n. 241 del 1990 e quanto previsto in ordine al divieto imposto dal comma 2 dell'art. 35 del d.lgs. n. 33 del 2013).

Inoltre, in considerazione della cospicua quantità di dati da raccogliere e sistematizzare e alla luce dei doveri di garantire la "qualità delle informazioni" ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.33 del 2013, è opportuno procedere ad una pubblicazione progressiva e per fasi successive, secondo le indicazioni che saranno contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Ulteriori obblighi di comunicazione

Il comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede ulteriori obblighi di pubblicazione riferibili alle “Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati”. Ai sensi della lettera a), l'Amministrazione Regionale, in qualità di “amministrazione certificante”, deve pubblicare, (in un'apposita sotto-sezione della sezione denominata “Attività e procedimenti”) i recapiti e le caselle di pec (posta elettronica certificata) dell'ufficio responsabile delle attività volte a *“gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti”*.

La norma rinvia alle seguenti disposizioni del D.P.R. n. 445 del 2000: articolo 43, relativo agli “accertamenti d'ufficio”, art. 71, relativo ai “controlli sulle autocertificazioni”, e art. 72, relativo alle “responsabilità in materia di accertamenti d'ufficio e di esecuzione dei controlli”. Ciò implica la necessità da parte dell'Amministrazione Regionale di provvedere all'individuazione dell'ufficio responsabile nell'ottica di rendere effettiva la cd. “de-certificazione”.

Va sottolineato inoltre che, per effetto del rinvio al citato art. 72 del D.P.R. n. 445, l'Amministrazione Regionale, in qualità di amministrazione certificante, deve comunque pubblicare le misure organizzative adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli da parte delle amministrazioni procedenti, nonché le modalità per la loro esecuzione.

Si deve notare che, sempre ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, D.P.R. n. 445, la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Da ultimo si sottolinea che i suddetti ulteriori obblighi di informazione di cui al comma 3 dell'art. 35 non sono riferibili alle singole tipologie procedurali da pubblicare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo.

PARTE TERZA – Pubblicazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Pubblica amministrazione

Attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 14, 15, 15-bis, 18, 22 e 30 del d.lgs. n. 33 del 2013 e della legge regionale n. 1 del 2012. Misure organizzative della Regione per gli adempimenti degli enti pubblici, delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalla Regione ex art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

13. Premessa. Novità derivanti dalla revisione della disciplina degli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, di cui al Capo II del D.lgs. n. 33 del 2013

Gli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, hanno subito una sostanziale revisione ad opera del D. Lgs. n. 97 del 2016. In particolare, gli articoli 14 (concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali), 15 (concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza), 15-bis (concernenti incarichi conferiti nelle società controllate), 22 (dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato) e 30 (concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio), richiedono una distinta e coordinata applicazione rispetto alle norme generali sulla trasparenza prevista dal d.lgs. n. 33 del 2013.

Come noto, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013, la Regione aveva già previsto alcuni strumenti per dare trasparenza e informazione sulle proprie attività istituzionali al fine di garantire la partecipazione democratica alle scelte dell'amministrazione e assicurare un controllo sui poteri pubblici. In particolare la legge regionale 30 marzo 2012 n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l'informazione) aveva istituito un portale dedicato alla pubblicazione di questi dati sui rispettivi siti dell'Assemblea legislativa e della Giunta Regionale concernenti anche dati di Enti, Aziende, Agenzie ed istituti dipendenti dalla Regione.

A seguito del mutato quadro normativo derivante dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013, la Regione ha istituito sul portale della Regione la sezione di "Amministrazione trasparente", ha adottato un PTTI che ha aggiornato annualmente, e ha nominato due distinti Responsabili della Trasparenza e l'Integrità per la Giunta Regionale e per l'Assemblea legislativa. La sezione "Amministrazione trasparente" è distinta in sottosezioni ove sono stati pubblicati i dati e le informazioni sull'attività e l'organizzazione degli organi di indirizzo politico e di amministrazione nonché gli atti e i dati ulteriori previsti dalla legge n. 1 del 2012 concernenti, ad esempio, l'attività svolta dagli organi assembleari dell'Assemblea legislativa con dati concernenti l'iter dei lavori per i progetti di legge e per la definizione di mozioni, interpellanze e interrogazioni.

Ora, il contesto normativo statale è di nuovo fortemente mutato ad opera del d.lgs. n. 97 del 2016, che ha previsto sostanziali modifiche a tutto il Capo II del d.lgs. n. 33 del 2013, dedicato agli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è possibile inserire, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente», un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito della Regione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione «Amministrazione trasparente» senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

Il novellato comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. n. 33 del 2013, prevede, come già specificato al paragrafo 3 della Parte Prima del presente documento, che al fine di evitare eventuali duplicazioni, la pubblicazione *“può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6”*.

Tali criteri dovranno essere seguiti per l'eventuale pubblicazione di dati ed informazioni imposta dalla legislazione regionale, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 9-bis del d.lgs. n. 33 relativo all'assolvimento di obblighi di pubblicazione attraverso banche dati nazionali.

Per quanto riguarda i collegamenti ipertestuali alle banche dati indicate nell'allegato B del d.lgs. n. 33 del 2013, si rimanda allo specifico paragrafo della Parte Prima dedicato all'approfondimento dell'articolo 9-bis del d.lgs. n. 33.

Infine, vista l'estensione a diverse categorie di soggetti, dell'obbligo di pubblicazione dei curricula professionali, al fine di omogeneizzare i dati da pubblicare e in coerenza con le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali (deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto le "linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" alla Parte I, paragrafo 9.a), a partire dalla pubblicazione della presente direttiva, sarà cura delle strutture di Giunta e Assemblea legislativa competenti alla pubblicazione, richiedere la presentazione dei curricula in conformità al vigente modello europeo.

14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici e amministrativi (dirigenziali e di p.o.) previsti dall'art. 14 d.lgs. n. 33 del 2013

Di seguito si sintetizzano le principali novità apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016 al d.lgs. n. 33 del 2013 per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi.

Sono state ampliate le tipologie di soggetti per i quali sorgono gli obblighi di pubblicazione precedentemente previsti dall'articolo 14 (che originariamente si occupava solo dei componenti degli organi di indirizzo politico), ora riguardanti:

- a) i titolari di incarichi politici (comma 1);
- b) i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo (salvo che siano attribuiti a titolo gratuito), e i titolari di “incarichi dirigenziali” (commi da 1-bis a 1-quater);
- c) i titolari di posizioni organizzative (comma 1-quinquies).

L'ANAC nelle Linee guida sull'applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/3013, adottate con determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017, ha precisato che le ultime modifiche legislative, pur avendo ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della norma, hanno lasciato immutati gli obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, già ricompresi nel previgente testo dell'art. 14.

L'Autorità ha quindi ritenuto che per essi sia ragionevole che la pubblicazione continui a essere effettuata secondo le scadenze già previste in precedenza, fornendo chiarimenti generali e trasversali sulle modalità di prima applicazione delle disposizioni e fissando, per i nuovi destinatari degli obblighi di trasparenza (in primo luogo i titolari di incarichi dirigenziali: v. par. 14.2), al 30 aprile 2017 il termine per la pubblicazione dei dati.

Tra gli altri adempimenti, viene prevista la pubblicazione, da parte delle P.A. sui propri siti istituzionali, dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica da ciascun dirigente e che negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti debbano essere riportati gli obiettivi di trasparenza sia in modo aggregato che analitico, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per i cittadini (con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale). Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, oltre ad essere tenuto in considerazione ai fini del conferimento di successivi incarichi, determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Gli obblighi di pubblicazione previsti al comma 1 dell'art. 14 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe per lo svolgimento di funzioni dirigenziali, mentre per gli altri titolari di posizioni organizzative si prevede la pubblicazione del solo curriculum vitae.

14.1 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, previsti dall'articolo 14, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013

L'art. 14, comma 1, prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella (per un'elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2017-2019 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici, allegata alla DGR n. 89 del 30 gennaio 2017- per l'Assemblea legislativa, alla delibera UP n. 6 del 25 gennaio 2017, nonché dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 14	CONTENUTI DELL'OBBLIGO
<p>Incarichi politici, anche se non di carattere elettivo di livello statale regionale e locale</p> <p style="text-align: center;">TERMINE</p> <p>Entro 3 mesi dall'elezione o dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico</p> <p>(salvo le informazioni sulla situazione patrimoniale e ove consentita la dichiarazione del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato)</p> <p>Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico.</p> <p>L'aggiornamento è annuale per l'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 14, comma 1, si pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) curriculum; c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'<i>articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441</i>, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli <i>articoli 3 e 4</i> della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013 limitatamente al soggetto a cui è stato conferito l'incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi consentano. <p>Viene comunque data evidenza al mancato consenso (n.b. è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato la pubblicazione dei dati personali non pertinenti o sensibili).</p> <p>Non si applica ai dati previsti nella lettera f) relativi ai soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico la disciplina di cui all'art 7 del d.lgs. n.33 del 2013 relativa ai dati aperti e al riutilizzo.</p>

Ambito di applicazione

L'art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013 dispone la pubblicazione di dati, documenti e informazioni concernenti i titolari di incarichi politici relativi a:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

Si ricorda che le dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge n. 441 del 1982 riguardano:

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società; la titolarità di imprese;
- l'ultima dichiarazione dei redditi soggetti ad IRPEF;
- le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (nel caso in cui il dichiarante non si sia avvalso di materiali o di mezzi propagandistici predisposti o messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica).

Modalità di attuazione e termini

L'Ente pubblica in formato tabellare per ciascun componente l'organo di indirizzo politico i dati, i documenti e le informazioni previste al comma 1 utilizzando formati di tipo aperto riportando, ove possibile, direttamente il documento.

Prima di pubblicare sul sito istituzionale i curricula, il titolare del trattamento preposto alla vigilanza dei dati personali deve operare un'attenta selezione delle informazioni personali concernenti il percorso di studi e le esperienze professionali rilevanti ivi contenute. A tal fine l'Amministrazione potrà predisporre modelli omogenei.

Laddove non si proceda alla compilazione dei modelli predisposti dall'amministrazione è utile verificare che i dati previsti nel modello europeo siano solo quelli pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite oppure che la diffusione di dati ulteriori sia preventivamente autorizzata dall'interessato. In tale quadro si fa presente che, non sono pertinenti le informazioni e i dati eccedenti, quali ad esempio il codice fiscale degli interessati ovvero i recapiti telefonici salvo che l'interessato non abbia espresso formale consenso.

Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art.7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013.

I documenti contenenti atti, dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 (diversamente da quanto previsto, in generale, dall'art. 8 comma 3), entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per tre anni successivi

alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

Il comma 2 dell'articolo 14 è stato novellato e prevede che decorsi i termini previsti per la pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 1-bis, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico.

Adempimenti previsti dalla legge regionale n. 1 del 2012 in materia di trasparenza

La legge regionale n. 1 del 2012 è stata modificata da diverse leggi regionali (legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17, legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26, legge regionale 18 luglio 2014, n. 15, legge regionale 30 aprile 2015, n. 2) e va comunque interpretata alla luce delle più recenti innovazioni introdotte al d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016.

Per ciò che qui interessa, la diffusione dei dati e delle informazioni sull'attività degli organi di indirizzo politico è prevista all'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2012 che così recita:

“Sono pubblicati nel sito dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun Consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali gli atti assembleari presentati con relativi iter, dalla presentazione fino alla loro conclusione, in particolare progetti di legge, emendamenti a progetti di legge presentati, risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, interpellanze e interrogazioni; il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e i voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico o di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati.”.

Riguardo ai rapporti con il d.lgs. n. 33 del 2013, va notato che nella sottosezione “Organi di indirizzo politico”, è già disponibile il quadro delle presenze alle sedute istituzionali degli organi politici (ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni assembleari e della Giunta regionale), mentre a breve per completezza di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n.1 del 2012 e per consentire una maggiore raggiungibilità delle informazioni sull'attività istituzionale verrà inserito anche un link diretto alla Banca dati degli Oggetti assembleari e a Demetra, dove sono consultabili alcune tipologie di oggetti a partire dalla VI legislatura.

Inoltre per l'attività dei singoli Consiglieri si prevede di inserire un ulteriore link a Demetra o alla Banca dati degli Oggetti assembleari dalla pagina riepilogativa riportante tutte le schede dei Consiglieri.

Convocazioni, resoconti integrali, processi verbali di Assemblea e di Commissione saranno raggiungibili nella sezione “Amministrazione trasparente” utilizzando sempre Demetra.

Attualmente sono disponibili in altre sezioni del sito dell'Assemblea legislativa:

- tutte le votazioni elettroniche e quelle ad alzata di mano riferite agli atti amministrativi, che sono consultabili nelle schede degli Oggetti assembleari;
- gli emendamenti ai progetti di legge o agli altri atti, che sono pubblicati in allegato al resoconto integrale della seduta assembleare oppure al processo verbale della seduta di Commissione in cui sono esaminati;
- le registrazioni audio delle sedute delle Commissioni e i video delle sedute assembleari, che sono reperibili al link <http://www.assemblea.emr.it/attivita/video-sedute-e-multimedia>;

- gli “Atti approvati ultima seduta”, che vengono aggiornati nella pagina web del Servizio Affari legislativi e coordinamento delle Commissioni assembleari, con una maggiore tempestività rispetto al caricamento degli atti nelle specifiche collezioni di Demetra.

Il perfezionamento della piattaforma dedicata all’anagrafe dei Consiglieri, comprensivo della indicizzazione degli interventi, in fase di analisi, consentirà di fornire informazioni più organiche sull’attività di ogni singolo Consigliere.

Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016, che hanno portato alla piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, sezione Trasparenza, come già indicato nella delibera ANAC n. 831 del 2016 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, nonché alla previsione in via generale di un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, devono essere coordinate con:

- l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 1 del 2012, laddove continua a prevedere – a specifica tutela dell’autonomia di un organo costituzionalmente previsto come il Consiglio regionale/Assemblea legislativa – una specifica forma di approvazione per il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità: infatti l’articolo 2, comma 2, disponendo che la sua adozione sia attribuita alla “Giunta regionale, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, su proposta dei responsabili della trasparenza”;

- l’art. 52 “Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione” della legge regionale n. 43 del 2001, che prevede, ai fini dell’applicazione della legge n. 190 del 2012 che “la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa individuano, ciascuno per il proprio ambito di competenza, tra i dirigenti del rispettivo organico, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e il Responsabile per la trasparenza”.

La permanenza di queste disposizioni è stata interpretata nel senso di conservare in capo alla Giunta e all’Assemblea legislativa una propria autonomia nell’adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione 2017-2019, mantenendo l’elaborazione congiunta della sezione trasparenza da parte Responsabili per la prevenzione della corruzione, nel perseguimento dell’obiettivo di assicurare la trasparenza dell’intero ente regionale attraverso l’adozione di misure e strategie comuni.

L’Ente procede in questo contesto, con il nuovo PTPC 2017-2019 ad implementare con misure e strumenti organizzativi e gestionali le necessarie modifiche tecniche volte a garantire un coordinamento degli obblighi previsti dall’art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013 con quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale n. 1 del 2012.

Il PTPC 2017-2019, annuncia, tra le misure di informatizzazione a servizio della Trasparenza, il completamento del Sistema informativo a supporto della gestione dei dati dei Consiglieri (L.R. 1/2012).

In particolare, nel 2017 si prevede il completamento della piattaforma già utilizzata per la gestione dell’anagrafe dei Consiglieri e della Giunta, anche con la gestione e relativa pubblicazione automatica dei dati relativi alle presenze alle sedute istituzionali di Aula, Commissioni, Ufficio di Presidenza, previsti dalla LR 1/2012.

A tal fine i flussi informativi dei dati e dell’attività concernenti il Presidente della Regione, i consiglieri dell’Assemblea legislativa e gli assessori della Giunta Regionale sono organizzati secondo schede individuali in cui sono raccolti i dati con una pluralità di informazioni. A titolo meramente esemplificativo, si richiamano i dati concernenti la titolarità dell’incarico ricoperto, le dichiarazioni relative alla titolarità di altri incarichi, le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale e la

dichiarazione dei redditi, l'autorizzazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi ovvero, nel caso di mancato consenso, l'atto di diniego da prodursi all'amministrazione da parte del titolare dell'incarico politico.

La cadenza dell'obbligo è soggetta a tempistiche e modalità differenti a seconda la tipologia del dato da pubblicare. Sono pubblicati con cadenza annuale, ad esempio, i dati concernenti la dichiarazione dei redditi mentre sono pubblicati tempestivamente per garantire la consultazione al più ampio numero di utenti i dati di cui all'art. 4, comma 1, della legge regionale n.1 del 2012 relativi all'attività degli organi politici i cui dati devono essere raccolti alla fonte con il massimo possibile di dettaglio.

Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione i documenti, le informazioni e i dati, si applicano le nuove norme del comma 2 dell'art. 14 relative alla conservazione dei dati e alle relative modalità di accesso.

Per quanto riguarda i dati, documenti e informazioni relativi ai nominati da parte dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 1/2012 vedasi il paragrafo 6, Parte Prima.

Responsabile del Procedimento

In ordine all'individuazione della responsabilità del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni si rinvia a quanto già evidenziato nella Premessa della Parte I in ordine al Responsabile del Procedimento.

Il soggetto su cui ricade la responsabilità nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e diffusione è individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2017-2019, approvato con DGR n. 89 del 2017 e delibera U.P. n. 6 del 2017.

La tabella relativa ai dettagli di processo per le pubblicazioni relative all'art. 14 e alla legge regionale n. 1 del 2012 definisce nel dettaglio minimo le responsabilità nelle fasi intermedie e finali per ogni tipologia di pubblicazione.

Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comunicazione e pubblicazione concernenti dati e informazioni relativi ai titolari degli incarichi previsti all'articolo 14, l'art 47, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede una specifica sanzione amministrativa pecuniaria per importi da 500 a 10.000 euro a carico del titolare per mancata o incompleta comunicazione di dati e informazioni concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica.

Anche l'art 8 della legge regionale n. 1 del 2012 prevede per la violazione degli obblighi di pubblicazione previsti nella medesima legge un rinvio alla legislazione statale e alla relativa disciplina applicativa in materia di sanzioni, oltre che l'adozione di uno specifico regolamento. Quest'ultima previsione, nelle more di un eventuale aggiornamento, deve essere interpretata alla luce

dell'attribuzione in capo ad ANAC del potere di irrogare le sanzioni pecuniarie previste dal d.lgs. n. 33 del 2013, come sotto specificato.

Nella disamina degli obblighi di pubblicazione potrebbero verificarsi dei casi di sovrapposizione delle previsioni di violazioni previste dalla legge regionale n. 1 del 2012 e quelle del d.lgs. n. 33 del 2013. In tali evenienze si ritiene che debba trovare applicazione quest'ultima normativa, in quanto la materia della trasparenza è – in generale – di competenza dello Stato, mentre le Regioni esercitano un potere normativo di carattere integrativo riguardo alle previsioni di violazioni di interesse regionale.

Il nuovo comma 3 dell'art. 47 stabilisce che le sanzioni sopra riportate sono irrogate dall'ANAC, che disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge n. 689 del 1981, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni. A questo proposito si richiama il nuovo procedimento sanzionatorio, disciplinato dal regolamento dell'ANAC del 16 novembre 2016 recante “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97”.

Il comma 4 dell'articolo 45 prevede inoltre che l'ANAC controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti all'art. 14, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Per quanto riguarda la trasparenza di dati, documenti e informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 si osserva che - fatta salva la disciplina relativa agli obblighi di informazione sullo stato patrimoniale previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013 – la pubblicazione di tali dati è comunque ammessa se adottata come misura atta a ridurre i costi della politica delle Regioni secondo le previsioni di cui all'art. 2 del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174. Anche il comma 3 del nuovo art. 7-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 ammette la pubblicazione di dati, informazioni e documenti che l'Amministrazione non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi di legge, posti i limiti previsti all'art. 5-bis (quali ad esempio privacy e ragioni di pubblica sicurezza).

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 47 è applicabile nei confronti dei titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo.

Nessuna sanzione è applicabile nei confronti del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, stante la subordinazione prevista dal legislatore per la diffusione dei relativi dati a un espresso consenso da parte dei medesimi.

La nuova disciplina dell'art. 47, di cui al comma 1-bis, invece, introduce la sanzione - prima non prevista - anche a carico del responsabile della mancata pubblicazione dei dati. Sono a quest'ultimo applicabili le sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza previsti agli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Altre forme di responsabilità sono quelle di natura disciplinare e dirigenziale per violazioni degli obblighi di trasparenza (trasmissione e/o pubblicazione dei dati) previste in via generale dagli artt. 45 e 46 del d.lgs. n. 33 del 2013 con eventuale causa per danno all'immagine dell'amministrazione e valutazione dell'inadempimento anche ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

Tali disposizioni si applicheranno pertanto, ove ne sussistano i presupposti, anche ai funzionari o dirigenti regionali responsabili della pubblicazione.

Individuazione degli specifici ambiti di applicazione della disciplina statale e della normativa regionale sugli obblighi di trasparenza che richiedono un coordinamento da parte dell'Ente

L'art. 4 della legge regionale n.1 del 2012 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2012	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 4	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>Attività dell'Assemblea legislativa con riferimento a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta Regionale e agli Assessori regionali</p> <hr/> <p>TERMINE</p> <p>La pubblicità dei lavori è assicurata con la pubblicizzazione delle sedute e degli argomenti in discussione in Commissione e in Assemblea attraverso la pubblicazione delle convocazioni, degli ordini del giorno, dei verbali, delle registrazioni audio con archiviazione fruibile e indicizzazione degli interventi per singolo consigliere, per seduta e per argomento trattato secondo le specifiche modalità previste nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa</p> <p>Le pubblicazioni per seduta sono rese disponibili sulla banca dati Demetra.</p> <p>Le pubblicazioni dei dati di attività (presenze, numero Progetti di legge presentati, etc.) saranno rese disponibili per ogni consigliere nella scheda individuale prevista per le pubblicazioni di cui all'art. 14.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n.1 del 2012 si pubblicano:</p> <ul style="list-style-type: none">– gli atti assembleari con relativi iter, riguardanti i progetti di legge e relativi emendamenti, le risoluzioni, le mozioni, gli ordini del giorno, le interpellanze e interrogazioni– il quadro delle presenze dei consiglieri ai lavori dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni di appartenenza e dei voti espressi dal singolo, in caso di voto elettronico di voto difforme da quello del Gruppo, o dal Gruppo di riferimento sui provvedimenti adottati

14.2. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, e per i titolari di incarichi dirigenziali previsti all'articolo 14, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del d.lgs. n. 33 del 2013

I commi da 1-bis ad 1-quater dell'art. 14 sono stati introdotti nel d.lgs. n. 33 del 2013 dal d.lgs. n. 97 del 2016 e prevedono una serie di obblighi di pubblicazione concernenti:

- a) i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo;
- b) i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti (ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione).

Restano esclusi dalla tipologia di cui alla lett. b) gli incarichi per i quali vi sia un'equiparazione esclusivamente economica a quelli di natura dirigenziale.

Tali obblighi di pubblicazione non si applicano per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo, comunque denominati, attribuiti a titolo gratuito. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 dell'art. 14 si applicano, invece, ai sensi del comma 1 quinquies, primo periodo, ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del d.l. n. 78 del 2015 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Su questi aspetti, si segnalano le recenti modifiche apportate dalla legge regionale n. 13 del 2016 all'art. 34 della legge regionale n. 43 del 2001 e quanto specificamente previsto al par.14.3.

Per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta si terrà conto di quelli in carica al, o cessati dal 1° gennaio 2017.

Per i casi di cessazione dall'incarico si seguiranno le modalità di pubblicazione specificamente previste (v. oltre).

Per i dirigenti in servizio presso un'amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, (es. in posizione di comando o distacco), i dati previsti dall'art. 14 sono pubblicati dall'amministrazione in cui il dirigente presta servizio.

L'art. 14, dai commi 1-bis a 1-quinquies (primo periodo), del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella (per una elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2017-2019 e riparto delle competenze in materia di raccolta e pubblicazione dei dati inerenti i titolari di incarichi politici, allegata alla DGR n. 89 del 30 gennaio 2017 e alla deliberazione U.P. n. 6 del 25 gennaio 2017, nonché dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art.14, commi 1-bis - 1-quinquies (primo periodo)	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>Soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo; - i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione; - titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe o funzioni dirigenziali (con riferimento al comma 1 dell'art. 14). <hr/> <p>TERMINE</p> <p>Entro 3 mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salvo le informazioni sulla situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicati fino alla cessazione dell'incarico o del mandato (v. al riguardo le specifiche indicazioni contenute nel presente paragrafo, anche in merito alla prima applicazione delle disposizioni).</p> <p>Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico.</p> <p>L'aggiornamento annuale dell'attestazione concernente la situazione patrimoniale complessiva segue le modalità indicate nel presente paragrafo.</p>	<p>Il comma 1-bis dell'art. 14 richiama i dati da pubblicare previsti al comma 1, e quindi si pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) curriculum; c) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'<i>articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441</i>, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli <i>articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013</i> limitatamente al soggetto a cui è stato conferito l'incarico, al coniuge non separato e ai parenti entro il 2° grado, ove gli stessi vi consentano. Viene comunque data evidenza al mancato consenso. (n.b. è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato la pubblicazione dei dati personali non pertinenti o sensibili). <p>Non si applica ai dati previsti nella presente lettera f) relativi ai soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico la disciplina di cui all'art 7 del d.lgs. n. 33 del 2013 relativa ai dati aperti e al riutilizzo.</p> <p>Ai sensi dell'art. 14 comma 1-ter si pubblica: - per ciascun dirigente, l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.</p> <p>Il comma 1-quater prevede che sia gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali sia i relativi contratti debbano contenere l'indicazione degli obiettivi di trasparenza a carico dei dirigenti.</p>

Ambito di applicazione

L'art. 14 comma 1-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 dispone la pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, così come elencati al comma 1:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal d.lgs. n. 33 del 2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

In relazione alle pubblicazioni indicate alle citate lett. d), e) si rimanda a quanto più oltre stabilito per gli adempimenti rientranti nelle previsioni dell'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013, precisando che, poiché le disposizioni contenute nelle citate lettere riguardano incarichi e cariche ulteriori rispetto all'incarico dirigenziale conferito (in tal senso depone la terminologia utilizzata dal legislatore), vanno considerate riferite alle eventuali attività svolte contemporaneamente alla titolarità della funzione dirigenziale in Regione e non antecedentemente ad essa (ad es. presso altra amministrazione pubblica).

Il comma 1-quinquies prevede la pubblicazione degli stessi dati sopra riportati anche per i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 37, comma 5, l.r. n. 43 del 2001 e relativi atti amministrativi attuativi. In merito si rinvia alle precisazioni contenute nel par.14.3.

Ciascun titolare di incarico dirigenziale, quindi - come precedentemente previsto solo per i titolari di incarichi politici -, è tenuto a presentare alcune attestazioni circa la propria situazione reddituale e patrimoniale, altri incarichi eventualmente ricoperti in enti, aziende e società (e relativi compensi percepiti), il curriculum vitae.

Va altresì allegata la relativa dichiarazione dei redditi, provvedendo preventivamente all'oscuramento dei dati "eccedenti e non pertinenti" (esempio: stato civile, codice fiscale, indicazione familiari a carico, spese mediche e di assistenza per determinate patologie, erogazioni liberali in danaro a favore di movimenti, partiti politici, onlus, istituzioni religiose iniziative umanitarie, religiose e laiche, contributi associativi per società mutuo soccorso, destinazione otto per mille e cinque per mille).

Adempimenti (e dichiarazioni) sono previsti inoltre in merito alla situazione reddituale, patrimoniale e societaria del coniuge non separato, di figli e parenti entro il secondo grado, se consenzienti (in caso di diniego ne va comunque reso pubblico il mancato consenso).

Relativamente alla prima pubblicazione delle dichiarazioni e attestazioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013 (per le quali è resa disponibile apposita modulistica), la determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017, nel fissare il termine per l'adempimento al 30 aprile 2017, ha precisato che va pubblicata la prima dichiarazione dei redditi disponibile a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016, ovvero quella dell'anno 2016 relativa ai redditi 2015.

Per gli anni che seguono la prima presentazione, i soggetti obbligati forniscono annualmente copia della dichiarazione dei redditi e una dichiarazione riguardante le variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione dichiarata nell'anno precedente (art. 3, l. 441/1982) ed entrambe le dichiarazioni devono risultare pubblicate non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Pertanto, ai fini della prima pubblicazione prevista entro il 30 aprile 2017, è richiesto ai dirigenti di trasmettere, oltre alla predetta dichiarazione dei redditi, la dichiarazione sulla situazione patrimoniale in versione completa ed aggiornata al momento della presentazione, sulla modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione.

Per quanto riguarda le dichiarazioni e attestazioni sulla situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado consenzienti (i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta <figli dei figli>, i fratelli e le sorelle) dei titolari degli incarichi destinatari degli obblighi dell'art. 14, la suddetta determinazione ha confermato che l'onere di presentazione all'Amministrazione fa capo ai titolari stessi, così come la dichiarazione dell'eventuale mancato consenso, affinché l'amministrazione ne dia evidenza sul proprio sito istituzionale.

In tale ultimo caso occorre che i suddetti titolari indichino il legame di parentela, senza l'identificazione personale del coniuge e dei parenti che hanno negato il consenso.

L'ANAC ha inoltre chiarito che la dichiarazione dei redditi del titolare dell'incarico e, se consenzienti, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, è trasmessa da parte del soggetto tenuto alla comunicazione previo oscuramento dei dati personali non pertinenti o sensibili (v. sopra alcune indicazioni). Ne deriva che l'Amministrazione regionale procede alla pubblicazione della documentazione richiesta dalla legge così come ad essa pervenuta.

Per quanto riguarda, infine, lo specifico obbligo relativo alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi, l'Autorità ha introdotto una misura di flessibilità applicativa, tenendo conto dell'estensione dell'adempimento ad un elevato numero di soggetti e del conseguente impatto organizzativo: l'obbligo può ritenersi assolto anche con la pubblicazione del quadro riepilogativo della dichiarazione stessa.

In via ordinaria, nell'assetto a regime, l'Amministrazione pubblica i dati indicati al comma 1 dell'art. 14 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico (art. 14, comma 2), ivi incluse le dichiarazioni reddituali disponibili entro il suddetto termine, fatte salve le altre tempistiche sopra previste.

In caso di cessazione dall'incarico (sono da considerarsi cessati tutti i dirigenti che, a vario titolo, sono cessati dal rapporto di lavoro, ad esempio per collocamento in quiescenza, ovvero i soggetti anche esterni all'amministrazione, cui la stessa abbia conferito un incarico a termine, alla

cessazione dell'incarico stesso), i destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare, ai fini della pubblicazione:

- entro tre mesi successivi alla cessazione, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (adempimento richiesto anche ai cessati dal 1° gennaio 2017). È predisposta a tal fine apposita modulistica di variazione, la prima parte della quale è destinata alla pubblicazione sul sito dell'amministrazione, da cui sono rimosse, ai sensi dell'art. 14, comma 2, la prima dichiarazione patrimoniale e le successive variazioni rese dall'interessato nel corso dell'incarico;
- entro un mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche, copia della dichiarazione stessa. Si tratta:
 - della dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno di cessazione, se quest'ultima interviene nel primo semestre dell'anno (es. nel caso di cessazione a febbraio 2017 è depositata la dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017),
 - delle dichiarazioni dei redditi da presentare nell'anno di cessazione e nell'anno successivo alla cessazione stessa, se quest'ultima avviene nel secondo semestre dell'anno (es. nel caso di cessazione a luglio 2017 è depositata sia la dichiarazione relativa ai redditi 2016, da presentarsi nel 2017, sia la dichiarazione relativa ai redditi 2017 da presentarsi nel 2018).

Ad eccezione delle informazioni concernenti la situazione patrimoniale, che seguono il particolare regime di cui sopra, i dati sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione.

Le dichiarazioni patrimoniali e reddituali rese dal coniuge non separato e dai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi abbiano acconsentito alla pubblicazione, rimangono pubblicate solo fino alla cessazione dell'incarico.

Per i dirigenti, a questi adempimenti si aggiungono quelli previsti ai commi 1-ter e 1-quater, derivanti dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97 del 2016.

Ciascun dirigente comunica alla propria amministrazione gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, la quale a sua volta è tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo degli stessi emolumenti per ciascun dirigente. Devono essere riportate negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti le indicazioni sugli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino. Il mancato raggiungimento di detti obiettivi determina la responsabilità dirigenziale e condiziona il conferimento di successivi incarichi.

Riguardo all'attuazione della norma sulla pubblicazione dell'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica (art. 14, comma 1-ter), l'ANAC, come sopra anticipato, ha fornito alcuni chiarimenti nelle linee guida adottate con determinazione n. 241 del 08/03/2017, evidenziando che la finalità della disposizione appare quella di consentire e agevolare il controllo del rispetto della normativa vigente sul limite massimo delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, mediante la tempestiva disponibilità e conoscibilità del dato aggregato.

L'Autorità ha quindi precisato che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, negli emolumenti in questione, vanno attualmente ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi

aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni (anche diverse da quelle di appartenenza).

La prima pubblicazione attuativa della nuova previsione dovrà avvenire, come per gli altri adempimenti dell'art.14, entro il 30 aprile 2017, a seguito di acquisizione del dato (riferito all'anno 2015) presso i dirigenti interessati (dipendenti regionali o dipendenti di altre amministrazioni in servizio presso la Regione), tramite apposita modulistica messa a disposizione. Il dato verrà ricavato dal singolo interessato secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione.

A regime i soggetti obbligati, in servizio presso la Regione, dovranno comunicare all'Amministrazione l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica entro il 30 novembre di ogni anno (d.P.C.M. 23.3.2012) e l'aggiornamento della relativa pubblicazione sarà effettuato entro il 30 marzo dell'anno successivo.

Pertanto, dopo la prima acquisizione e pubblicazione riferita al dato 2015, entro il 30 novembre 2017 verrà richiesto agli interessati di comunicare il dato relativo al 2016; allo stesso modo per le annualità successive.

L'obbligo informativo di cui all'art. 14, comma 1-ter del D.Lgs. n. 33/2013 è specificamente sanzionato all'art. 47, comma 1-bis del medesimo decreto.

Casi particolari

La determinazione ANAC n. 241 del 08/03/2017 ha effettuato uno specifico approfondimento interpretativo per gli uffici di diretta collaborazione.

Secondo l'Autorità occorre in primo luogo distinguere tra incarichi dirigenziali conferiti all'interno degli uffici e incarichi di capo/responsabile dell'ufficio.

Mentre ai primi si applica il regime di trasparenza introdotto per tutta la dirigenza amministrativa dall'art. 14, comma 1-bis del D.Lgs. n. 33/2013, per i secondi occorre considerare che si tratta di incarichi diversi da quelli dirigenziali, in ossequio alla chiara distinzione che il d.lgs. n. 165/2001 opera tra uffici di diretta collaborazione (che hanno esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione) e dirigenza amministrativa (cui spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo). Inoltre i responsabili degli uffici di diretta collaborazione, nominati sulla base di un forte rapporto fiduciario, sono soggetti allo spoils system alla scadenza della carica dell'organo di indirizzo, a differenza dei dirigenti amministrativi.

Secondo l'Autorità, di questa distinzione non può non tenersi conto nell'interpretare l'art. 14, comma 1-bis, nella parte in cui applica il regime di trasparenza di cui al comma 1 agli "incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di

indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione”, dovendosi ricondurre le locuzioni utilizzate all’intenzione del legislatore di includere nel regime di trasparenza dei dirigenti amministrativi anche quelli nominati come dirigenti esterni (in applicazione dell’art. 19, comma 6 del d.lgs. n. 165/2001), senza che possa derivarne l’applicabilità delle nuove disposizioni anche a incarichi di natura non dirigenziale.

La citata determinazione ANAC, quindi, conclude per l’esclusione dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dal regime di trasparenza introdotto per la dirigenza amministrativa, così come da quello previsto per gli organi di indirizzo, a diretto supporto dei quali operano, per la netta distinzione delle rispettive responsabilità e competenze.

Peraltro, in considerazione della particolare rilevanza dei responsabili di tali uffici nel processo decisionale delle pubbliche amministrazioni (sia sul versante del supporto nella definizione degli atti di indirizzo, sia sul versante del raccordo con l’amministrazione), l’Autorità ritiene che ad essi risulti comunque applicabile il regime di trasparenza di cui alle lett. da a) ad e) del comma 1 dell’art. 14, restando escluso il più restrittivo regime di pubblicità di cui alla lett. f) dello stesso articolo.

Sulla base delle esposte considerazioni dell’ANAC vanno dunque valutati gli incarichi conferiti presso le strutture speciali della Regione, escludendo dall’applicazione del regime di trasparenza gli incarichi di natura non dirigenziale, seppur equiparati solo economicamente a questi ultimi, e comprendendo, invece, tra i destinatari degli obblighi di trasparenza dell’art.14 (lett. f compresa) l’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, in quanto responsabile non solo di un ufficio di diretta collaborazione con l’organo politico, ma anche organismo di riferimento di dirigenti responsabili di strutture amministrative ordinarie.

Più in generale, sebbene gli obblighi di pubblicazione per le diverse categorie di incarichi previste al comma 1-bis dell’art. 14 siano molto simili, è opportuno identificare cosa si intende, nel contesto regionale, con tali locuzioni, anche ai fini della applicazione del D.Lgs. n. 39 del 2013.

Si ricorda che nella Regione Emilia-Romagna, ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, la dirigenza è integralmente ricompresa in un’unica categoria riguardante i titolari di incarichi dirigenziali “a qualsiasi titolo conferiti” (rif. tabella All. 1 delle linee guida ANAC sopra citate denominata “Elencazione esemplificativa dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”), non ravvisandosi soggetti qualificabili come “titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione e di governo”, secondo quanto definito dal comma 1-bis del medesimo articolo.

L’efficacia giuridica degli incarichi dirigenziali è subordinata, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013, alla pubblicazione della dichiarazione sostitutiva sulla assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, la cui pubblicazione avviene a cura del dirigente responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo. Il medesimo dirigente, annualmente, deve provvedere ad acquisire e pubblicare la dichiarazione annuale sulla persistente assenza di cause di incompatibilità;

Peraltro va precisato che, agli specifici fini dell’applicazione del d.lgs. n. 39 del 2013, con riferimento sia alle cause di inconferibilità e incompatibilità ivi contemplate che ai conseguenti adempimenti prescritti dall’art. 20 del decreto medesimo, sono:

- “incarichi amministrativi di vertice” quelli dei Direttori generali, Direttori di Agenzie e Istituti regionali con personalità giuridica;
- “incarichi dirigenziali” quelli che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, oppure sono incarichi dirigenziali conferiti negli uffici di diretta collaborazione politica, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere j e k, del decreto medesimo), e precisamente:
 - a) incarichi di responsabile di Servizio o comunque incarichi di responsabilità di strutture dirigenziali sub-apicali;
 - b) incarichi di direttore di agenzie prive di personalità giuridica (l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, l’Agenzia Regionale per la ricostruzione -sisma 2012 presso la Giunta regionale);
 - c) incarichi di dirigente *professional* o incarichi dirigenziali che non comportano la responsabilità di strutture organizzative dirigenziali, esclusivamente se vengono delegate funzioni decisionali finali di natura provvedimentale, con o senza impegno di spesa, con verifica della inconferibilità e delle incompatibilità a decorrere dalla data di attribuzione della delega;
 - d) incarichi dirigenziali, sia di responsabilità di struttura che *professional*, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica) della Giunta regionale o dell'Assemblea legislativa.

L'efficacia giuridica degli incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali, come sopra elencati ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 39 del 2013, è subordinata, ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto, alla pubblicazione della dichiarazione sostitutiva sulla assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, la cui trasmissione avviene a cura del responsabile della struttura che effettua l'istruttoria per il conferimento dell'incarico, mentre la pubblicazione è a cura del Servizio Organizzazione e Sviluppo.

Il medesimo dirigente responsabile di struttura sopra indicato, annualmente, deve provvedere ad acquisire e far pubblicare la dichiarazione annuale sulla persistente assenza di cause di incompatibilità.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione relativi ai dirigenti, a cura delle strutture competenti in materia di personale vengono pubblicati:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico (saranno pubblicati come parte integrante del curriculum e aggiornati ogni bimestre);
- i dati relativi ai compensi percepiti il cui aggiornamento avviene mensilmente;
- i dati relativi alle retribuzioni annue teoriche connesse all'incarico, con specifica individuazione delle componenti variabili, aggiornati trimestralmente;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche (saranno aggiornati ogni quadrimestre).

Nelle more della pubblicazione periodica dei punti sopra descritti sarà presente, in una apposita sezione del sito, un elenco degli incarichi dirigenziali recentemente conferiti.

Tra i dati da pubblicare per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato è prevista la “ragione dell'incarico”, che viene identificata nelle competenze assegnate alla struttura/posizione dirigenziale su cui avviene l'incarico, pubblicate nell'apposita sezione del sito, mentre per il curriculum si fa riferimento a quello pubblicato nella pagina relativa ai curricula di tutti i dirigenti.

Si precisa che la pubblicazione viene effettuata in distinte sezioni del sito, a cura delle strutture centrali per quanto riguarda i dirigenti e a cura del soggetto che conferisce l'incarico per quanto riguarda i consulenti e i collaboratori.

Per quanto concerne i dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche, è necessario coordinare la pubblicazione prevista dall'art. 14 con quella di cui all'art.18 (Obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici), condividendo anche la tempistica per essa stabilita.

In particolare:

- gli incarichi e le cariche la cui pubblicazione è richiesta dall'art. 14 sono riferiti solo agli incarichi svolti dal personale con incarico dirigenziale o dai titolari di posizioni organizzative cui sono delegate alcune competenze proprie della funzione dirigenziale.
- gli obblighi previsti dall'art. 18 comprendono invece l'insieme degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei dipendenti dell'Ente - tra cui anche quelli previsti dall'art. 14 -, a sola esclusione delle nomine conferite o degli incarichi svolti in rappresentanza dell'Ente o in ragione dell'ufficio ricoperto, fatto salvo quanto stabilito nel par.17.1.

Modalità di attuazione

Nella sezione Trasparenza del PTPC 2017-2019 è indicato che entro il 30 giugno 2017 sarà svolto uno studio di fattibilità sul sistema informativo a supporto della gestione della pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali ai sensi del novellato art. 14 D.Lgs. 33/2013.

L'onerosità delle pubblicazioni richieste per i titolari di incarichi dirigenziali pone l'opportunità di valutare fattibilità e risorse da impiegare per adattare a tali pubblicazioni la banca dati implementata per le pubblicazioni degli eletti (Consiglieri) e dei nominati (Assessori), tenendo conto delle Linee guida ANAC emanate in materia. Si richiede quindi un report che consenta ai RPCT di valutare la convenienza o meno di tale soluzione.

Responsabile del Procedimento

In ordine all'individuazione della responsabilità del dirigente per mancata o incompleta comunicazione di dati e trasmissione di informazioni si rinvia a quanto già evidenziato nella Parte I del presente documento, in ordine al Responsabile del Procedimento. Il soggetto su cui ricade la responsabilità nel caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione e diffusione è individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2017-2019.

Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti dati e informazioni relativi ai dirigenti, l'articolo 47 del D.Lgs. n. 33, al comma 1 bis, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico dei dirigenti che non effettuino la comunicazione prevista all'articolo 14, comma 1-ter, vale a dire gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. La stessa sanzione è prevista per il responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui allo stesso articolo 14. Il comma 1-bis estende la stessa sanzione da 500 a 10.000 euro al responsabile della mancata pubblicazione dei dati previsti all'articolo 4-bis, comma 2, cioè i dati sui pagamenti, consultabili in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito territoriale di

riferimento e ai beneficiari. Questa fattispecie riguarda la pubblicazione relativa ai pagamenti e non agli incarichi.

14.3. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di posizioni organizzative previsti all'articolo 14, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 33 del 2013

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha introdotto il comma 1-quinquies all'art. 14, che prevede obblighi di pubblicazione anche per i titolari di posizioni organizzative. Per i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, nei casi di cui all'articolo 37, comma 5, l.r. n. 43 del 2001 e relativi atti amministrativi attuativi, e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali è prevista la pubblicazione della stessa tipologia di dati prevista al comma 1 dell'articolo 14, come sopra ricordato. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è prevista la pubblicazione del curriculum vitae.

Si evidenzia che l'Amministrazione è attualmente in fase avanzata di elaborazione degli atti attuativi della normativa sopra citata, destinati a definire i principi e i limiti specifici per la delegabilità di funzioni dirigenziali a funzionari direttivi di elevata responsabilità e che, con determinazione del Direttore generale competente in materia di personale e organizzazione n. 3795 del 14/03/2017, contenente i criteri generali per la gestione dell'istituto delle posizioni organizzative nelle strutture ordinarie della Giunta, i funzionari destinatari delle predette deleghe sono stati individuati nelle posizioni organizzative di alta professionalità, di prossima istituzione.

Si ritiene pertanto che, poiché allo stato attuale non sono ancora operative nell'ente posizioni organizzative affidatarie di delega ai sensi della normativa regionale sopra indicata, la quale conforma l'ordinamento dell'amministrazione ai criteri di cui all'art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituente a sua volta il presupposto degli adempimenti di pubblicazione di cui al comma 1-quinquies dell'art. 14, si debba provvedere all'attuazione di questi ultimi dopo la riorganizzazione funzionale conseguente all'applicazione dell'articolo 37, comma 5, l.r. n. 43 del 2001.

Regime sanzionatorio

L'articolo 47 del d.lgs. n. 33 del 2013 - pur non prevedendo espressamente sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi di trasparenza concernenti dati e informazioni relativi alle posizioni organizzative previste al comma 1-quinquies dell'art. 14 - è stato ritenuto dall'ANAC applicabile anche ai titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali (vedi determinazione n. 241 del 08/03/2017, secondo la quale tali soggetti sono potenziali destinatari delle sanzioni).

15. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza previsti dall'articolo 15 del d.lgs. n. 33 del 2013.

L'impianto dell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013 è stato modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016, che ha previsto l'eliminazione dalla norma di tutti i riferimenti agli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di incarichi dirigenziali, la cui disciplina viene assorbita nell'ambito dell'art. 14 d.lgs. 33 del 2013, come sopra esplicitato.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha inoltre inserito nel testo del d.lgs. n. 33 del 2013, due nuovi articoli:

- l'art. 15-bis riguardante gli obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate;
- l'art. 15-ter concernente gli obblighi di pubblicazione relativi agli amministratori e agli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi (articolo non direttamente applicabile alla Regione e quindi non approfondito in questo documento).

Il d.lgs. n. 97 del 2016, ha innovato, all'art. 15, le disposizioni in merito agli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza conferiti a soggetti esterni all'Amministrazione. L'art. 15 cit. prevede l'obbligo di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, degli estremi degli atti di conferimento di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, del curriculum vitae, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, effettuata esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

In caso di omessa pubblicazione, il contratto è nullo ed inefficace e l'eventuale pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, e il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ne ricorrano le condizioni. La pubblicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico; invece la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica è semestrale. La pubblicità delle attività di prestazione di servizi consulenziali, svolte da persona giuridica, non è invece regolata dall'articolo 15, bensì dall'articolo 37 del d.lgs. 33 del 2013 (come modificato dall'art. 31 del d.lgs. 97 del 2016). Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di pubblicare sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente, tutti gli atti e documenti relativi alla procedura di affidamento (oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, etc.). Ogni qualvolta l'amministrazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrattare (articolo 37, co. 2, del d.lgs. 33 del 2013). Resta salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis in materia di pubblicazione delle banche dati, gli obblighi di pubblicità legale e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella (per una elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione dell'Allegato 1 della deliberazione ANAC del 28 dicembre 2016 recante linee guida

sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. n. 33 del 2013 come modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE Art. 15	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>Incarichi di collaborazione o di consulenza</p> <hr/> <p>TERMINE</p> <p>Entro 3 mesi dall'affidamento dell'incarico e per tre anni successivi alla cessazione dell'incarico</p>	<p>Ai sensi dell'art. 15 comma 1 si pubblica:</p> <p>a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;</p> <p>b) curriculum vitae</p> <p>c) i dati relativi allo svolgimento degli incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;</p> <p>d) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;</p> <p>Ai sensi dell'art.15, comma 2, si pubblicano gli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (anche co.co.co.) con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.</p> <p>E' prevista comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. La pubblicazione dei dati e la comunicazione alla Presidenza sono condizioni per l'acquisizione di efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.</p> <p>N.B. Si ricorda che la disciplina della prevenzione della corruzione dispone anche la pubblicazione dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 del 2001).</p>
<p>Publicazione di quanto previsto al comma 2: condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.</p>	

Ambito di applicazione

L'articolo si riferisce agli obblighi pubblicazione relativi agli incarichi amministrativi di collaborazione e consulenza, anche a soggetti esterni, a qualsiasi titolo per il quale è previsto un compenso.

Nella categoria "incarichi di collaborazione o consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso" (comma 2) ricadono:

1) i rapporti di lavoro autonomo disciplinati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna (rif. DGR. n. 421 del 5 aprile 2017, in sostituzione della DGR. n. 607 del 2009 per le strutture della Giunta, e della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 137 del 14 novembre 2012 per gli incarichi dell'Assemblea);

2) altri tipi di incarichi, anche esclusi dagli obblighi di procedura comparativa, e in particolare quelli richiamati all'art. 12, comma 1, della citata direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 15 si osserva che la Regione pubblica i dati relativi ai titolari di collaborazione e consulenza secondo le specifiche tecniche previste nel PTPC 2017-2019.

In conformità all'orientamento espresso dalla CIVIT in data 17 settembre 2013 sono assimilati agli incarichi previsti ai commi 1 e 2 dell'art. 15 del d.lgs. n. 33 del 2013, ai soli fini delle pubblicazioni, gli incarichi per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie. In tal caso la Regione pubblica – ponendo a base di riferimento l'attuale agire amministrativo-contabile impiegato nella fattispecie in commento - i relativi dati, informazioni e documenti sul sito istituzionale nella sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza così come sopra definiti, previsti nella disposizione suindicata, i dati da pubblicare sono:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae del soggetto incaricato;
- c) i dati relativi all'eventuale svolgimento, da parte del soggetto incaricato, di altri incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, o lo svolgimento da parte dello stesso di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza, ove pertinente, delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

È inoltre prevista la pubblicazione dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Tra i dati previsti per la pubblicazione il comma 2 menziona "la ragione dell'incarico", che nel caso degli incarichi di consulenza e collaborazione si identifica con la scheda descrittiva dell'incarico stesso.

Il comma 2 dell'art. 15 prevede inoltre che la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Quanto sopra indicato richiede una precisazione, in ragione del fatto che la comunicazione prevista dall'art. 53 sopra richiamata è, per espressa previsione di legge, semestrale. Tuttavia dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 33 del 2013 l'invio è fatto immediatamente a seguito dell'adozione del provvedimento amministrativo di conferimento dell'incarico da parte della Segreteria di Giunta o dal Servizio Funzionamento e gestione dell'Assemblea legislativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; si considera pertanto che tale adempimento sia sufficiente rispetto alla condizione di efficacia prevista dall'articolo 15.

In merito all'indicazione "dell'ammontare erogato" si precisa che il dato sarà aggiornato in automatico dal Sistema SAP R/3 al momento della registrazione della liquidazione sull'impegno che si riferisce all'atto in oggetto; il sistema contabile controlla che questo aggiornamento sia stato eseguito e in caso contrario non permetterà l'emissione del mandato; infatti in mancanza dell'informazione sull'ammontare erogato, che si può ottenere solo in fase di liquidazione, non si può procedere al pagamento. L'automatismo consente di soddisfare la condizione prevista per legge sulla pubblicazione dell'importo voce "contenuto" dell'importo erogato tempestivamente con procedura automatica al momento della liquidazione.

Si ricorda, infine che nel sito istituzionale dell'ANAC, nelle apposite FAQ in materia di trasparenza, viene chiarito che tra gli incarichi e le cariche da pubblicare ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33 del 2013 con riferimento ai consulenti e ai collaboratori, rientrano sia gli incarichi a titolo oneroso sia quelli a titolo gratuito.

Sanzioni

In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2 dell'art. 15, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta (comma 3, art. 15).

Dove ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 104 del 2010, è previsto anche il risarcimento del danno del destinatario.

16. Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate ai sensi dell'art. 15-bis

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha inserito nel d.lgs. n. 33 del 2013 l'articolo 15-bis, dedicato agli obblighi di pubblicazione degli incarichi di collaborazione, consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, da parte delle società a controllo pubblico e delle società in regime di amministrazione straordinaria ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e loro controllate. Tali società sono tenute a pubblicare, entro 30 giorni dal conferimento, i dati relativi agli incarichi di collaborazione, di consulenza o incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.

La pubblicazione delle informazioni per gli incarichi per i quali è previsto un compenso, riportate nella seguente tabella, è condizione di efficacia per il pagamento stesso (art. 15-bis, comma 2).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE art.15-bis	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
<p>Soggetti:</p> <p>Incarichi di collaborazione, di consulenza, di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali</p> <p>TERMINE</p> <p>Entro trenta giorni dal conferimento per i due anni successivi alla loro cessazione</p>	<p>Ai sensi dell'art. 15-bis si pubblica:</p> <p>a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p> <p>c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;</p> <p>d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero dei partecipanti alla procedura</p>
<p>La pubblicazione delle informazioni riportate al comma 1 per gli incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento</p>	

Ambito di applicazione

Viene introdotta per gli incarichi di consulenza e collaborazione delle società a controllo pubblico e quelle in regime di amministrazione straordinaria, una disciplina speciale rispetto a quella dell'articolo 15, per alcuni versi più stringente (estensione degli obblighi agli incarichi professionali, estensione temporale per due anni dalla cessazione dell'incarico) per altri versi meno ampia (esclusione di tutte le società che hanno emesso strumenti finanziari quotati e loro controllate, mancata pubblicazione dei dati sugli incarichi e le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla p.a.).

Individuazione delle società a controllo pubblico

Per individuare le società controllate tenute all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza occorre fare riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359, in particolare dal co. 1 n. 1) e 2), del codice civile, ossia quando la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 1), ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 2)).

Per quanto di competenza della Regione, si ricorda che tra le società soggette al controllo regionale, rientrano le Società in house providing (elenco riportato dalla DGR. n. 924 del 2015):

Apt Servizi srl
Aster scpa
Cup 2000 spa

Ervet spa

Ferrovie Emilia-Romagna srl

Finanziaria Bologna Metropolitana spa (la DGR 1015 del 2016 specifica che la RER ha una minima percentuale di capitale sociale, ma svolge attività di controllo)

Lepida spa

Per le società affidatarie in house, la Regione ha approvato un modello amministrativo di controllo analogo, il quale comprende anche una serie di controlli relativi agli obblighi in materia di trasparenza, al quale si rimanda (DGR. n. 1015/2016).

Individuazione delle tipologie di incarichi

Il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza, di incarichi professionali di lavoro autonomo, compresi quelli arbitrali deve rappresentare prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata. L'acquisizione di servizi che consistono in prestazioni professionali (servizi legali, di ricerca e sviluppo, consulenza gestionale, di servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, ecc.) devono invece rispettare le disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016.

Sanzioni

La pubblicazione delle informazioni riportate al comma 1 per gli incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento da parte delle società a controllo pubblico, ed in caso di omessa o parziale pubblicazione il soggetto responsabile della mancata pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

17. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici previsti dall'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013.

L'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
AMBITO SOGGETTIVO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Art. 18	
<p>Incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)</p> <hr/> <p>TERMINE</p> <p>Pubblicazione tempestiva</p>	<p>Ai sensi dell'art. 18 si pubblica in elenco gli incarichi conferiti e quelli autorizzati dall'amministrazione.</p> <p>Per ciascun tipologia di incarico viene pubblicato:</p> <p>a) il compenso;</p> <p>b) la durata.</p> <p>N.B. Per la comprensibilità del dato, in elenco vengono pubblicati anche la tipologia dell'incarico e il soggetto conferente.</p>

Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013 prevede che:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico. ”

Nella sottosezione livello 2 "incarichi conferiti e autorizzati (dirigenti e non dirigenti)" sono pubblicati i dati e le informazioni degli incarichi conferiti e autorizzati che le singole Direzioni Generali della Giunta Regionale e l'Assemblea Legislativa trasmettono al Servizio Amministrazione e Gestione.

L'Amministrazione pubblica e aggiorna con cadenza quadrimestrale l'elenco degli incarichi con i dati e le informazioni relative al compenso ed alla durata relativi alle date 30 aprile, 31 agosto e 31 dicembre di ogni anno: entro un mese da tali date sarà reso pubblico l'elenco relativo agli incarichi conferiti e agli incarichi autorizzati adottati nel quadrimestre precedente.

17.1 Incarichi conferiti dall'amministrazione

Per quanto riguarda l'individuazione degli incarichi conferiti dalla Regione ai propri dipendenti è utile fare una breve precisazione. L'applicazione di questa norma pone innanzitutto un problema interpretativo in quanto sarebbe estremamente vasto l'ambito di applicazione della stessa se fosse riferito a qualsiasi incarico conferito ai dipendenti nell'ambito dei propri doveri d'ufficio.

A titolo meramente esemplificativo si precisa che non è soggetto all'applicazione dell'art. 18 l'incarico di componente di un gruppo tecnico di lavoro creato all'interno dell'amministrazione, trattandosi di mera modalità organizzativa dell'ente. Allo stesso modo non sono soggetti a pubblicazione tutti gli affidamenti attribuiti a un dipendente in connessione alla propria attività (ad esempio la redazione di un parere legale).

Diversamente, se l'oggetto dell'incarico riguarda l'esercizio di un'attività amministrativa avente rilevanza esterna prevista dalla legge – ad esempio quella di componente di un gruppo di lavoro che la stessa legge prevede come obbligatorio – l'amministrazione pubblica i dati dell'incarico, la durata e il compenso.

Per quanto riguarda poi il compenso si precisa che deve essere pubblicato l'importo corrisposto per ogni incarico non riconducibile alla retribuzione.

La ratio della norma è di rendere trasparente il regime degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti al fine di evitare abusi e di eliminare situazioni di incompatibilità per conflitto di interessi.

Ai sensi dell'art.18 del d.lgs. n. 33 del 2013 la Regione pubblica gli incarichi conferiti ai propri dipendenti che riguardano:

- a) gli incarichi per attività che non rientrano tra i compiti e doveri d'ufficio;
- b) gli incarichi aventi rilevanza esterna prevista da una norma di legge anche se l'incarico rientra tra i compiti e doveri d'ufficio;
- c) gli incarichi di collaudo.

I dati di eventuali cariche presso gli enti di cui all'art. 22, d.lgs. n. 33/2013 sono pubblicati nell'ambito delle relative tabelle, anche ai fini di quanto previsto dalla lett. d) del comma 1 dell'art.14.

Alla luce di queste distinzioni e puntualizzazioni è possibile soffermare l'analisi su alcune attività che l'amministrazione conferisce ai propri dipendenti come le funzioni tecniche per le quali sono riconosciuti appositi incentivi dalla normativa in materia di contratti pubblici (v. il previgente art. 93 del d.lgs. n.163 del 2006, l'art.113 del d.lgs. n. 50 del 2016 e il R.R. n. 2 del 2016) e l'incarico di difesa legale.

17.1.1. Attività per le quali sono previsti gli incentivi per funzioni tecniche (che sostituiscono i c.d. incentivi “Merloni”)

Gli incarichi conferiti ai dipendenti dell’Ente per l’attività per la quale sono previsti gli incentivi dalla normativa in materia di contratti pubblici non sono da pubblicare nell’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici ai sensi dell’art.18 del d.lgs. n.33 del 2013, salvo che non si tratti di incarichi di collaudo.

Le attività tecnico-amministrative anzidette sono attività “proprie” dei dipendenti tecnici e amministrativi delle strutture regionali che svolgono le funzioni di stazione appaltante dell’Ente. L’assegnazione di tali attività tecnico-amministrative ai dipendenti avviene solitamente con atto dirigenziale del Responsabile della struttura regionale deputata alla realizzazione dell’intervento in cui sono assegnati le attività e la percentuale di compenso previsto nell’apposito Fondo di cui al previgente art. 93 del d.lgs. n.163 del 2006, all’art.113 del d.lgs. n.50 del 2016 e al R.R. n. 2 del 2016.

Tali attività rientrano nei compiti e doveri d’ufficio dei dipendenti da svolgersi durante l’orario di lavoro che richiedono il possesso di specifiche professionalità come, ad esempio, il possesso di idoneo titolo di studio, l’abilitazione e l’esperienza lavorativa nel settore tecnico.

Inoltre a seconda del ruolo che i dipendenti tecnici e amministrativi ricoprono nella progettazione e nella esecuzione dell’appalto sono previsti dei compensi secondo le modalità definite nel regolamento regionale (R.R. n. 2/2016) recante le disposizioni di ripartizione dell’incentivo alla progettazione di cui all’art. 93 del d.lgs. n.163 del 2006.

In particolare gli incarichi di cui trattasi riguardano cd. incentivi “Merloni” (erogati, in vigore del d.lgs. 163/2006, a progettisti, redattori dei piani di sicurezza, direttore lavori, R.U.P., ufficiale rogante, collaudatori e relativi collaboratori).

Come noto, il conferimento dell’incarico ai sensi della citata normativa in materia di contratti pubblici non comporta il conferimento di un incarico professionale con l’attribuzione di uno specifico compenso, ma è la mera assegnazione di un dovere e compito d’ufficio che non richiede accettazione e per la quale è previsto solo il diritto ad un compenso, in aggiunta alla normale retribuzione, determinato sulla base di un riparto del fondo di progettazione previsto nel quadro economico di progetto dell’opera.

Peraltro si osserva che laddove queste attività siano affidate dall’amministrazione a soggetti esterni sulla base di procedure ad evidenza pubblica gli adempimenti in materia di trasparenza per gli incarichi affidati ai professionisti esterni saranno pubblicati ai sensi dell’art.37 del d.lgs. n.33 del 2013; tuttavia in presenza di dipendenti in possesso della professionalità e dei requisiti necessari, la Regione affida tali attività ai dipendenti interni e per l’affidamento di tali incarichi provvede con uno specifico atto di conferimento.

Infine occorre dedicare una separata trattazione per l’affidamento di incarichi di collaudo ai sensi del previgente art. 120 del d.lgs. n.163 del 2006, dell’art. 102 del d.lgs. n.50 del 2016 che l’Ente autorizza ad un proprio dipendente o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici. In questo caso ai

fini della trasparenza l'Amministrazione deve pubblicare un elenco degli incarichi conferiti e autorizzati con indicazione dei dati relativi alla durata e al compenso erogato. Per consentire alle strutture regionali di pubblicare i dati concernenti l'esatto ammontare dei compensi e la durata degli incarichi si procede alla pubblicazione dell'elenco dopo l'espletamento dell'attività di collaudo a seguito della determina di liquidazione del compenso nel quadrimestre successivo alla liquidazione.

17.1.2. Attività di difesa legale

Gli incarichi conferiti agli avvocati interni per la difesa legale dell'Ente non sono da pubblicare nell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici ai sensi dell'art.18 del d.lgs. n.33 del 2013.

Al riguardo si osserva che gli incarichi di difesa legale degli avvocati interni non rientrano nella nozione di incarichi retribuiti in quanto trattasi di incarichi compresi nei compiti e doveri di ufficio ancorché ad essi sia connesso un compenso. La Regione si avvale per la difesa legale e la rappresentanza dell'Ente di avvocati dipendenti, assegnati alla specifica struttura a ciò deputata ed iscritti all'Elenco speciale previsto dall'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (oggi confluito nell'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

La difesa legale è un'attività "propria" degli avvocati interni, è svolta quale compito e dovere d'ufficio e, quindi, durante l'orario di servizio. Secondo le modalità definite dall'amministrazione, il Responsabile dell'avvocatura interna assegna, alla stessa stregua degli affari consultivi, gli affari contenziosi. Detta assegnazione è attualmente formalizzata nella delibera in cui la Giunta regionale decide in merito alla costituzione in giudizio nei singoli contenziosi promossi contro la Regione tramite l'avvocatura interna. Trattasi, dunque, non di un'attribuzione di un "incarico retribuito", né di un conferimento di un incarico professionale, ma di un'assegnazione di un dovere e compito d'ufficio di competenza esclusiva, all'interno dell'Ente, dei legali assegnati alla struttura a ciò deputata.

17.1.3 Autorizzazioni allo svolgimento di attività

Per quanto riguarda invece l'elenco degli incarichi autorizzati ai propri dipendenti la Regione pubblica quadrimestralmente i dati relativi a dette autorizzazioni comunicate dalle direzioni della Giunta e dall'Assemblea Legislativa al Responsabile del Servizio Amministrazione e Gestione.

Al fine di definire l'ambito applicativo dell'art.18 è bene precisare che non sono oggetto di pubblicazione le seguenti attività:

- a) collaborazioni a giornali, riviste enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere di ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di fuori ruolo;

f) incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Infatti le attività di cui alle lettere da a) a f-bis) dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 - in quanto non soggette ad autorizzazione - si devono ritenere escluse dall'applicazione dell'art. 18 del d.lgs. n. 33 del 2013. Fanno eccezione gli incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, di cui all'art.14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33 del 2013, che vanno comunque pubblicati in ottemperanza a tale norma.

17.1.4 Altre attività Professionali

Al fine di individuare i limiti allo svolgimento di dette attività si precisa che l'autorizzazione allo svolgimento di attività professionali ex art. 2230 cc. da parte dell'amministrazione al proprio dipendente è consentita solo nel rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50 per cento, e comunque solo per personale non dirigente, nei limiti e in quanto compatibili con la natura del rapporto di lavoro.

È possibile svolgere attività professionale solo secondo specifiche disposizioni che disciplinano i limiti e le modalità di svolgimento.

Rientrano invece nell'ambito di applicazione dell'art.18 gli incarichi occasionali di collaborazioni e consulenza autorizzati ai dipendenti e ai dirigenti.

Per le attività professionali da svolgere in forma continuativa queste sono autorizzate solo se previste da esplicita disposizione di legge. A titolo esemplificativo si richiamano tra le attività professionali le prestazioni professionali sanitarie svolte in regime intra-murario. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, tali prestazioni sono definite come "attività professionali" ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.33 del 2013.

Dal conferimento delle collaborazioni e consulenze anzidette autorizzate ai propri dipendenti si distinguono quelle che l'amministrazione pubblica ai sensi dell'art.15 commi 1 e 2 a soggetti esterni dell'Amministrazione come, ad esempio, gli incarichi di consulenza e collaborazione conferiti ai componenti del Collegio sindacale, ai componenti del collegio dei revisori, ai componenti di una Commissione giudicatrice di un concorso e al professionista a cui si conferisce un incarico di difesa e rappresentanza dell'ente in giudizio.

18. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato previsti dall'art. 22 d.lgs. n. 33 del 2013

L'art. 22 del d.lgs. n.33 del 2013 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella seguente tabella (per una elencazione più analitica dei singoli obblighi di pubblicazione si rimanda alla consultazione della Mappa degli obblighi e delle responsabilità in materia di trasparenza - triennio 2017-2019).

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	
<p>Enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione nonché quelli per i quali l'amministrazione ha il potere di nomina degli amministratori dell'ente</p> <p align="center">TERMINE Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti pubblici</p>	<p>Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche)</p> <p>Per ciascuno degli enti pubblici in formato tabellare la Regione pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la ragione sociale; b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; c) la durata dell'impegno; d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato partecipati dalla pubblica amministrazione nei quali sono pubblicati i dati previsti dall'art. 1, commi da 15 a 33 della legge n.190 del 2012

Società partecipate

TERMINE

Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare delle società partecipate dall'amministrazione

Ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) d.lgs. n.33 del 2013 si pubblica:

Elencazione delle società di cui detiene quote di partecipazione anche minoritaria indicandone anche l'entità, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore della Regione o le attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche), ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, e loro controllate.

Per ciascuna società in formato tabellare la Regione pubblica:

- a) la ragione sociale;
- b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione;
- c) la durata dell'impegno;
- d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante;
- f) i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
- g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Società partecipate

TERMINE

Publicazione tempestiva (come da indicazioni ANAC alle quali la Regione si attiene)

Ai sensi dell'art.22 comma 1 lett. d-bis) d.lgs. n.33 del 2013 si pubblicano:

i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazioni di società a controllo pubblico in mercati non regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

Ai sensi dell'art. 19, c. 7 del d.lgs. n.175 del 2016 si pubblicano gli atti di cui ai c. 5,6:

- i provvedimenti con cui l'amministrazione pubblica socia fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate;
- i provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati e vigilati dalla Regione	
<p style="text-align: center;">Enti di diritto privato in controllo pubblico</p> <p style="text-align: center;">TERMINE</p> <p style="text-align: center;">Ogni anno deve essere pubblicato un elenco tabellare degli enti di diritto privato in controllo pubblico</p>	<p>Elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore della Regione o delle attività di servizio pubbliche affidate (con una o più rappresentazioni grafiche)</p> <p>Per ciascuno degli enti privati in controllo pubblico in formato tabellare la Regione pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la ragione sociale; b) la misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione; c) la durata dell'impegno; d) l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; e) il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; f) il risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; g) gli incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo.
<p>Mancata o incompleta pubblicazione dei dati previsti al comma 1, lettere a), b), c), d) e d-bis): divieto di erogare somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione.</p> <p>Il divieto non si applica per i pagamenti che l'amministrazione è tenuta a erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati, delle società partecipate e degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione, di cui alle lettere da a) a c).</p> <p>Gli obblighi di pubblicazione previsti dal comma 7 dell'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 sorgono con l'adozione dei provvedimenti previsti ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. Per tali atti è prevista la pubblicazione tempestiva.</p> <p>Mancata o incompleta pubblicazione di tali provvedimenti: divieto di erogare somme a qualsiasi titolo da parte dell'amministrazione - ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali svolte in suo favore -, e sanzioni previste all'art. 46 e 47, comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013</p>	

La lettera d) del comma 1 dell'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013, prevede la pubblicazione di una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati.

Il presente documento è utile per definire e qualificare in via interpretativa gli enti di cui all'art. 22 del d.lgs. n.33 del 2013 e per individuare quali attività di pubblico interesse, regolate dal diritto nazionale e dell'Unione Europea, siano svolte dagli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle amministrazioni nonché dagli enti pubblici economici.

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n.33 del 2013, ed in particolare, agli enti pubblici, alle società partecipate e agli enti di diritto privato finanziati dalla Regione, si ricorda, come evidenziato nella Parte Prima del presente documento, che l'art. 2-bis ha abrogato l'art. 11 del medesimo decreto.

Inoltre il presente documento detta disposizioni per la corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 33 del 2013, in ordine alla pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di coloro a cui la Regione stessa affida incarichi di "amministratore" (secondo la definizione propria del decreto e le disposizioni interpretative del Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale, dettate con circolare PG/2014/342376 del 25 settembre 2014) oppure procede alla relativa designazione. L'efficacia giuridica di tali nomine, in enti pubblici o in enti di diritto privato in controllo regionale, società comprese, è subordinata, ai sensi dell'art. 20 del richiamato Decreto, alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione medesima. Egualmente è previsto per le nomine dei direttori generali degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

Le disposizioni previste all'art. 22 devono trovare coordinamento con l'art. 7, comma 1, della L.R. n. 1 del 2012, secondo il quale *"Gli enti pubblici vigilati dalla Regione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione e le società di diritto privato a prevalente capitale pubblico partecipate maggioritariamente dalla Regione Emilia-Romagna applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sul proprio portale Amministrazione Trasparente, previa nomina di un proprio responsabile della trasparenza e dell'accesso civico e l'approvazione di un proprio programma triennale della trasparenza."*

Tale norma della L.R. n. 1 del 2012 deve essere letta, come sopra già precisato, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97 del 2016, che hanno portato alla piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Ambito soggettivo di applicazione

Per quanto riguarda gli enti pubblici vigilati, secondo l'interpretazione di ANAC, i tre requisiti richiesti dall'art. 22, c. 1, lett. a), del d.lgs. n. 33/2013, ossia enti pubblici, comunque denominati, "istituiti", "vigilati" e "finanziati" dalla amministrazione, sono da intendersi come alternativi e non cumulativi fra di loro (ad esempio, è prevista la pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati sebbene non finanziati dalle amministrazioni).

Le società a partecipazione pubblica oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 1, lett. b), del d.lgs. n. 33 del 2013, sono quelle società di cui le amministrazioni detengono direttamente quote di partecipazione, non rilevando l'entità della partecipazione medesima.

Sono da intendere enti di diritto privato in controllo pubblico oggetto degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, quegli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche (incluse le fondazioni), nonché gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciute, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Inoltre, il requisito del potere di nomina da parte dell'amministrazione, dei vertici o dei componenti degli organi dell'ente è equiparato al potere di designazione degli stessi, laddove la nomina

conseguente a tale designazione sia, ai sensi di disposizioni normative o statutarie, sostanzialmente vincolata, o quando comunque la nomina non possa prescindere dalla designazione, pur potendosi non nominare uno specifico soggetto designato.

Enti pubblici non territoriali regionali

La prima categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dagli "enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati" dalla Regione.

A tal proposito occorre in primo luogo definire e qualificare in via interpretativa gli elementi che caratterizzano un "ente pubblico".

L'art. 4 della legge 20 marzo 1975 n.70 recante "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente" ha previsto una riserva di legge disponendo che "nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non con legge".

La riserva di legge non è tuttavia criterio esaustivo per qualificare la natura pubblica dell'Ente nel nostro sistema giuridico, sicché occorre utilizzare altri "indici rivelatori della natura pubblica" che guideranno l'operatore nell'identificazione degli enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo i criteri per qualificare come pubblico un ente non territoriale sono:

- a) la partecipazione pubblica alle spese di gestione;
- b) la partecipazione pubblica finalizzata alla nomina e alla revoca dei titolari degli organi direttivi e all'amministrazione dell'ente;
- c) l'esistenza di ispezioni e di accertamenti sulla regolarità della gestione;
- d) il controllo da parte della Corte dei conti sull'attività degli enti che ricevono sovvenzioni pubbliche.

Pertanto in assenza di una specifica norma di legge che attribuisca la qualifica di "ente pubblico" occorre verificare dallo statuto e dall'atto costitutivo dell'Ente se sussistono uno o più dei suindicati indici che, sulla base delle finalità di pubblico interesse perseguite, consentono di individuare la natura pubblica ovvero privata dell'Ente medesimo.

Si rileva che ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 33 del 2016, alla categoria degli enti pubblici sono assimilati anche gli enti pubblici economici, cioè quegli enti pubblici che non operano in regime di diritto amministrativo bensì in regime di diritto privato e hanno come oggetto esclusivo o principale della loro attività l'esercizio di un'impresa commerciale.

Si ricorda inoltre che la "vigilanza", secondo l'accezione più comunemente accolta, è una relazione intersoggettiva tra Enti che si caratterizza per poteri di ingerenza costituiti non solo dalla possibilità di esercitare un controllo di legittimità sugli atti del soggetto vigilato da parte dell'Amministrazione vigilante, ma anche nel compimento di attività di amministrazione attiva, quali (a titolo esemplificativo): l'approvazione dei bilanci o di altri atti particolarmente importanti; la nomina di commissari straordinari; lo scioglimento degli organi; l'esercizio di poteri volti ad ottenere informazioni; la determinazione di indirizzi.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria:

- AGREA – Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura
- ARPAE-ER – Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
- Er.Go - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna
- IBACN - Istituto per i beni artistici culturali e naturali
- ARST e PC – Agenzia regionale per la sicurezza del territoriale e la protezione civile
- InterCent-ER - Agenzia regionale per l'acquisto di beni e servizi
- Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)
- Agenzia regionale per il lavoro
- ATERSIR
- Le Aziende USL
- Gli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità
- ACER

Risulta evidente dall'elencazione sopra indicata che, avuto riferimento al panorama dell'agire amministrativo-contabile, questi soggetti, come esplicitato alla Parte seconda, possono essere destinatari di trasferimenti di somme finalizzate ad assicurare la provvista finanziaria per l'attuazione e l'esercizio di funzioni pubbliche trasferite o delegate dalla Regione, possono essere assegnatari di risorse finanziarie (contributi) per la realizzazione di specifiche attività, interventi, progetti etc. a titolarità dello stesso Ente pubblico percettore del vantaggio economico attribuito; possono essere altresì assegnatari di risorse finanziarie (finanziamenti) in qualità di soggetti realizzatori di progetti, attività, interventi etc. a titolarità regionale.

Enti di diritto privato partecipati dalla Regione

La seconda categoria di soggetti individuata dall'art. 22 è costituita dalle società di cui la Regione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria.

Si ricorda, che l'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 sottopone le società partecipate, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, in quanto compatibile.

Come già accennato per gli enti pubblici regionali l'amministrazione si riserva di avviare, sulla base di requisiti e criteri condivisi, una ricognizione degli enti privati soggetti al controllo e alla vigilanza dell'amministrazione.

Per ciascuna di esse devono essere indicate l'entità della partecipazione, le funzioni attribuite e le attività svolte in favore dell'amministrazione o le attività di servizio pubblico affidate. Sono escluse dall'applicazione della norma le società quotate in mercato regolamentati.

Enti di diritto privato in controllo della Regione

L'ultima categoria menzionata dall'art. 22 è quella degli enti di diritto privato in controllo pubblico, definiti al comma 1, lettera c) come:

“gli enti privati sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.

Secondo interpretazione di ANAC, tenuto inoltre conto della eterogeneità degli enti di diritto privato sui quali le amministrazioni esercitano forme di controllo, rientra tra le competenze di ciascuna amministrazione individuare quali fattispecie non siano riconducibili alla categoria “enti di diritto privato in controllo dell’amministrazione”, di cui all’art. 22, c. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33/2013, dandone adeguata motivazione. Per individuare con maggiore nettezza tale categoria, occorre coordinare la disciplina prevista all’art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013 con le linee guida emanate da ANAC in materia (determinazione n. 8 del 2015 ed eventuali successivi aggiornamenti).

Le disposizioni di cui all'articolo 22 non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'UE, e loro controllate.

Ambito oggettivo di applicazione

L’art. 22, in primo luogo, impone di pubblicare e aggiornare con cadenza annuale un elenco per ciascuna delle tre categorie sopra individuate. Per ogni ente pubblico o privato in controllo pubblico e per ciascuna società devono essere indicati (comma 2):

“i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo”.

Per quanto riguarda l’indicazione “dell’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio regionale”, si ritiene che sia da intendersi, in continuità con quanto stabilito nel Protocollo, l’ammontare finanziario complessivo risultante dalla sommatoria degli importi che figurano come pagamenti effettuati sia sul conto competenza che sul conto residui nell’annualità considerata. La Regione, in ogni caso, pubblica già da tempo nel sito istituzionale le informazioni relative a tale onere.

L’art. 22 impone, inoltre, di pubblicare e aggiornare sempre con cadenza annuale una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti individuati nelle tre categorie.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha previsto l’introduzione, al comma 1 dell’art. 22, della lettera d-bis), secondo la quale devono essere pubblicati anche i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazioni di partecipazioni sociali, quotazioni di società a controllo pubblico in mercati non regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal d.lgs. n. 175 del 2016 (attuativo dell’art. 18 della legge delega n. 124 del 2015). Quindi le previsioni della lettera d-bis) vanno integrate con i seguenti ulteriori obblighi di pubblicazione indicati all’art. 19, comma 7, del d.lgs. n.175 del 2016:

- i provvedimenti con cui l'amministrazione pubblica socia fissa obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate;
- i provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

Riguardo agli incarichi di “amministratore” (secondo la definizione datane dal d.lgs. n. 39 del 2013 e dal Responsabile della prevenzione della corruzione della Giunta regionale, di cui alla circolare PG/2014/342376 del 25 settembre 2014, sopra richiamata, per quanto riguarda la relativa applicazione nell'ordinamento regionale) affidati, mediante atto di nomina, direttamente dalla Regione oppure dalla stessa designati (es.: nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione di società controllate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2449 c.c.), il presente documento detta anche disposizioni per l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39 del 2013, in ordine alla pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

L'efficacia giuridica di tali nomine o incarichi, in enti pubblici regionali o in società o enti di diritto privato in controllo regionale, è subordinata, ai sensi dell'art. 20 del richiamato decreto, alla pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione medesima, della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

Nel PTPC 2017-2019 è previsto che responsabile della trasmissione è la direzione generale cui fa riferimento la società ente controllato mentre responsabile della pubblicazione è il Servizio organizzazione e sviluppo che raccoglie e valida i dati per la pubblicazione (le medesime strutture, annualmente, devono provvedere ad acquisire e pubblicare la dichiarazione annuale sulla persistente assenza di cause di incompatibilità).

Ugualmente si deve provvedere con riguardo alla nomina, da parte della Regione, dei direttori generali degli enti del Servizio Sanitario regionale, in quanto incarichi contemplati dal d.lgs. n. 39 del 2013 che detta specifiche disposizioni di inconferibilità e incompatibilità. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013 l'efficacia della nomina regionale di direttore generale in questi enti è subordinata alla pubblicazione, sul sito istituzionale della Regione medesima, della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Il Servizio della Direzione generale competente in materia di sanità, che cura l'istruttoria delle nomine dei direttori generali degli enti del Servizio Sanitario regionale, provvede anche alla trasmissione della dichiarazione al Servizio organizzazione e sviluppo, che raccoglie e valida i dati per la pubblicazione (le medesime strutture, annualmente, devono provvedere ad acquisire e pubblicare la dichiarazione annuale sulla persistente assenza di cause di incompatibilità).

Modalità di attuazione

La pubblicazione degli elenchi e delle rappresentazioni grafiche, come appena specificato, avviene con cadenza annuale. Nella sotto-sezione 1° livello denominata “Enti controllati” della sezione “Amministrazione trasparente” della Regione saranno pubblicati le informazioni e i dati sopraindicati distinti nelle tre sotto-sezioni 2° livello denominate rispettivamente “Enti pubblici vigilati”, “Società partecipate” e “Enti di diritto privato controllati” unitamente ad una o più

rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate e gli enti di diritto privato controllati.

Ai sensi dell'art. 22 comma 3 è previsto inoltre che: "nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1".

Divieti connessi alla mancata o incompleta pubblicazione. Sanzioni

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti indicati dal primo comma dell'art. 22, ai sensi del quarto comma del medesimo articolo, è vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'Amministrazione in loro favore, tranne per i casi (secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 97 del 2016) di pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati al comma 1, lettere da a) a c) dello stesso articolo 22.

Per i casi di mancata o incompleta pubblicazione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19 del d.lgs. 175 del 2016, qualora adottati, il comma 7 del medesimo articolo prevede l'applicazione delle sanzioni disposte dall'art. 22, comma 4, vale a dire il divieto di erogazione di somme da parte dell'amministrazione interessata a favore degli enti (ad esclusione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 97 del 2016, dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali svolte in loro favore da parte di enti o società di cui all'art. 22), nonché l'applicazione dell'art. 46 e 47, comma 2, del d.lgs. 33 del 2013.

La mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 comporta l'applicazione l'irrogazione di sanzioni amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Le violazioni di cui all'art. 47 comma 2 del d.lgs. n.33 del 2013, primo periodo, attengono alla mancata pubblicazione dei dati da parte soggetto individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2017-2019 come responsabile della pubblicazione di dati concernenti:

- a. la ragione sociale;
- b. la misura dell'eventuale partecipazione;
- c. la durata dell'impegno;
- d. l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- e. il numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e il trattamento economico a ciascuno di essi spettante;
- f. i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- g. gli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

Le violazioni di cui all'art. 47 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013, secondo periodo, attengono alla mancata comunicazione dei dati, da parte degli amministratori societari, ai soci pubblici, del proprio incarico e del relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Al fine di mettere l'Amministrazione nella condizione di pubblicare alcuni dei dati indicati dall'art. 22, l'art. 47, comma 2, del d.lgs. n.33 del 2013 pone infatti in capo agli amministratori societari l'obbligo di comunicare ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro

30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento. Essi sono tenuti, pertanto, a comunicare i dati sopracitati al soggetto individuato nella Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTCP 2017-2019.

Sia a carico del responsabile della violazione degli obblighi di pubblicazione, sia a carico degli amministratori societari che non effettuano la comunicazione dovuta, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro.

Ora il comma 3 dell'articolo 22 specifica solo che nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.

A ciò si aggiunge che, in attuazione del presente atto - tenuto conto degli specifici divieti che si connettono alla mancata o incompleta pubblicazione – sarà possibile integrare, per soddisfare e garantire il massimo livello di trasparenza, i dati e le informazioni attualmente presenti nelle sottosezioni sopra indicate con ulteriori dati e informazioni richiesti dalla norma già a disposizione della Regione.

Per consentire alle strutture regionali coinvolte a vario titolo nel processo amministrativo-contabile la massima garanzia, anche in termini di responsabilità in rapporto alle prescrizioni dettate dalla disposizione in commento, nei provvedimenti amministrativi proposti al fine della liquidazione della spesa (compresi i provvedimenti che dispongono la reinscrizione della spesa) – intesa come momento che precede la fase di erogazione delle risorse pubbliche – sarà necessario che il dirigente della struttura competente ad adottare l'atto amministrativo dia conto dell'avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni indicate dall'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 22, comma 1, lett. d-bis) del d.lgs. n. 33 del 2013 e della pubblicazione degli atti richiamati dall' art. 19, comma 7 del d.lgs. 175 del 2016 (qualora adottati).

Tale attività si sostanzia nella verifica nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Enti controllati” dell'inserimento dei dati e delle informazioni richieste e costituisce condizione per legittimare e rendere possibile la procedura di erogazione della spesa con discarico in termini di responsabilità del soggetto pagatore.

Anche nel caso di erogazione di contributi ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33 del 2013 in favore degli enti e delle società di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013 sarà necessario, nel relativo provvedimento che dispone la liquidazione della spesa, verificare e dare conto del rispetto degli obblighi di cui al medesimo art. 22 del d.lgs. n. 33 del 2013 (se si rientra nelle relative fattispecie).

Responsabile del Procedimento

I Responsabili della trasmissione e della pubblicazione delle informazioni, relativi all'Assemblea legislativa e alla Giunta Regionale sono individuati nella citata Mappa degli obblighi di pubblicazione e delle responsabilità allegata al PTPC 2017-2019.

19. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio previsti dall'articolo 30 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 9-bis, l'art. 30 prevede gli obblighi di pubblicazione sintetizzati nella presente tabella.

PRINCIPALI DATI DI SINTESI	
OGGETTO E TERMINE Art. 30	CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Beni immobili e gestione patrimonio	<u>Patrimonio immobiliare:</u> pubblicazione delle informazioni identificative dei fabbricati e dei terreni posseduti e detenuti dalla Regione, suddivisi per Provincia

TERMINE	<u>Canoni di locazione o affitto:</u> pubblicazione di ogni variazione dei beni immobili di proprietà della Regione assegnati in concessione o locazione a terzi, e degli edifici e dei terreni per i quali la Regione paga un canone di affitto
Pubblicazione tempestiva (Aggiornamento semestrale)	

Ambito di applicazione e modalità di attuazione

L'articolo 30 ha ad oggetto gli obblighi di pubblicità concernenti i beni immobili pubblici e privati posseduti dalla Regione in qualità di titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale ovvero di un diritto personale.

Il d.lgs. n. 97 del 2016 ha esteso la previsione anche agli immobili detenuti dalle P.A. In questo caso la Regione non è titolare di un diritto reale o personale sugli immobili, ma ha un mero potere di fatto sulla cosa non accompagnato dall'intenzione di esercitare una attività corrispondente ad un diritto reale. Si ha detenzione quando manca l'animus di esercitare la proprietà o altro diritto sulla cosa stessa.

L'obbligo riguarda sia i beni pubblici (demanio e patrimonio indisponibile) sia i beni assoggettati al regime di diritto privato (patrimonio disponibile). Sono previsti inoltre obblighi di pubblicazione di informazioni concernenti i canoni di locazione o affitto versati o percepiti.

In conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A del d.lgs. n.33 del 2013, la pubblicazione dei documenti, informazioni e dati relativi al patrimonio immobiliare dell'Ente deve essere organizzata nella sezione "Amministrazione trasparente" in una sotto-sezione di 1° livello "Beni immobili e gestione del Patrimonio" distinta a sua volta in due sotto-sezioni di 2° livello denominate rispettivamente "Patrimonio immobiliare" (il cui contenuto rinvia alla prima parte dell'articolo 30) e "Canoni di locazione o affitto" (il cui contenuto rinvia alla

seconda parte dell'art 30). Anche in tal caso si prevede che l'Ente provvede all'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni di seguito elencate.

La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa pubblicano tempestivamente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione 2 livello denominata "Patrimonio immobiliare", le informazioni identificative dei fabbricati e dei terreni posseduti e detenuti, suddivisi per Provincia, e nella sottosezione 2 livello denominata "Canoni di locazione o affitto", le informazioni relative ad ogni variazione dei beni immobili di proprietà assegnati in concessione o locazione a terzi e quelle relative agli edifici e ai terreni per i quali pagano un canone di affitto. Gli aggiornamenti di queste pubblicazioni hanno cadenza semestrale.

Si ricorda che la Giunta Regionale pubblica l'elenco degli immobili di proprietà e la loro destinazione d'uso nel Rendiconto Generale della Regione Emilia-Romagna ed in particolare all'Allegato 3_Conto del Patrimonio (pubblicato sul BURERT).

PARTE QUARTA – Pubblicazioni concernenti i contratti della Pubblica amministrazione

20. Obblighi di pubblicazione relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture previsti dall'articolo 37 del d.lgs n. 33 del 2013. Rinvio al Codice dei Contratti pubblici, d.lgs.18 aprile 2016, n. 50

Art. 37 lettera a) Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190		
TERMINE	CONTENUTO DELL'OBBLIGO	EFFETTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE
<p>Per ciascun procedimento i dati sono da pubblicare tempestivamente in relazione allo stato di avanzamento della procedura</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Da pubblicare in formato tabellare riassuntivo entro il 31 gennaio di ogni anno per tutte le procedure dell'anno precedente</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Trasmissione ad ANAC dell'avvenuto adempimento attraverso la comunicazione dell'URL di pubblicazione del file in formato digitale aperto contenente i dati richiesti</p>	<p>Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta, occorre pubblicare sul sito web istituzionale: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.</p> <p>Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, l'obbligo di pubblicazione può essere assolto comunicando i medesimi dati di cui sopra alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.2 d.lgs. n. 229 del 2011)</p>	<p>L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione comporta responsabilità disciplinare (art.43 d.lgs. n. 33 del 2013)</p> <p>La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni comporta l'applicazione da parte dell'ANAC delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 13 dell'art.213 del Codice dei contratti pubblici. L'ANAC trasmette entro il 30 aprile di ogni anno alla Corte dei Conti una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso in tutto o in parte di pubblicare in formato digitale aperto le informazioni ex art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012.</p>

DOVE PUBBLICARE

- Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi sul proprio sito web istituzionale in base al comma 32 art. 1 legge n. 190 del 2012; nello specifico nella sezione "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente" della Regione, in base al richiamo operato nell'art. 37 del d.lgs. n. 33 del 2013 e relativa Tabella A.

- Per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori l'obbligo di pubblicazione può essere assolto comunicando i medesimi dati di cui sopra alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.2 d.lgs. n. 229 del 2011). In questo caso occorre mettere il link alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti".

Art. 37 lettera b) Atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016		
NORMA E TERMINE (articoli del d.lgs. n. 50 del 2016)		
Art. 29	Publicazione tempestiva	<ul style="list-style-type: none">- tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture;- tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di: servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee e concessioni (compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico ai sensi dell'art. 192 co. 3 ed esclusi i riservati e i secretati);- determinazioni a contrarre (o atto equivalente);- gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara.
	Due giorni dall'adozione dell'atto	È pubblicato, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti: <ul style="list-style-type: none">- il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
	Publicazione tempestiva	Inoltre sono pubblicati: <ul style="list-style-type: none">- la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.- i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

Art. 37 lettera b) Atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016		
NORMA E TERMINE (articoli del d.lgs. n. 50 del 2016)		CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Art. 21 comma 7	Pubblicazione tempestiva	<ul style="list-style-type: none"> - Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro - Il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro - Gli aggiornamenti annuali
Art. 22		<ul style="list-style-type: none"> - progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio - atti della consultazione pubblica: esiti, resoconti degli incontri, resoconti dei dibattiti, altri documenti predisposti dalla pubblica amministrazione
Art. 73 comma 4	<p>Entro il 31 dicembre</p> <p>Almeno 35 giorni prima della data di invio dell'invito a confermare interesse</p> <p>Entro 5 giorni dalla trasmissione degli avvisi o bandi all'ufficio della pubblicazione dell'Unione Europea</p> <p>Entro 30 giorni dall'aggiudicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Avvisi di preinformazione relativi agli appalti sopra e sotto soglia che si intendono bandire - Avvisi di preinformazione come indizione di gara per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione. - Bandi di gara - Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Art. 37 lettera b) Atti e informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50/2016		
NORMA E TERMINE (articoli del d.lgs. n. 50 del 2016)		CONTENUTO DELL'OBBLIGO
Art. 127 e 128	Possibilmente entro il 31 dicembre	<ul style="list-style-type: none"> - Avvisi periodici indicativi per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali - Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali
Art. 19	Almeno 30 gg prima della stipula del contratto	<ul style="list-style-type: none"> - Avvisi di sponsorizzazione
Art. 90		<ul style="list-style-type: none"> - Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni
Art. 163		<ul style="list-style-type: none"> - Atti delle procedure di somma urgenza e di protezione civile
Art. 216		<ul style="list-style-type: none"> - Avvisi sulle indagini di mercato per la scelta dell'operatore economico
<p>DOVE PUBBLICARE Tutti gli articoli richiamati, tranne l'art. 19, fanno espresso riferimento alla pubblicazione sul profilo del committente. In base all'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 - Codice dei contratti pubblici - il Profilo del committente si trova nella sezione "Amministrazione trasparente". Tutti gli atti e le informazioni di cui all'art. 29 e all'art. 21 vanno pubblicati sul profilo del committente. Inoltre vanno pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sull'Osservatorio tramite cooperazione applicativa (art.29 comma 4).</p>		

Premessa

L'art. 37 è stato parzialmente modificato dal d.lgs. n. 97 del 2016. Gli obblighi di pubblicazione contenuti in questo articolo derivano dal rinvio ad ulteriori norme: da un lato, l'articolo 1, comma 32, della legge n. 190 del 2012 che prevede la pubblicazione di una serie di dati, relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, obbligo rimasto sostanzialmente invariato; dall'altro, un rinvio generale agli obblighi di pubblicazione contenuti nel nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 50 del 2016.

Nella sua nuova formulazione l'art. 37 prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti debbano pubblicare “gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016. Poiché è venuto a cadere il richiamo puntuale a specifiche norme del Codice dei Contratti, per ricostruire il quadro degli adempimenti occorre innanzitutto effettuare una ricognizione degli obblighi di pubblicazione contenuti nel nuovo Codice dei contratti.

A supporto di tale ricognizione si veda l'allegato 1 alla delibera ANAC n.1310 del 2016, nella quale è espressamente previsto che “tenuto conto della formulazione molto generale del rinvio agli atti di cui all'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, l'Autorità ritiene che le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ai sensi dell'art. 2 bis del d.lgs. n. 33 del 2013, siano tenuti a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione “Bandi di gara e contratti” gli atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016, come elencati nell'allegato 1, nonché gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, ferma restando la possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai predetti verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013.

Gli obblighi contenuti nell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012

Sono restati sostanzialmente invariati gli obblighi di pubblicazione previsti all'art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012. La Regione pubblica annualmente in formato tabellare le informazioni e i dati di ogni singola procedura di “scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici e aggiorna tempestivamente, dopo la sottoscrizione del contratto, i dati e le informazioni sulle singole procedure di gara.

Più specificatamente le singole strutture regionali che provvedono all'espletamento delle procedure di gara pubblicano nella sotto sezione livello 1 “Bandi di gara e contratti” i dati e le informazioni sotto elencati secondo le indicazioni operative di cui alla delibera ANAC 20 gennaio 2016 n. 39, alla quale si rinvia per una esaustiva descrizione degli adempimenti.

I dati e le informazioni da pubblicare sono quelli relativi ad appalti i cui bandi di gara siano stati pubblicati nell'anno di riferimento ovvero le cui lettere di invito e/o richieste di presentazione dell'offerta (nel caso di procedure senza previa pubblicazione del bando) siano state emanate dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Inoltre la stazione appaltante aggiorna i dati relativi ai pagamenti relativi agli affidamenti degli anni antecedenti a partire dal 1°dicembre 2012 e ancora non conclusi.

Dato	Descrizione
CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)

Dato	Descrizione
Struttura proponente	Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente (e quindi tutti i partecipanti in caso di procedura aperta e quelli invitati a seguito di procedura ristretta e negoziata). Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Aggiudicatario	Elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) ed al netto dell'IVA
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture. Data di ultimazione contrattualmente prevista ed eventualmente prorogata o posticipata per successivi atti contrattuali (la data effettiva di ultimazione va indicata solo se conseguita e potrà coincidere con quella contrattualmente prevista)
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto

Occorre distinguere tra obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal comma 32 dell'art.1 della legge n.190 del 2012 e obblighi di trasmissione.

Il comma 32 dell'art.1 della legge n.190 del 2012 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione trasmette all'ANAC le informazioni anzidette riferite alle procedure dell'anno precedente in formato digitale standard aperto che ne consenta l'analisi e la rielaborazione. Il formato da utilizzare è quello XML secondo gli schemi XSD definito nel documento "specifiche tecniche" disponibile sul sito dell'ANAC.

Per quanto riguarda invece l'obbligo di pubblicazione è prevista una distinzione tra contratti relativi agli affidamenti di lavori e contratti relativi agli affidamenti di forniture e servizi. La pubblicazione relativa agli affidamenti di lavori può essere assolta attraverso l'invio dei dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 229 del 2011). Per effetto del nuovo art. 9-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 l'invio dei dati alla Ragioneria generale dello Stato e la pubblicazione su "Amministrazione trasparente" della Regione del collegamento ipertestuale alla banca dati centrale, vale come assolvimento dell'obbligo di pubblicazione. È fatta salva la possibilità per la Regione di continuare a pubblicare i dati sul proprio sito Amministrazione Trasparente. L'Amministrazione sta considerando gli aspetti tecnico-informatici ai fini di valutare l'efficacia di tale modalità.

In particolare, per i dati relativi agli affidamenti di forniture e servizi occorre verificare ai sensi dell'art. 9-bis la corrispondenza dei dati da pubblicare con i dati conferiti alla banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 62-bis d.lgs. n. 82 del 2005 e 6-bis del d.lgs. n. 163 del 2006) e alla Banca dati nazionale delle amministrazioni pubbliche della ragioneria dello Stato. È fatta salva la possibilità per la Regione di continuare a pubblicare i dati nella propria sezione "Amministrazione Trasparente".

I soggetti incaricati alla trasmissione della comunicazione relativa all'avvenuto adempimento da parte della Regione degli obblighi previsti all'art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012 all'ANAC sono i Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Giunta e Assemblea legislativa, nonché i soggetti individuati autonomamente dai Direttori delle Agenzie e Istituti regionali rientranti nel perimetro di applicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le comunicazioni inviate all'ANAC mediante PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it devono essere conformi alle "specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012" definite nel documento della medesima Autorità. Nella mail di comunicazione anzidetta l'amministrazione deve riportare i riferimenti al codice fiscale della stazione appaltante e URL di pubblicazione delle informazioni.

È altresì previsto che l'ANAC trasmetta alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ciascun anno una relazione con l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso, in tutto o in parte, di pubblicare e trasmettere in formato digitale standard aperto le informazioni. di cui al comma 32 dell'art.1 della legge n.190 del 2012. Nei confronti di quei soggetti che omettano o rifiutino, senza giustificato motivo, di fornire informazioni sull'omessa pubblicazione o sull'esibizione di dati in applicazione degli obblighi di cui all'art.1 comma 32 della legge n. 190 del 2012 l'ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie.

Durata della pubblicazione

I dati, le informazioni e i documenti sono pubblicati sul sito per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino alla conclusione del contratto stipulato all'esito della procedura di affidamento cui fanno riferimento. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di

pubblicazione tali dati, informazioni e documenti sono accessibili per l'accesso civico generalizzato.”

Ricognizione degli obblighi di pubblicazione previsti nel Codice dei contratti pubblici

I principi in materia di trasparenza sono contenuti nell'articolo 29, inserito nel Titolo I del Codice, tra le disposizioni comuni a tutte le procedure di affidamento, sopra e sotto la soglia di rilevanza comunitaria. In particolare l'art. 29 introduce l'obbligo di pubblicare e aggiornare sul profilo del committente tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture e tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, concorsi pubblici di progettazione, concorsi di idee e concessioni, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013. Si applicheranno alle pubblicazioni richieste dal Codice dei contratti pubblici le norme del d.lgs. n. 33 del 2013, con particolare riferimento ai principi generali in materia di trasparenza, alla qualità delle informazioni (art. 6), al riutilizzo dei dati (art. 7 e 7 bis) e alle banche dati (art. 9 bis), nonché alle responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e accesso civico (art. 46).

L'articolo 29 si riferisce in particolare a tutti gli atti di tutte le procedure per l'affidamento degli appalti, senza specificarne la tipologia. Quindi, oltre ai nuovi e specifici obblighi introdotti (vedi ad esempio i provvedimenti di esclusione) e agli obblighi contenuti in altre norme all'interno del Codice, esiste un obbligo generalizzato alla pubblicazione di tutti gli atti amministrativi adottati dalle amministrazioni nel corso delle procedure di affidamento, anche nel caso di procedure in affidamento diretto, come quelle disciplinate dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici.

Gli obblighi di pubblicazione contenuti nell'art. 29 devono considerarsi operanti anche per gli affidamenti effettuati attraverso il ricorso al mercato elettronico.

Sono da pubblicare i seguenti dati e documenti:

- a) Gli atti di Programmazione: programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40.000 euro, il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali dei suddetti programmi (art. 29 e art.21, comma 7, del Codice dei contratti pubblici).
- b) I progetti di fattibilità' relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città' e sull'assetto del territorio; gli atti relativi alla consultazione pubblica: esiti, resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse, altri documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22 del Codice dei contratti pubblici).

- c) Gli avvisi di preinformazione sui bandi che l'amministrazione intende indire, per appalti sia sopra che sotto le soglie di rilevanza comunitaria (art. 70 comma 1 e art.73 Codice dei contratti pubblici).
- d) Gli avvisi di preinformazione utilizzati come indizione di gara nel caso di procedure ristrette e di procedure competitive con negoziazione per affidamenti che l'amministrazione intende aggiudicare nei 12 mesi successivi (art. 70 comma 2 e art. 73 Codice dei contratti pubblici).
- e) Gli avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori nei settori speciali (art. 127 comma 2 e artt. 128, 223 del Codice dei Contratti pubblici).
- f) Gli avvisi per indagini di mercato per l'individuazione degli operatori economici nel caso di procedure per l'affidamento di contratti sotto soglia. Le indagini di mercato possono essere utilizzate in alternativa alla selezione mediante gli elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, (art. 216 comma 9 Codice dei contratti pubblici).
- g) Gli elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni (art.90 comma 10, Codice dei Contratti pubblici).
- h) Gli avvisi di sponsorizzazione per affidamento di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro. Si tratta di avvisi con i quali si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. L'avviso va pubblicato per almeno trenta giorni, poi il contratto può essere liberamente negoziato (art. 19 del Codice dei contratti pubblici).
- i) Le determinazioni a contrarre o gli atti equivalenti. Pur essendo caduto l'esplicito riferimento all'obbligo di pubblicazione delle determinazioni a contrarre che era precedentemente contenuto nell'art. 37, 2 comma del d.lgs. 33/2013, si ritiene che le determinazioni a contrarre, vadano comunque pubblicate ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, che prevede l'obbligo di pubblicare "tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento". L'ANAC lo ha ribadito con la delibera 1310/2016, e precisamente attraverso l'Allegato 1 che elenca nello specifico gli obblighi di pubblicazione. L'obbligo di pubblicare la determinazione a contrarre o atto equivalente è esteso a tutte le procedure e quindi non riguarda più soltanto le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 32, 2 comma e art. 29 Codice dei contratti pubblici). Insieme alla determinazione deve essere pubblicata anche la documentazione che viene generalmente allegata alla stessa (schema di contratto, capitolato speciale, eventuale progetto).
- j) I bandi di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sia sopra che sotto la soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 comma 9 e art. 73, 4 comma Codice dei Contratti pubblici).

- k) I provvedimenti che determinano l'esclusione dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali (entro due giorni dalla data di adozione, ex art. 29 Codice dei Contratti pubblici).
- l) La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti (art. 29 del Codice dei Contratti pubblici).
- m) Gli elenchi dei verbali delle commissioni di gara, con possibilità di esercizio del diritto di accesso civico generalizzato ai verbali, ai sensi degli artt. 5, co. 2 e 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 (delibera ANAC 1310/2016). La predisposizione e la firma degli elenchi per la pubblicazione è di competenza del responsabile della procedura di scelta del contraente.
- n) Gli avvisi relativi all'esito della procedura di aggiudicazione (art.73 Codice dei contratti).
- o) Gli atti delle procedure di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art.163 Codice dei contratti).
- p) Il testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario stimato superiore ad 1 milione di euro, stipulati in esecuzione del programma biennale e dei suoi aggiornamenti (comma 505 art. 1 legge n. 208 del 2015).
- q) I resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione (art.29 del Codice dei Contratti pubblici). La Regione provvederà ad individuare forma e struttura di questi resoconti, tenuto conto che vengono già pubblicati, per ciascuna procedura di scelta, l'importo di aggiudicazione e l'importo complessivo delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto (art.1, comma 32 della legge n.190 del 2012).

Appalti sotto le soglie di rilevanza europea e affidamenti diretti

L'art. 36 del Codice dei contratti e le linee guida ANAC n. 4 (delibera 1097/2016) prevedono l'applicazione dei principi in materia di trasparenza (art. 29 del Codice dei contratti pubblici) anche per le procedure cosiddette semplificate (procedura negoziata tramite affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000 euro; procedura negoziata previa consultazione di un numero minimo di operatori economici, per importi pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 36, comma 2, lettere b) e c) del Codice, oppure per importi inferiori a 40.000 euro, qualora si scelga comunque di svolgere una procedura competitiva tra più operatori).

È prevista la pubblicazione sul profilo del committente della seguente documentazione:

In caso di affidamento diretto di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a):

- determina a contrarre o altro atto equivalente (e relativa documentazione allegata) coerente con l'ordinamento interno in materia di acquisti di beni e servizi;
- provvedimento di affidamento con espressa motivazione della scelta del contraente.

In caso di procedura negoziata con consultazione di più operatori economici per affidamento di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere b) e c):

- determina a contrarre (e relativa documentazione allegata);
- avvisi per ricorso ad indagini di mercato;
- gli altri documenti previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici indicati nel paragrafo precedente "Riconoscimento degli obblighi di pubblicazione previsti nel Codice dei contratti pubblici" (in particolare lett. k), l), m), q)), da pubblicare in relazione alla specifica procedura;
- avviso sull'esito della procedura di aggiudicazione con elenco degli operatori invitati.

Il nuovo profilo del committente

Tutti gli atti di cui al comma 1 dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 (diritto di accesso e riservatezza) del medesimo Codice, devono essere pubblicati sul Profilo del Committente. La pubblicazione regionale sul profilo del committente deve avvenire tramite sistemi informatizzati (e piattaforme regionali di e-procurement) interconnessi, tramite cooperazione applicativa, con le banche dati dell'ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici prevede espressamente, al comma 1 dell'art. 29 (Principi in materia di trasparenza), che il profilo del committente debba trovarsi nella sezione "Amministrazione trasparente" delle amministrazioni aggiudicatrici, con l'applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 2013.

ANAC ribadisce l'applicabilità, anche al profilo del committente, dell'art. 9 del d.lgs. n. 33 del 2013, visto il richiamo contenuto nel Codice dei contratti all'applicazione del d.lgs. n. 33 del 2013, nella parte in cui consente alle amministrazioni di ottemperare agli obblighi di pubblicazione mediante "un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni".

Il profilo del committente è definito dall'art. 3 lettera nnn) del Codice dei contratti pubblici come il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal Codice stesso, nonché dall'allegato V. La stazione appaltante a sua volta è l'amministrazione aggiudicatrice (amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, associazioni, unioni, consorzi costituiti da detti soggetti). In questo senso, hanno sicuramente lo stesso profilo del committente la Giunta e l'Assemblea regionali, in quanto espressione della stessa amministrazione aggiudicatrice (e stesso codice fiscale).

Per quanto riguarda le Agenzie regionali con propria personalità giuridica di diritto pubblico vanno considerate come autonome stazioni appaltanti e in quanto tali devono pubblicare gli atti e le informazioni previste dal Codice dei contratti pubblici nel proprio profilo del committente, fermo restando che nel caso specifico dei contratti di lavori relativi agli interventi regionali di cui all'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25, le pubblicazioni devono avvenire nel Profilo del committente della Regione a cura dei Responsabili e degli operatori dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a ciò abilitati.

Diverso è il caso dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza alle quali le Amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di affidare le funzioni di stazione appaltante: le suddette centrali di committenza devono curare le pubblicazioni relative alle fasi delle procedure di affidamento dalle stesse gestite, mentre il Responsabile Unico del Procedimento relativo a ciascuna procedura, nell'ambito delle funzioni ad esso assegnate dall'art. 31 del d.lgs. n. 50 del 2016, cura le pubblicazioni previste per le restanti fasi nel Profilo del committente della Regione, fermo restando il suo ruolo di coordinamento generale in tutte le fasi.

A tale riguardo l'art.29, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici, inserisce tra i principi in materia di trasparenza la previsione in base alla quale le Regioni in particolare “operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del Codice dei contratti e nel monitoraggio delle fasi di programmazione affidamento ed esecuzione dei contratti, e che le Stazioni appaltanti, **in relazione poi ai contratti ed agli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali** provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice tramite i **sistemi informatizzati regionali**, che devono comunque garantire l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità con banche dati dell'ANAC e del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Il combinato disposto di queste due previsioni lascia intendere che sebbene Regione e Agenzie debbano avere distinti profili del committente, occorre lavorare affinché su tutto il territorio regionale le banche dati per la pubblicazione lavorino in cooperazione applicativa con quelli delle altre stazioni appaltanti e centrali di committenza.

In tal senso deve intendersi il superamento della DGR 2416/2008 sulla gestione del “profilo di committente” della Regione Emilia-Romagna da parte dell'Agenzia Intercent-ER, (nello specifico punto 127, Sezione 2. Acquisizione di beni e servizi, par. 2.4. Ripartizione delle competenze tra le Direzioni generali e l'Agenzia Intercent-ER dell'Allegato "*Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali*").